

**Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali  
(D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 e ss.mm.ii)**

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

**Fase *in itinere* - fino alla data del 14/02/2017**

**INDICE**

**SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

A.DEFINIZIONI (n. 9 FAQ)

B.SOGGETTI AMMISSIBILI (n. 25 FAQ)

**SEZIONE II – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

A.FORME E MODALITÀ DI AGEVOLAZIONE (n. 26 FAQ)

**SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI**

A.CARATTERISTICHE DEI PROGETTI (n. 55 FAQ)

B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI (n. 103 FAQ)

C.VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE (n. 17 FAQ)

**SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

A.MODALITÀ DI CONTRATTUALIZZAZIONE (n. 31 FAQ)

B.MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE (n. 101 FAQ)

C.MODALITÀ DI EROGAZIONE (n. 34 FAQ)

D. CONTROLLI E VERIFICHE (n. 0 FAQ)

**SEZIONE V – TEMPISTICHE PER LA RENDICONTAZIONE**

A.TIMING SAL (n. 12 FAQ)

B.TIMING RENDICONTAZIONE (n. 11 FAQ)

C.CONTROLLI E ISPEZIONI (n. 1 FAQ)

**SEZIONE VI - MODIFICHE PROGETTUALI**

A.MODIFICHE E RIMODULAZIONI (n.11 FAQ)

## **SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### **A.DEFINIZIONI**

1. Le linee guida emesse a luglio 2014 siano da considerarsi definitive?

pubblicato 09 dicembre 2014, [ aggiornato in data 30 marzo 2016]

Ad oggi le Linee Guida pubblicate in data 23/07/2014 rappresentano l'ultimo vademecum alla rendicontazione.

2. Che cosa si intende per "Soggetti terzi"?

pubblicato 29 settembre 2014

I "soggetti terzi", sono fornitori di servizi di consulenza e servizi equivalenti e, pertanto, non sono soggetti direttamente ammissibili alle agevolazioni. La loro partecipazione è prevista in qualità di fornitori di servizi di consulenza e servizi equivalenti ai soggetti proponenti, i quali imputeranno i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti nei limiti previsti dall'art. 4 comma 12 dell'Avviso.

3. Che cosa si intende per Soggetto non proponente?

pubblicato 29 settembre 2014

Con questa definizione si intende un soggetto, comunque afferente al Cluster, che non presenta alcun progetto di ricerca. Lo scopo della sua partecipazione è la condivisione della finalità e degli obiettivi del Cluster, anche attraverso l'eventuale partecipazione a successive attività di ricerca industriale e/o complementari e/o funzionali allo sviluppo e valorizzazione dello stesso, in coerenza con quanto previsto dal "Piano di sviluppo strategico". Tale soggetto può anche essere Organo di coordinamento e gestione del Cluster o partecipare alla sua costituzione. In quest'ultimo caso, qualora l'Organo sia ancora in fase di costituzione alla data di presentazione della domanda, esso dovrà sottoscrivere lo "Schema di domanda" insieme ai Soggetti proponenti e agli altri eventuali costituenti l'Organo di coordinamento.

4. Che cosa s'intende per stabile organizzazione?

pubblicato 29 settembre 2014

Con il termine stabile organizzazione deve intendersi un centro dotato, oltre che di impianti e di personale generici, delle attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzato nelle attività progettuali. Tale personale deve avere stabile sede di lavoro presso tale organizzazione e rappresentare la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell'attività stessa.

5. Che cosa si intende per Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster?

pubblicato 29 settembre 2014

L'Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster è il soggetto che presenta la domanda per la concessione delle agevolazioni previste dall'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012. Non è richiesta per l'Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster una forma specifica per la sua costituzione. Inoltre, l'Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster può essere anche uno dei soggetti attuatori dei 4 Progetti previsti.

#### 6. Quali sono le caratteristiche di Organismo di ricerca?

pubblicato 29 settembre 2014

Soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o istituto di ricerca. È soggetto costituito secondo il diritto privato o pubblico, indipendentemente dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli utili sono reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti (Rif. 2006/C 323/01).

#### 7. Che cosa si intende per Ricerca industriale?

pubblicato 29 settembre 2014

Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche. (Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 e ss.mm.ii. - art. 2 'Ambito operativo')

#### 8. Che cosa si intende per soggetto attuatore?

pubblicato 29 settembre 2014

I soggetti attuatori sono i soggetti che, aventi al momento della domanda i requisiti previsti ai sensi dell'art. 5 commi 1 e ss., propongono almeno uno dei 4 progetti di ricerca nell'ambito del cluster nazionale.

#### 9. Che cosa si intende per Cluster?

pubblicato 29 settembre 2014

Gruppo di imprese, di operatori economici collegati e di istituzioni di ricerca geograficamente distribuite sul territorio, che ha raggiunto una scala sufficiente per sviluppare ricerca, formazione, servizi, risorse, fornitori e competenze specializzate in un determinato settore, nonché di gestire parchi scientifici e business park. Può essere strutturato come consorzio, fondazione, impresa. Principale caratteristica del cluster è lo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.

## SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### B.SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Per soggetti che hanno rapporti di cointeressenza, debbano intendersi solo quelli che rivestono la qualifica di Soci e\o rivestono la qualifica di partecipanti di Consorzi e\o appartengono allo stesso gruppo industriale e\o hanno in essere un contratto di cointeressenza ?

pubblicato 30 settembre 2014

Con riferimento a quanto disposto dal DM 593/2000: “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d’ora in avanti saranno tutti denominati imprese “collegate”, le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi contenute nella presente modulistica allegata al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 si intendono estese anche a tali collegate”.

Si precisa che tra i soggetti “collegati” può intercorrere anche un rapporto di partnership, ossia un legame finalizzato a realizzare in modo ottimale il progetto, concordando la ripartizione delle competenze, degli ambiti di attività o delle quote di finanziamento.

2. Una società cooperativa di produzione industriale di beni e servizi può partecipare ad un ATI di PMI che è soggetto ammissibile?

pubblicato 29 settembre 2014

Sono ammissibili in qualità di soggetti proponenti, quindi anche come componenti di eventuali forme associate, i soggetti di cui all’art. 5 comma 1 lettere da a) a d) del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.

3. Una Fondazione universitaria è un soggetto ammissibile ai fini dell’Avviso?

pubblicato 29 settembre 2014

La Fondazione universitaria può essere ammissibile in qualità di Organismo di ricerca se ne possiede tutte le caratteristiche

4. Un Distretto di Alta Tecnologia è un soggetto proponente ammissibile?

pubblicato 29 settembre 2014

I Distretti di Alta Tecnologia sono ammissibili all’Avviso se si configurano come soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 3 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.

Non si esclude che un Distretto di Alta Tecnologia sia ammissibile come “Altro Organismo di Ricerca”, avendone tutte le caratteristiche previste dalla Disciplina comunitaria (Rif. 2006/C 323/01) indicate nella FAQ 1.4.

5. Un'impresa con Attività di supporto all'agricoltura può essere considerata soggetto ammissibile ai fini del presente Avviso?

pubblicato 29 settembre 2014

Il soggetto è ammissibile se rientra in uno dei soggetti indicati all'art. 2 dell'Avviso.

6. Un'Amministrazione Pubblica Locale può essere un soggetto proponente ammissibile ai sensi dell'Avviso 257/Ric?

pubblicato 29 settembre 2014

No, non è prevista la partecipazione di un'Amministrazione pubblica locale in qualità di soggetto proponente.

7. Un consorzio in via di costituzione può essere ammissibile quale soggetto proponente?

pubblicato 29 settembre 2014

No, ai fini della partecipazione all'Avviso i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti da qualsiasi soggetto al momento della presentazione della domanda.

8. Le ATI e le ATS sono soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e)?

pubblicato 29 settembre 2014

No, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) sono ammissibili esclusivamente i consorzi e le società consortili.

9. Le aziende artigiane si possono configurare come soggetti ammissibili?

pubblicato 29 settembre 2014

Sì, ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'Avviso, una ATI si può configurare come soggetto proponente, purché costituita da soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettere a)b)c)d) del DM 593/2000.

10. Una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) è un soggetto proponente ammissibile?

pubblicato 29 settembre 2014

Sì, ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'Avviso, una ATI si può configurare come soggetto proponente, purché costituita da soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettere a)b)c)d) del DM 593/2000.

11. E' consentita la partecipazione di "reti di impresa"?

pubblicato 29 settembre 2014

Sì, ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'Avviso, una Rete di impresa si può configurare come uno dei soggetti proponenti, purché ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettere a)b)c)d) del DM 593/2000.

12. Una Srl italiana partecipata al 100% da soggetto UE può accedere alle agevolazioni previste dall'Avviso?

pubblicato 29 settembre 2014

Sì, purché rientri nelle tipologie previste come ammissibili ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso e dell'art. 5 del DM593/2000 e ss.mm.ii.

13. Un Consorzio/Società consortile è un soggetto proponente ammissibile?

pubblicato 29 settembre 2014

Sì, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 5 comma1 lettera e) del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. ovvero si configuri come Organismo di ricerca, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto Decreto Ministeriale. In caso contrario potrà partecipare in qualità di soggetto terzo nell'ambito del progetto di ricerca. In particolare il consorzio e la società consortile devono avere una partecipazione finanziaria dei soggetti indicati all'art. 5 del D.M. 593/00 e ss.mm. e ii., comma 1, dalla lettera a) alla lettera d), superiore al 30%, se la sede legale di tali soggetti partecipanti è nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. Diversamente, la loro partecipazione finanziaria deve essere superiore al 50% del capitale del consorzio o della società consortile.

14. L'impresa non rispetta il parametro di onerosità finanziaria è esclusa dalla possibilità di presentazione della domanda?

pubblicato 29 settembre 2014

I requisiti di affidabilità economico-finanziaria sono quelli previsti dall'allegato 1 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., ancora vigente. Il parametro dell'onerosità della posizione finanziaria ( $OF / F < 8\%$ ) non è richiesto solo nel caso in cui il soggetto proponente sia un soggetto di nuova costituzione e non disponga di un bilancio approvato o nel caso in cui successivamente alla data dell'ultimo bilancio approvato il proponente sia stato interessato da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale. Salvo la condizione suindicata, il non rispetto di uno dei requisiti di legge comporta la non ammissibilità del soggetto e del progetto nel suo insieme.

15. La grande impresa è un soggetto ammissibile?

pubblicato 29 settembre 2014

Sì, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012.

16. Un laboratorio in forma di società senza scopo di lucro, pubblico-privata, è un soggetto ammissibile in qualità di organismo di ricerca?

pubblicato 29 settembre 2014

Sì, avendone i requisiti previsti dall'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 e dalle normative al riguardo richiamate.

17. Nel caso l'Organo di coordinamento e gestione del Cluster sia un consorzio può anche essere un soggetto proponente?

pubblicato 29 settembre 2014

Sì. L'Organo di coordinamento e gestione del Cluster può essere soggetto proponente ai sensi del DD 257/Ric art. 2 comma2. In particolare il consorzio è ammissibile ai sensi del DM 593/2000 e ss.mm.ii. art 5 comma 1 lettera e).

18. Ai sensi dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 un istituto di ricerca privato no-profit è un soggetto ammissibile?

pubblicato 29 settembre 2014

Sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. e i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, del richiamato Decreto Ministeriale. Se l'Istituto si configura come organismo di ricerca, può essere co-proponente, in caso contrario potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

19. L'Organo di Coordinamento del Cluster si deve costituire in una specifica forma giuridica? Quali sono i suoi compiti e funzioni?

pubblicato 29 settembre 2014

Non è richiesta per l'Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster una forma specifica per la sua costituzione. La forma giuridica che i soggetti proponenti vorranno attribuirgli (o gli avranno già attribuito) deve essere in grado di soddisfare le funzioni richieste dal modello organizzativo prescelto dal cluster, vale a dire garantire il coordinamento tra i soci e presidiare la gestione operativa. Analogamente, l'Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster può essere anche uno dei soggetti proponenti.

20. Un'impresa di diritto estero (UE o extra-UE) può presentare un progetto di ricerca nell'ambito di un cluster?

pubblicato 29 settembre 2014

Ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, art. 5, comma 3, sono ammissibili i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, dispongano di una stabile organizzazione nel territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità d'origine.

21. Ai sensi dell'Avv. 257/ric del 30 maggio 2012, gli enti ricerca non vigilati dal MIUR possono essere considerati soggetti proponenti?

pubblicato 29 settembre 2014

Ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, art. 5, comma 3, gli enti non vigilati dal MIUR, purché vigilati da altre Amministrazioni centrali, sono ammissibili in qualità di co-proponenti insieme ad uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 del medesimo articolo.

22. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 i consorzi interuniversitari sono soggetti attuatori ammissibili?

pubblicato 29 settembre 2014

Sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. e i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, del richiamato Decreto Ministeriale (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti). Se il Consorzio Interuniversitario si configura come organismo di ricerca, può essere co-proponente, in caso contrario potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

23. Un Organismo di ricerca è un soggetto ammissibile ai sensi dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012?

pubblicato 29 settembre 2014

Sì. L'articolo 2, comma 2, dell' Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 richiama esplicitamente le disposizioni del D.M. 593/2000 in materia di ammissibilità dei soggetti. In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., un Organismo di ricerca può presentare un progetto in qualità di co-proponente con uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 del medesimo articolo.

24. Un centro di ricerca è un soggetto ammissibile ai sensi dell'Avviso 257/Ric?

pubblicato 29 settembre 2014

Ai sensi dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012, i Centri di ricerca sono quelli disciplinati dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e ss. mm. ii.. Resta inteso che il MIUR si riserva, in fase di valutazione, di richiedere documentazione integrativa attestante i requisiti richiesti dall'indicata normativa.

25. Possono partecipare alle attività progettuali già esposte da un Consorzio nel capitolato tecnico le società subentrate nel medesimo Consorzio successivamente all'atto di presentazione della domanda?

pubblicato 14 febbraio 2017

No. Sono ammesse a rendicontare costi sulle attività di progetto soltanto le società già consorziate all'atto di presentazione della domanda e, comunque, già dichiarate in capitolato tecnico.



## SEZIONE II – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

### A.FORME E MODALITÀ DI AGEVOLAZIONE

1. Se un soggetto beneficiario che non rendiconta spese perché non ha iniziato attività sul S.A.L. di riferimento. Questo soggetto è esentato dal presentare rendicontazione? Oppure è invece necessario che anche questo soggetto presenti della documentazione? Quale? Potrebbe essere sufficiente predisporre un file del rendiconto con importo pari a zero, accompagnato da una nota che motivi il perché il partner non rendiconta? Occorre che il soggetto presenti anche le DSAN e i documenti obbligatori per l'invio della rendicontazione tramite piattaforma Sirio (DSAN Bilancio, Bilancio, DSAN CCIAA, etc)?

pubblicato 08 luglio 2016

Il soggetto beneficiario dovrà inserire l'assenza di rendicontazione del soggetto in quel dato S.A.L., sulla pagina iniziale di caricamento rendicontazione di Sirio e preferibilmente presentare autodichiarazione della rendicontazione a zero e/o caricare il file del rendiconto con importo pari a zero (CTN01\_Codice Progetto\_Nominativo Soggetto-SAL\_xx\_v03)

2. Le spese relative ai periodi di soggiorno all'estero sono ammissibili? in particolare la maggiorazione per i periodi trascorsi all'estero peraltro prevista dalla normativa stessa relativa alle borse di dottorato di ricerca

pubblicato 25 maggio 2016

Le spese relative ai periodi di soggiorno all'estero sono ammissibili, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso 257/Ric del 30 maggio 2012 e dalla normativa di riferimento, come specificato nelle Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili (vedi Sezione IV / Attività di formazione, in part. lettera f). In particolare, si tenga presente che le spese debbono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e che attività e costi debbono essere già previsti nell'ambito del capitolato tecnico approvato.

Nessuna maggiorazione potrà essere riconosciuta in termini di agevolazione per i "costi dei destinatari", se non rimodulando preventivamente le voci di costo interne alla stessa formazione, a parità di costi complessivi. E fermo restando il tetto massimo delle agevolazioni, stabilito dal decreto di concessione, e il rispetto dei vincoli previsti dall'Avviso.

3. Nel bando art. 4 comma 10 era richiesto che gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a quella prevista dal progetto e non inferiore a 12 (dodici) mesi; qualora il progetto preveda 2 percorsi formativi, necessario che entrambe abbiano durata non inferiore ai 12 mesi oppure se uno dei due percorsi ha durata di almeno 12 mesi, il secondo percorso potrebbe avere una durata inferiore considerando il vincolo dei 12 mesi già rispettato dal primo percorso?

pubblicato 09 marzo 2016, [aggiornato il 30 marzo 2016]

Con riferimento all'art. 4 dell'Avviso, il comma 10 dispone che gli specifici percorsi formativi devono avere una durata massima non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore ai 12 mesi.

Pertanto, a ciascuno dei soggetti destinatari dovrà essere erogata una formazione di durata non inferiore ai 12 mesi

4. Nelle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili si dice che i progetti devono prevedere attività di formazione il cui costo complessivo sia non inferiore al 10% dei costi del progetto di ricerca. In primo luogo ci servirebbe capire se tale vincolo del 10% debba essere rispettato anche in fase di rendicontazione delle spese. Qualora la risposta fosse positiva, cioè fosse necessario che il progetto di formazione rendiconti almeno il 10% del progetto di ricerca, vi chiediamo quale conseguenze avrebbe il non rispetto di tale vincolo in fase di rendicontazione: se la parte di formazione non riuscisse a rendicontare il 10% del progetto di ricerca, ne verrebbe penalizzato in percentuale anche il progetto di ricerca che vedrebbe ridotto il proprio contributo? Oppure verrebbe messo a rischio l'intero finanziamento del progetto?

pubblicato 09 marzo 2016

L'obbligo di rispettare la percentuale relativa alla formazione permane anche in fase di rendicontazione. È pertanto opportuno, in costante allineamento con l'Esperto tecnico-scientifico incaricato dal MIUR, adottare tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di progetto relativi alla formazione. Ogni valutazione e determinazione relative al mancato rispetto degli obiettivi di progetto sarà competenza degli organi di controllo preposti, anche sulla base della documentazione e della relazione finale di progetto prodotte.

5. Potranno essere rendicontate, sotto tale voce "C) - Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici preventivamente autorizzate e/o richieste per motivi di carattere tecnico-scientifico dal responsabile dell'unità di ricerca? Tale imputazione di rimborso è prevista anche per le consulenze scientifiche prestate a titolo gratuito?

pubblicato 08 marzo 2016, [ aggiornato il 30 marzo 2016 ]

No. Tale voce di costo non è prevista per i servizi di consulenza (vedi Linee Guida, pag. 27)

6. Alla p.11 delle Linee Guida alla voce "Referente di Progetto" al quale spettano i seguenti compiti: validare tutti i rendiconti, produrre un rapporto tecnico unico distinto per il progetto ricerca e formazione, produrre al termine del progetto un Rapporto Tecnico Finale, si debba intendere "Referente amministrativo di progetto" così come definito da Linee Guida?

pubblicato 02 febbraio 2015

Sì, Per "Referente di Progetto" si intende "Referente amministrativo di progetto"

7. Nel caso si debba avviare un Master universitario nell'ambito del quale alcune aziende beneficiarie erogheranno delle borse di studio per formazione, il conseguente personale è da "selezionare, come ci dicono le linee guida, mediante procedure di evidenza pubblica". Ma è sufficiente che le aziende pubblicino l'avviso sul loro sito web?

pubblicato 02 febbraio 2015

Le attività informative e pubblicitarie ((manifestazioni, inserzioni, stralci dei giornali, spot radiofonici e televisivi, ecc.) devono essere realizzate secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 Sezione 1 riguardante gli obblighi in materia di informazione e pubblicità e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici. Considerata l'importanza di rendere nota ai destinatari degli interventi la natura dei finanziamenti, tutta la documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica o comunque di rilevanza esterna, deve riportare i loghi istituzionali previste e le indicazioni specifiche del PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013, pena la non ammissibilità dei costi correlati.

8. In merito ai progetti formativi vincitori nell'ambito del Cluster Nazionale, è necessario che il MIUR autorizzi anche il bando di concorso per reclutare i partecipanti alle attività di formazione?

pubblicato 08 ottobre 2014

Non è previsto che il MIUR debba autorizzare la pubblicazione di un bando per la selezione dei formandi. Resta fermo che il soggetto che rendiconta dovrà rispettare quanto indicato nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili per quanto concerne la procedura di selezione

9. Rilascio informativa antimafia: è possibile presentare la visura camerale aggiornata in alternativa all'autocertificazione (mod. A)? Per quanto riguarda le dichiarazioni per familiari conviventi, devono rilasciarle solo i consiglieri oppure anche tutti i componenti gli organi di controllo?

pubblicato 08 ottobre 2014

La visura camerale aggiornata in alternativa all'autocertificazione (mod. A) è prassi ammissibile da molte delle prefetture italiane, quindi basta semplice verifica su :

<http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm>. Per quanto riguarda le autocertificazioni familiari conviventi, se trattasi di Società di capitali, i soggetti sottoposti a verifica antimafia e quindi tenuti alla presentazione di detta autocertificazione, sono: tutti gli Amministratori, il legale rappresentante, direttore tecnico(se presente), membri del collegio sindacale(sia effettivi che supplenti), consiglieri e soggetti che svolgono compiti di sorveglianza, procuratori e – nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro - anche il socio/i di maggioranza (nel caso il socio di maggioranza o unico fosse persona giuridica, necessitano tutte le autocertificazioni familiari conviventi riportate sopra)

10. Cosa si intende per iniziativa? Forse "attività di ricerca" piuttosto che "attività di sviluppo industriale" o "attività di formazione"?

pubblicato 30 settembre 2014

L'iniziativa è il progetto.

11. La dicitura del timbro indicata: "Piano di Azione Coesione e indicazione della Linea di intervento" è intesa per le spese sostenute con le risorse FAR in quanto per le spese sostenute con le risorse PON si deve usare un dicitura diversa? Cosa si intende per linea di intervento?

pubblicato 30 settembre 2014

La dicitura a pag. 7 è stata oggetto di rettifica e in ogni caso la documentazione deve essere annullata con il timbro del PON (unicamente nel caso di spese sostenute in area convergenza).

Il soggetto che rendiconta deve apporre su ogni documento originale giustificativo di spesa (fattura, ricevuta, busta paga, ecc.) il timbro "P.O.N. Ricerca e Competitività" 2007 – 2013 per le Regioni della Convergenza Codice Progetto \_\_\_\_\_ finanziato a valere sull'ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali". - Importo esposto a rendiconto € \_\_\_\_\_".

12. Per quanto tempo si dovrà conservare la documentazione di spesa?

pubblicato 30 settembre 2014

Come previsto dal disciplinare, art. 3 "Obblighi dei soggetti beneficiari", il soggetto beneficiario è obbligato a tenere a disposizione del MIUR – per ulteriori 5 anni dalla data dell'ultima erogazione – tutta la documentazione di progetto nelle sedi di ciascun Soggetto beneficiario;

13. Le consulenze svolte da soggetti terzi aventi sede legale ed operativa nelle aree convergenza ed in tali aree effettivamente svolte, a quale contribuzione pubblica sono sottoposte?

pubblicato 29 settembre 2014

I servizi di consulenza e i servizi equivalenti erogati dai soggetti terzi sono imputabili come costi sostenuti dai soggetti proponenti nei limiti previsti dall'art. 4 comma 12 dell'Avviso.

14. Ai fini della compilazione della Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria, come sarà calcolato il primo parametro?

pubblicato 29 settembre 2014

*Ai fini della compilazione della Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria, il primo parametro sarà calcolato secondo la seguente formula:*

$$CN > \frac{(CP_{FAR} - I_{87,5}) + (CP_{PON} - I_{37,5})}{2}$$

*Legenda:*

**CN:** capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

**CP<sub>PON</sub>:** somma dei costi complessivi delle attività svolte in area convergenza del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593.

**I<sub>37,5</sub>:** In tal caso l'agevolazione ministeriale minima è pari al 37,5 % del costo del progetto.

**CP<sub>FAR</sub>:** somma dei costi complessivi delle attività svolte in altre aree nazionali del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593.

**I<sub>87,5</sub>:** In tal caso l'agevolazione ministeriale minima è pari all' 87,5 % del costo del progetto.

15. I Soci industriali di un organismo di ricerca in forma di Consorzio verranno finanziati con le percentuali previste per l'organismo di ricerca?

pubblicato 29 settembre 2014

Le agevolazioni saranno concesse solo ed esclusivamente al soggetto proponente nelle forme e intensità previste per l'organismo di ricerca

16. Progetti di formazione: viene finanziato il 25% nella forma di contributo alla spesa ed il 70% nella forma di credito agevolato?

pubblicato 29 settembre 2014

Come specificato nella FAQ 7.1, gli interventi a favore dei progetti di formazione sono concessi nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. richiamato dall'Avviso 257/Ric del 30 maggio 2012 come modificato dal D.D. 414/Ric del 12 luglio 2012.

17. Un soggetto proponente deve specificare a quale forma di aiuto (credito agevolato/contributo nella spesa) intende accedere?

pubblicato 29 settembre 2014

No, non è richiesta questa specifica. Forme e intensità di aiuto variano e sono concesse secondo quanto stabilito dal DM 593/2000 e ss.mm.ii.

18. L'intensità dell'aiuto ai "soggetti terzi" ed ai "consulenti" va calcolata nelle medesime modalità dei "soggetti proponenti"?

pubblicato 29 settembre 2014

I servizi di consulenza e i servizi equivalenti erogati dai soggetti terzi sono imputabili come costi sostenuti dai soggetti proponenti nei limiti previsti dall'art. 4 comma 12 dell'Avviso. Tali costi costituiscono delle spese ammissibili dei soggetti proponenti.

19. Quale agevolazione ai soggetti Università, Enti di ricerca, ecc.? Esclusivamente nella forma del contributo nella spesa?

pubblicato 29 settembre 2014

Ai soggetti di cui all'art. 5 comma 3 del DM593/00 e ss.mm.ii. è riconosciuta un'agevolazione di intensità pari all'80% dei costi ammissibili sia per le attività di ricerca industriale sia per le attività di sviluppo sperimentale nella forma del contributo nella spesa.

20. Quali aiuti nel caso di soggetti appartenenti sia ad aree convergenza che ad aree extra convergenza?

pubblicato 29 settembre 2014

Forme e intensità di aiuto variano e sono concesse tenendo conto dell'ambito territoriale in cui sono svolte le singole attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

21. Un Consorzio costituito come Organismo di ricerca, i cui soci sono PMI come verrà considerata ai fini dell'intensità dell'aiuto?

pubblicato 29 settembre 2014

Alla società consortile costituita come organismo di ricerca, se rispettate tutte le condizioni previste dalla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato, sarà riconosciuta un'intensità di aiuto pari all'80% dei costi ammissibili, sia per le attività di ricerca industriale, sia per le attività di sviluppo sperimentale.

22. La dotazione finanziaria è sufficiente per tutti i potenziali 9 Cluster finali che otterranno l'ammissibilità alle agevolazioni?

pubblicato 29 settembre 2014

La valutazione prevista è finalizzata al sostegno di un Cluster tecnologico nazionale per ciascun ambito, ferma restando l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5 dell'Avviso.

23. In caso di partecipazione di una Grande Impresa, le PMI beneficerebbero della maggiorazione prevista dal DM 593/2000 e ss.mm.ii.?

pubblicato 29 settembre 2014

No. Ai sensi del DM del 2 gennaio 2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del DM 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni previste per la Piccola Impresa e la Media Impresa (rispettivamente del 20% e del 10%), tutte le imprese co-proponenti, sia in forma congiunta che associata, devono possedere i parametri dimensionali richiesti ed essere pertanto PMI.

24. Che cosa si intende per credito agevolato e contributo alla spesa?

pubblicato 29 settembre 2014

Il contributo alla spesa è una forma di agevolazione concessa a fondo perduto. Il credito agevolato è un finanziamento concesso ad un tasso di interesse più basso di quello di mercato. Ai sensi dell'art. 5, comma 20 del D.M. 593/2000 e ss.mm. e ii. il tasso di interesse del credito è determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, attualmente fissato allo 0,5% fisso annuo. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

25. Qual è la forma di agevolazione relativa alle risorse PON Ricerca e Competitività 2007-2013 Regioni Convergenza?

pubblicato 29 settembre 2014

Le risorse del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 Regioni Convergenza sono pari a 40 milioni di euro e sono interamente concesse nella forma di contributo nella spesa.

26. Quali sono le forme e le intensità di agevolazione previste per le attività di ricerca, sviluppo sperimentale e formazione?

pubblicato 29 settembre 2014

Per le attività svolte in area extra convergenza le agevolazioni riconosciute ai soggetti di cui all'art. 5 comma 1 del DM593/00 saranno concesse nella forma del CREDITO AGEVOLATO e del CONTRIBUTO NELLA SPESA. In particolare:

1. Attività di ricerca industriale: - 20% dei costi giudicati ammissibili nella forma di contributo nella spesa; - 75% dei costi giudicati ammissibili nella forma di credito agevolato.
2. Attività di sviluppo sperimentale - 10% dei costi giudicati ammissibili nella forma di contributo nella spesa; - 70% dei costi giudicati ammissibili nella forma di credito agevolato.

L'agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, attualmente fissato allo 0,5% fisso annuo. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

Tali intensità potranno essere aumentate in funzione della tipologia del soggetto e in presenza di specifiche fattispecie di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 comma 21 del DM593/2000 e ss.mm.ii., come di seguito indicato.

Per i progetti presentati da PMI, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, sia per le attività di ricerca che per le attività di sviluppo sperimentale.

A tal fine, per i progetti proposti congiuntamente o in forma associata da più imprese, ovvero per i progetti presentati da reti di imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette.

A concorrenza di un'intensità massima dell'80% in ESL, l'intensità d'aiuto è aumentata del 15%:

- se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra soggetti art. 5. comma 1 a) b) c) d) e) del DM 593/00 e ss.mm.ii. (partecipazione > 50%) indipendenti l'uno dall'altro a condizione che: i) nessuno dei soggetti indicati sostenga da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto; ii) il progetto preveda la collaborazione di almeno una PMI oppure

- se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui all' art. 5. comma 1 a) b) c) d) e) del DM 593/00 ss.mm.ii. (partecipazione > 50%) con Università, Enti di ricerca, ENEA, ASI e altri organismi di ricerca (art. 5 comma 3 DM 593/00 ss.mm.ii.) a condizione che: i) l'Università, l'Ente o l'Organismo di ricerca sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto; ii) l'Università, l'Ente o l'Organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta.

Il riconoscimento delle suddette maggiorazioni avverrà nella forma del contributo della spesa con contestuale diminuzione dell' agevolazione riconosciuta nella forma del credito agevolato.

Ai soggetti di cui all'art. 5 comma 3 del DM593/00 e ss.mm.ii. sarà invece riconosciuta un'agevolazione di intensità pari all'80% dei costi ammissibili sia per le attività di ricerca industriale sia per le attività di sviluppo sperimentale.

Gli interventi a favore dei progetti di formazione sono concessi nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

Per le attività svolte in area convergenza le agevolazioni riconosciute ai soggetti di cui all'art. 5 comma 1 del DM593/00 e ss.mm.ii. saranno concesse nella forma del CONTRIBUTO NELLA SPESA secondo i seguenti tassi di contribuzione:

- 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;
- 25% dei costi giudicati ammissibili, riferibili alle attività di sviluppo sperimentale.

Tali intensità potranno essere aumentate in funzione della tipologia del soggetto e in presenza di specifiche fattispecie di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 comma 21 del DM593/2000 e ss.mm.ii., come sopra indicato.

Ai soggetti di cui all'art. 5 comma 3 del DM593/00 e ss.mm.ii. sarà riconosciuta un'agevolazione di intensità pari all'80% dei costi ammissibili sia per le attività di ricerca industriale sia per le attività di sviluppo sperimentale.

Gli interventi a favore dei progetti di formazione sono concessi nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

Tale misura di agevolazione è collegata all'esigenza prevista dall'Avviso che i destinatari delle attività formative non siano legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte. A tale riguardo, il richiamo dell'Avviso all'art. 8 del DM 593/2000 non è da ritenersi rilevante.



## SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI COSTI

### A.CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

1. Con riferimento al progetto di formazione, la voce di costo del personale può essere aumentata del costo delle spese generali (entro il limite massimo del 50%), così come previsto nel progetto di ricerca e formazione, ma non esplicitato in questo ultimo come voce indipendente perché non consentito dai modelli disponibili per il budget?

pubblicato 09 marzo 2016

In relazione al quesito si conferma che tali spese sono comprensive delle spese generali. (pubblicato nelle FAQ on line il 29 aprile 2015)

2. I registri presenze compilati e firmati dai formandi e dai docenti per ciascun modulo didattico normalmente usati dalle Università sono assimilabili al "Registro delle presenze giornaliera" : questo esonera dall'obbligo di portarli fisicamente a Roma per la vidimazione presso il MIUR?

pubblicato 24 aprile 2015

Si precisa che l'obbligo di vidimazione dei registi riguarda soltanto i corsi di formazione che hanno luogo in area convergenza. A proposito della vidimazione si prega di consultare il documento definitivo delle "Linee Guida", che introduce anche una modalità alternativa. E' possibile utilizzare e personalizzare il "format" scaricabile sul sito PON R&C ([http://www.ponrec.it/notizie/2012/luglio/format\\_form/](http://www.ponrec.it/notizie/2012/luglio/format_form/)).

3. Esistono massimali diversi a seconda se l'attività formativa è sotto forma di lezione frontale oppure di training on the job?

pubblicato 20 novembre 2014

L'avviso Cluster non fornisce indicazioni sulla possibile articolazione oraria del progetto di formazione che è funzione degli obiettivi formativi e delle metodologie che il soggetto attuatore vuole adottare per lo sviluppo dell'intervento formativo

4. Esiste un minimo ed un massimo di ore giornaliere di attività formativa da rispettare? O meglio i beneficiari di una borsa di studio devono recepire un minimo ed un massimo di ore di formazione al giorno?

pubblicato 20 novembre 2014

A tal proposito si segnala il paragrafo F del punto 2 della sezione IV delle LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI – AVVISO N. 257/RIC del 30 maggio 2012.

Si rimanda inoltre alla nota del 10/01/2014 prot.500 avente ad oggetto : Programma Operativo Nazionale “ Ricerca e Competitività” (PON “R&C” ) 2007-2013- Chiarimenti in merito alle modalità di erogazione delle borse di studio per i progetti a valere sugli Avvisi PON

5. Quale è un limite di frequenza accettabile prima di rivalutare l'importo borsa studenti? 5% come Far o regole PON?

pubblicato 03 novembre 2014

A chiusura delle attività formative, l'ETS si esprime su assenze superiori al 5% e sul raggiungimento degli obiettivi formativi (PON e FAR)

6. Una azienda ha affittato un ramo di un'altra azienda a partire da marzo 2014: questa modifica comporterebbe delle integrazioni documentali? Come debbono procedere?

pubblicato 27 ottobre 2014

Con riferimento all'elenco dei documenti richiesti ai soggetti beneficiari per le verifiche propedeutiche alla stipula di disciplinari e contratti, di competenza delle banche, al punto 8 è richiesta la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le eventuali modifiche dell'assetto aziendale intervenute dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e una copia dei relativi atti che attestano tali variazioni. Pertanto, sarà cura del soggetto beneficiario presentare la Dichiarazione con l'attestazione delle modifiche aziendali intervenute unitamente agli atti documentali integrativi.

7. Un ateneo sta approntando sia posti con borsa di dottorato che posti senza borsa di dottorato, intendendo che per questa seconda categoria sarà attivata una borsa di studio annuale, rinnovata poi per i tre anni del corso. Ai fini del progetto vanno bene entrambe le modalità?

pubblicato 27 ottobre 2014

Si conferma che i dottorati, per essere imputabili alla voce di spesa F) costo dei destinatari della formazione, devono essere istituiti con borsa.

Inoltre, nell'ambito di questa voce di costo sono ammissibili le seguenti tipologie di "contratto":

- Assegnazione di borsa di studio;
- Assegnazione di borsa di dottorato.

I costi relativi all'assegno di ricerca sono imputabili alla voce di spesa A) Spese di personale del progetto di ricerca.

8. Circa gli adempimenti per le verifiche propedeutiche alla stipula di disciplinari e contratti in quanto Università non statale legalmente riconosciuta ex lege 243/91 (comunque ente non commerciale) finanziata dal MIUR, siamo sottoposti agli stessi vincoli informativi delle imprese private?

pubblicato 27 ottobre 2014

L'Università non statale è tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento per gli enti di diritto pubblico.

9. In relazione alla formalizzazione con atto pubblico delle ATI di progetto, anche se non richiesto è comunque possibile indicare nel documento notarile una ATI strutturata con un capofila e i relativi mandanti?

pubblicato 27 ottobre 2014

Sì, è possibile.

10. L'autocertificazione antimafia va prodotta anche per le Università e per il CNR? Inoltre l'autocertificazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, in conformità al Codice Antimafia, va estesa anche ai componenti del Collegio Sindacale ed ai membri dell'Organismo di Vigilanza ?

pubblicato 27 ottobre 2014

L'autocertificazione non va prodotta per CNR e Università in quanto soggetti pubblici.

Per quanto riguarda le autocertificazioni familiari conviventi, se trattasi di Società di capitali, i soggetti sottoposti a verifica antimafia e quindi tenuti alla presentazione di detta autocertificazione, sono: tutti gli Amministratori, il legale rappresentante, direttore tecnico(se presente), membri del collegio sindacale(sia effettivi che supplenti), consiglieri e soggetti che svolgono compiti di sorveglianza, procuratori e – nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro - anche il socio/i di maggioranza (nel caso il socio di maggioranza o unico fosse persona giuridica, necessitano tutte le autocertificazioni familiari conv. riportate sopra).

11. Il regime “de minimis” per i soggetti privati è da considerare? Se sì da quale anno vanno calcolati i 36 mesi precedenti? (dalla data del decreto o dalla data di avvio progetto).

pubblicato 27 ottobre 2014

Occorre precisare che l'Avviso sul potenziamento e sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali, di cui al D.D. n. 257/Ric del 30 maggio 2012, non è un aiuto in forma de minimis come disciplinato dal Reg. della Commissione UE n. 1407/2013.

12. Nell'ambito della formalizzazione in corso dei Capitolati tecnici finalizzata alla stipula dei Disciplinari di concessione e dei relativi Atti d'Obbligo, se un partner, pur mantenendo invariato il proprio budget sia nel totale, sia in termini di tipologia di spesa (Ricerca, Sviluppo, Formazione), nonché in termini di afferenza dei fondi (PON, FAR), proponga spostamenti tra le voci di costo (che in parte implicano anche spostamenti territoriali, ma pur sempre all'interno dello stesso fondo), avendo acquisito il benestare dell'esperto tecnico-scientifico incaricato, si rende necessaria una rettifica al Decreto di concessione già pubblicato (cosa che provocherebbe ovvii rallentamenti, con aggravio di rischio sulla spendibilità dei fondi PON)?

pubblicato 27 ottobre 2014

Ferma restando la necessità di valutazione e approvazione da parte dell'esperto tecnico-scientifico, che è tenuto a redigere in proposito un addendum alla relazione istruttoria sulla rideterminazione dei costi progettuali, lo spostamento tra le voci di costo rende comunque necessaria la rettifica al Decreto di concessione già pubblicato.

Si valuti con l'esperto, se ritenuto opportuno, anche l'ipotesi di richiedere una variante di progetto in fase esecutiva, dopo la contrattualizzazione dei soggetti beneficiari.

13. In che modalità va indicato il supporto del MIUR (es. formato del logo MIUR e manuale di utilizzo, citazione da riportare relativa al supporto del Ministero) all'interno dei materiali di comunicazione dei progetti (quali ad es. locandine di eventi di presentazione, badge di riconoscimento per i partner partecipanti, etc) e nelle attività e nei documenti di disseminazione legati ai risultati degli stessi?

pubblicato 27 ottobre 2014

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 Sezione 1, riguardante gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, tutta la documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica, o comunque di rilevanza esterna, deve riportare i loghi istituzionali previsti e, relativamente ai costi sostenuti in area convergenza, le indicazioni specifiche del PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013, pena la non ammissibilità dei costi correlati.

14. Può il Referente Operativo Scientifico di un progetto essere esterno all'Ente in quanto dipendente di Ente convenzionato senza addebito di costi sul progetto dal parte del proprio datore di lavoro all'ente partecipante al progetto?

pubblicato 16 ottobre 2014

Nel caso specifico, il Referente Operativo Scientifico può svolgere le attività sul progetto senza che necessariamente queste debbano essere valorizzate nel rendiconto.

15. Quali sono le regole da applicare nel caso che il Beneficiario affidi parte di attività a società esterne (in particolare a distretti tecnologici o similari di diritto privato) o a Università (o altri enti di diritto pubblico)?

pubblicato 15 ottobre 2014

Ai sensi della Circolare n. 2 del 02/02/2009, non è possibile delegare la realizzazione dell'intero progetto di Formazione. Si chiarisce che parti di attività progettuali possono essere svolte anche da Soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o, comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative.

16. Nei cluster le borse di formazione sono indirizzate sia ai possessori di laurea di I livello che ai possessori di laurea magistrale?

pubblicato 15 ottobre 2014

Per l'assegnazione delle borse di studio, nell'ambito dell'intervento formativo, l'unico vincolo da rispettare, così come previsto dall'Avviso, all'art. 4 comma 11 "I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte".

17. Un beneficiario stipula di convenzioni ad hoc con le università per l'erogazione di borse di studio, nell'ambito delle quali si stabiliscono oggetto della borsa ed importi, ma con la particolarità che il

soggetto beneficiario non potrebbe mostrare, in sede di rendicontazione, una serie di bonifici al formando, ma un unico bonifico all'università che poi lo girerebbe ai formando a cadenza mensile/bimestrale. Questa modalità è ammissibile?

pubblicato 13 ottobre 2014

Con riferimento alla Voce di spesa F) Costo dei destinatari della Formazione per la rendicontazione del reddito spettante ai formandi deve essere predisposto un contratto per l'assegnazione della borsa di studio contenente l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l'ammontare del reddito lordo.

Nel contratto dovrà essere previsto, inoltre, il pagamento mensile posticipato, subordinato alla regolare frequenza del corso di formazione, e la facoltà di revoca della borsa di studio nel caso di assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo.

Pertanto, il costo relativo è rappresentato da un'apposita borsa di studio, incompatibile con alcun tipo di rapporto lavorativo anche se pregresso. Infatti, secondo quanto disposto dall'Avviso, i destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte (art.4, comma 11, dell'Avviso D.D. N. 257 del 30 maggio 2012). Tale costo sarà costituito dal reddito spettante ai formandi in base alla borsa di studio, maggiorato di eventuali oneri previsti per legge.

Pertanto, i costi relativi a contratto di apprendistato di alta formazione possono essere imputati alla voce di costo A) Spese di personale

18. In caso che un progetto di formazione abbia la necessità di una rimodulazione delle ore previste per alcuni moduli formativi, senza che questo comporti una rimodulazione del budget, è possibile inoltrarvi una richiesta di rimodulazione in questo senso? E quali sono le tempistiche per ottenere un parere dal Ministero?

pubblicato 10 ottobre 2014

Per la rimodulazione è necessario acquisire la valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico incaricato, il quale dovrà anche approvare e trasmettere al MIUR il progetto di formazione rimodulato.

A tal fine si suggerisce di procedere con urgenza come segue:

- a) il Responsabile della formazione formalizza la richiesta e il dettaglio della rimodulazione al MIUR e all'Esperto tecnico-scientifico (da inoltrare via e-mail mettendo in copia conoscenza anche Responsabile di progetto, Referente amministrativo di progetto, Responsabile di Cluster XYZ);
- b) all'acquisizione del parere positivo dell'ETS, trasmette il progetto di formazione rimodulato all'Esperto tecnico-scientifico per la sua valutazione e approvazione;
- c) l'ETS trasmette al MIUR il nuovo progetto esecutivo approvato e siglato in ogni sua pagina, datato e firmato nella pagina finale.

19. Le borse di formazione sono indirizzate sia ai possessori di laurea di I livello che ai possessori di laurea magistrale?

pubblicato 07 ottobre 2014

Per l'assegnazione delle borse di studio, nell'ambito dell'intervento formativo, l'unico vincolo da rispettare, così come previsto dall'Avviso, all'art. 4 comma 11 "I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte".

20. Per un progetto senza contratto firmato, ma partito il 1/1/2013 con scadenza giugno 2015; il ritardo di oltre 18 mesi sarà recuperabile?

pubblicato 30 settembre 2014

Con riferimento al Disciplinare, art. 2 “Termini dell’agevolazione”, eventuali proroghe alla data di conclusione delle Attività Progettuali e/o eventuale posticipo della data di inizio delle stesse devono essere espressamente approvate dal Ministero. Resta fermo che, ai fini del rispetto degli impegni di spesa e degli obblighi di rendicontazione stabiliti dai Regolamenti comunitari in materia di Fondi Strutturali, la data di conclusione delle attività relative alla quota di “Agevolazione PON” è inderogabilmente fissata al 30 giugno 2015. Il termine di presentazione della rendicontazione finale è inderogabilmente fissato al 15 agosto 2015.

21. I destinatari della formazione possono essere anche diplomati (Tecnici)?

pubblicato 30 settembre 2014

La tipologia di destinatari è funzione dell'obiettivo dichiarato dal progetto di formazione che, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., deve essere organico al progetto di ricerca. L'integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano, tenuto conto dell'insieme degli elementi distintivi del progetto di formazione (e quindi anche della tipologia di destinatari) sarà oggetto di verifica da parte degli organi che intervengono nel processo di valutazione. L'unico vincolo espressamente indicato dall'art. 4 comma 11 dell'Avviso, relativo alla condizione dei destinatari, attiene all'assenza di qualsiasi rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto, anche se pregresso. Pertanto, i destinatari della formazione dovranno essere selezionati all'esterno con una procedura di evidenza pubblica che, tuttavia, dovrà fare espresso riferimento al progetto.

22. Nel caso la formazione preveda personale dipendente, il modulo B di Affiancamento può essere inteso come attività progettata ad hoc in cui si sviluppi un progetto applicativo sul campo nell’azienda di appartenenza (i.e. project work)?

pubblicato 30 settembre 2014

Nel caso per personale dipendente si intende personale docente la risposta è positiva, se invece per personale dipendente si intendono i destinatari della formazione il caso non è consentito dall’Avviso ai sensi dell’art.4, comma 11.

23. Il modulo A per apprendimento teorico, da fare obbligatoriamente presso strutture di ricerca pubbliche, deve essere almeno pari al 25% del costo totale del progetto formativo. Tuttavia, nella modulistica allegata al DM 593/2000 “Note per la redazione della documentazione”, viene indicato che l'apporto delle strutture obbligatorie deve essere superiore al 25% delle ore di didattica complessive. Quale delle due indicazioni è quella corretta?

pubblicato 30 settembre 2014

Per quanto riguarda il modulo A, non vi è contraddizione tra le due indicazioni. Le ore di didattica, infatti, potrebbero costituire soltanto una parte del costo totale del progetto formativo.

24. Le consulenze svolte da una PMI in qualità di soggetti terzi concorrono al raggiungimento della quota minima del 15% che secondo l'avviso deve essere obbligatoriamente svolta da PMI?

pubblicato 30 settembre 2014

No

25. L'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 specifica quale percentuale di costo minima deve essere sostenuta da PMI su ciascun progetto. Ma quante PMI devono partecipare ad ogni progetto?

pubblicato 30 settembre 2014

L'Avviso non pone limiti alla partecipazione di PMI, fermo restando quanto indicato all'art. 4, comma 3 dell'Avviso.

26. Il Bando pone un vincolo sulle spese per consulenze di terzi, che non possono superare il 10% dei costi ammissibili. Tale vincolo si applica solo a quanto speso nell'ambito delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, oppure deve essere considerato anche nell'ambito del progetto di Formazione?

pubblicato 30 settembre 2014

Il vincolo del 10% sulle spese per servizi di consulenza o servizi equivalenti si applica alle sole attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

27. Se ad un progetto di formazione prendono parte diverse Università come soggetti proponenti, la sede del progetto può essere solo una delle suddette Università? In questo caso i docenti appartenenti alle altre Università possono partecipare alla didattica?

pubblicato 30 settembre 2014

Sì, è possibile. L'organizzazione del progetto di formazione è lasciata alla libera scelta dei proponenti e, al pari di altri aspetti, costituirà oggetto di valutazione.

28. Con riferimento al progetto di ricerca, sez. 8.4, le ricadute occupazionali dirette relative al centro di ricerca sono da intendersi per le unità di Ricerca e Sviluppo di università e imprese coinvolte nel progetto ovvero per i soli centri di ricerca universitari?

pubblicato 30 settembre 2014

In riferimento alle ricadute occupazionali, il progetto di ricerca dovrà evidenziare la capacità di generare nuova occupazione nel suo complesso, aspetto che costituirà oggetto di valutazione.

29. Il valore del 25% del costo totale del progetto formativo per il modulo A è da intendersi come "almeno il 25%"?

pubblicato 30 settembre 2014

Il valore è da intendersi come "almeno il 25%",

30. E' possibile includere nelle attività di formazione gli assegni di ricerca di durata annuale e/o triennale coerenti con le tematiche di ricerca previste dal progetto?

pubblicato 30 settembre 2014

No, gli assegni di ricerca non sono ammissibili ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.

31. Il modulo di affiancamento, modulo B, può prevedere che parte del programma sia svolto da personale universitario?

pubblicato 30 settembre 2014 SÌ, è possibile, fermo restando che questo aspetto sarà oggetto di valutazione.

32. La docenza di un modulo, in particolare del modulo C, può essere svolta al 100% da un consulente?

pubblicato 30 settembre 2014

Sì, è possibile, fermo restando che uno degli elementi di valutazione del progetto di formazione è la qualificazione delle strutture partecipanti alla formazione.

33. Un soggetto terzo, quindi consulente dei partecipanti, può risultare responsabile del progetto di formazione?

pubblicato 30 settembre 2014

Sì, un soggetto terzo può essere responsabile del progetto di formazione.

34. Esiste un limite minimo per la durata del soggiorno all'estero da prevedere durante il periodo di formazione?

pubblicato 30 settembre 2014

No, l'Avviso non pone alcun limite alla durata del periodo di soggiorno presso Università straniere, fermo restando il limite massimo dei 36 mesi previsto per l'intero percorso formativo.

35. E' possibile proporre come attività di formazione un Master?

pubblicato 30 settembre 2014

Sì, è possibile

36. Il limite massimo di 8 soggetti proponenti per progetto si riferisce ai soli partner industriali o include anche Università e Istituti Universitari statali e/o Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall' Amministrazione Pubblica Centrale?

pubblicato 30 settembre 2014

Si ribadisce che il limite massimo di 8 proponenti per progetto non si riferisce ai soli soggetti industriali, ma riguarda tutti i soggetti proponenti ammissibili all'Avviso.

37. In merito al tema delle collaborazioni internazionali, che forma deve avere l'accordo?

pubblicato 30 settembre 2014

L'Avviso non richiede che l'accordo di collaborazione internazionale sia siglato in una forma particolare ed univoca. Oggetto di valutazione saranno, invece, i contenuti dell'accordo.

38. L'Avviso recita che i soggetti di natura industriale dovranno farsi carico direttamente di almeno il 50% dei costi complessivi riferibili alle attività di ricerca, formazione e sviluppo sperimentale. Si intende il 50% di ogni singola voce (ricerca, sviluppo sperimentale e formazione) o della loro somma totale?

pubblicato 30 settembre 2014



Ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012, i soggetti di natura industriale devono farsi carico di almeno il 50% dei costi complessivi di ciascun progetto, derivanti dalla somma totale di attività di ricerca, sviluppo sperimentale e formazione.

39. Supponendo la costituzione di una o più ATI composte da grandi imprese e da una o più PMI, come è possibile rispettare il vincolo del 15% a carico delle sole PMI? E' possibile indicare la quota di partecipazione di ciascuna PMI, sia essa in ATI o non, in maniera che il totale rispetti il suddetto valore?

pubblicato 30 settembre 2014

In caso di costituzione di una o più forme associate, che figurano come unico proponente ai fini della presentazione del progetto di ricerca, il sistema SIRIO richiederà comunque la compilazione di una distinta scheda soggetto e di una distinta scheda costi per ciascuno dei componenti la forma associata. Ciò permetterà di verificare il rispetto del vincolo del 15% di costi progettuali a carico delle PMI.

40. I percorsi formativi devono necessariamente prevedere periodi di soggiorno presso Università straniere di riconosciuto livello qualitativo?

pubblicato 30 settembre 2014

Sì, Ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012

41. E' ammissibile la presentazione di un progetto che ha già ricevuto un finanziamento pubblico?

pubblicato 30 settembre 2014, [ aggiornato il 14 dicembre 2016 ]

L'oggetto a cui il costo è riferito non deve avere già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale;

42. E' possibile proporre come attività di formazione dei corsi di dottorato di ricerca? è possibile effettuare la rendicontazione della suddetta attività formativa oltre il limite dei 36 mesi?

pubblicato 30 settembre 2014

La borsa di studio per i dottorati, come per i master, è ammissibile nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso D.D. 257/Ric e dal D.M. 593/2000, fermo restando che il percorso formativo deve prevedere la seguente struttura: - un modulo A (pari al 25% del costo totale) per apprendimento teorico da fare obbligatoriamente presso strutture di ricerca pubbliche; - un modulo B di affiancamento in azienda; - un modulo C per apprendimento di conoscenza di programmazione e gestione strategica. Per quanto concerne la tempistica complessiva (dal percorso istitutivo alla rendicontazione dell'attività formativa) è tuttavia obbligatorio rispettare il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'Avviso.

43. La partecipazione ai progetti del Cluster Tecnologico Nazionale su determinate aree applicativo-tecnologiche può pregiudicare una futura partecipazione ai grandi programmi di finanziamento europei che riguardano gli stessi temi pur avendo obiettivi di ricerca differenti?

pubblicato 30 settembre 2014

No, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato.

44. Se la partecipazione finanziaria a ciascuno dei progetti prevede una percentuale di almeno il 50% a carico dei soggetti industriali e di almeno il 35% a carico di Università ed Enti di Ricerca, questo vuol

dire che il restante 15% viene coperto da altri soggetti? Oppure interviene direttamente il MIUR nella misura del 15%?

pubblicato 30 settembre 2014

Il Decreto Direttoriale 414/Ric del 12 luglio 2012 modifica l'art. 4 comma 3 dell'Avviso, prevedendo una quota di almeno il 20% a carico di Università ed Enti di Ricerca. Nel caso in cui il partenariato tra soggetti di natura industriale e Università / Enti di Ricerca non copra il 100% dei costi del progetto, l'eventuale quota eccedente, fino al massimo del 30% del costo complessivo, deve essere coperta da altri soggetti proponenti, comunque ammissibili ai sensi dell'art. 5 del DM 593/2000 e ss.mm.ii. Il MIUR non sostiene i costi del progetto ma interviene mediante la concessione di agevolazioni nelle forme e nelle intensità di aiuto definite dalla normativa vigente richiamata dall'Avviso (art. 6 comma 3 del D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012)

45. Una azienda può sostenere spese sino a 7,5 Mln di Euro nell'ambito dello stesso Cluster. Siccome ognuno dei 4 progetti deve avere un valore tra i 10 e i 12 Mln di Euro, la restante parte di costi deve essere sostenuta da altre imprese ed enti. E' corretto?

pubblicato 30 settembre 2014

Sì, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità dei soggetti, di cui all'art. 5 comma 1 del DM 593/2000, e delle forme di partecipazione previste all'art. 4 dell'Avviso.

46. In riferimento all'Avviso 257/Ric. del 30/05/2012, quali sono i destinatari della formazione?

pubblicato 30 settembre 2014

Ai fini del presente Avviso, per destinatari della formazione si intendono i soggetti formandi, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, non legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto (art. 4 co. 11 dell'Avviso).

47. Come devono essere ripartiti i costi di un progetto tra i vari soggetti proponenti per poter essere ammessi alle agevolazioni previste dall'Avviso?

pubblicato 30 settembre 2014

Ai fini della presentazione di ciascun progetto, è obbligatorio costituire un partenariato che deve rispettare i requisiti previsti all'articolo 4, comma 3, dell'Avviso DD 257/Ric. del 30 maggio 2012. Tenuto conto dei limiti della partecipazione indicati dal medesimo articolo si osserva come la quota di attività, pari al massimo al 15 % del costo complessivo possa essere realizzata da altri soggetti ammissibili in base all'art. 5 del DM 593/2000 e ss.mm.ii.

48. Quale deve essere il costo complessivo di ognuno dei 4 progetti?

pubblicato 30 settembre 2014

Ciascun progetto deve prevedere attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione per un costo complessivo non inferiore ai 10 milioni di euro e non superiore ai 12 milioni di euro (D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012, art. 4 comma 3).

49. I progetti di ricerca da realizzare nel quadro di accordi di collaborazione internazionale debbono essere oggetto di finanziamenti comunitari o possono essere sostenuti in completa autonomia da organismi, internazionali, sia pubblici che privati?

pubblicato 30 settembre 2014

No. I progetti dovranno caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività e degli obiettivi dichiarati e inoltre ai fini dell'ammissibilità le attività previste nei progetti non devono essere oggetto di altri finanziamenti nazionali e/o comunitari.

50. I soggetti industriali possono presentare più di un progetto di ricerca nell'ambito dello stesso Cluster?

pubblicato 30 settembre 2014

Sì. I soggetti di natura industriale, di cui all' art. 5 comma 1 lettere da a) a d) del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., possono presentare più progetti nell'ambito di uno o più cluster. Resta fermo che il totale dei costi sostenuti da ciascun soggetto proponente, anche con riferimento a più progetti dello stesso Cluster, non superi i 7,5 milioni di euro.

51. Dove devono essere realizzati i quattro progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione afferenti ad un Cluster?

pubblicato 30 settembre 2014

I progetti potranno svolgersi su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito di ciascun progetto, la localizzazione delle singole attività realizzate determinerà l'imputazione geografica dei relativi costi.

52. Esistono dei criteri specifici per identificare l'area di appartenenza di un progetto oppure la decisione è lasciata al Cluster che definisce le proprie finalità attraverso il Piano di Sviluppo e quindi i progetti?

pubblicato 30 settembre 2014

Tali scelte rientrano nell'autonoma facoltà decisionale dei proponenti del Cluster.

53. L' art. 4 comma 5 dell'Avviso 257/Ric afferma che almeno 2 dei 4 progetti proposti debbono essere realizzati nel quadro di accordi di collaborazione internazionale. Si intende che ai progetti devono partecipare anche eventuali soggetti internazionali?

pubblicato 30 settembre 2014

Non necessariamente. I soggetti internazionali che intendono partecipare in qualità di soggetti proponenti di un progetto devono essere soggetti ammissibili ai sensi del DM 593/2000 art. 5 e ss.mm.ii. e disporre di una stabile organizzazione nel territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità di origine.

54. Che cosa intende l'Avviso 257/Ric, art. 4 comma 5, per progetti realizzati nel quadro di accordi di collaborazione internazionale?

pubblicato 30 settembre 2014

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DD 257/Ric del 30 maggio 2012, almeno 2 dei 4 Progetti presentati ai fini della domanda per la concessione di agevolazioni devono essere realizzati nel quadro di accordi di collaborazione internazionale. Almeno 2 dei Progetti dovranno cioè costituire il contributo, realizzato sul territorio nazionale, all'attuazione di un programma di ricerca internazionale, concepito e formalizzato nell'ambito di un accordo di collaborazione. Il progetto nazionale deve caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività e degli obiettivi dichiarati. I progetti di cui sopra potranno afferire ad uno o più Accordi di collaborazione internazionale. Tali accordi potranno essere già stipulati o in

fase di avvio. In entrambi i casi alla presentazione della domanda occorrerà allegare copia dell'Accordo già stipulato oppure la Dichiarazione di intenti oppure la descrizione dell'Accordo da realizzare.

55. La domanda per la concessione delle agevolazioni deve essere presentata dall'Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster e ricomprendere un Piano di Sviluppo Strategico quinquennale e 4 Progetti di Ricerca Industriale: si tratta del numero massimo o di un numero fisso?

pubblicato 30 settembre 2014

Si tratta di un numero obbligatorio e vincolante ai fini della presentazione della domanda. Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'Avviso, almeno 2 progetti devono essere realizzati nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in essere o in fase di avvio.

## SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI COSTI

### B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

1. In merito ai costi di subcontraenza dei soggetti beneficiari della misura: E' corretto attribuire la competenza territoriale dei suddetti costi alla Regione di riferimento della sede operativa del soggetto beneficiario?

pubblicato 26 ottobre 2016,

Si conferma che è corretto attribuire la competenza territoriale dei suddetti costi alla Regione di riferimento della sede operativa del soggetto beneficiario.

2. È possibile inserire a costo nella categoria "A.2) personale non dipendente" il lavoro di ricerca e sviluppo svolto da un collaboratore con CONTRATTO di COLLABORAZIONE COORDINATO E CONTINUATIVO A CARATTERE PROFESSIONALE nel rispetto dell'art. 2222 cod. civ e ss.? Tale richiesta è motivata dal fatto che, come previsto dalle linee guida, il collaboratore pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione (trattasi di libero professionista con partita IVA) svolge attività lavorative in modo continuativo ed emette fattura a fronte del lavoro svolto per il progetto. Si sottolinea, a comprova della natura continuativa del rapporto, che la collaborazione è certificata da enti preposti. Il contratto si configura come una Co.Co.Co, ma, essendo il collaboratore a P.IVA, quest'ultima attrae tutti i compensi erogati nell'ambito della sua attività professionale ed è quindi obbligato a emettere fattura.

pubblicato 25 ottobre 2016,

Non è possibile inserire il costo nella categoria "A.2) personale non dipendente" così come da Linee guida Sezione IV – A.2.1. che prevede come ammissibili solo le seguenti forme contrattuali:

- collaborazione coordinata e continuativa (art. 34 Legge 342/00)[1];
- contratti di collaborazione a progetto (art. 61 e ss. contenuti nel Titolo VII del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii.[2]);

Inoltre non è possibile inserire il costo nella categoria "A.2) personale non dipendente" dei collaboratori a partita iva.

[1] Artt.1, 2, 3 della Circolare n. 4 del 15 luglio 2004 (Dipartimento della Funzione Pubblica). Con tale Circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è espresso in materia di collaborazione coordinata e continuativa nella Pubblica Amministrazione.

[2] La Legge n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) è intervenuta a modificare la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D. Lgs. n.276/2003 e la Circolare del 11 dicembre 2012, n. 29 del Ministero del lavoro avente ad oggetto: Legge n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) - collaborazione coordinata e continuativa a progetto – indicazioni operative per il personale ispettivo.

3. In relazione ai calcoli dei costi orari e delle Spese generali va usata la base dati del 2015 o la base dati del primo semestre 2016?

pubblicato 25 ottobre 2016,

I costi in oggetto devono essere calcolati sulla base dei computi riconducibili all'ultimo bilancio approvato.

Vedasi anche il documento "Linee Guida – Sezione Attività di ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale, Lettera e) Spese generali".

4. All'interno del progetto di formazione, in caso di incarico a un docente esterno (collaborazione occasionale o professionista con P.IVA) il compenso relativo alla docenza erogata rientra nella voce E.2. È ammissibile il costo relativo al rimborso analitico delle spese di trasferta sostenute dal docente stesso all'interno della voce B.1?

pubblicato 25 ottobre 2016

Si conferma che il costo sostenuto per lo svolgimento di attività di formazione svolta da docenti mediante incarico con P.IVA o collaborazione occasionale rientra nella voce E.2 Altri servizi di consulenza, a condizione che le attività didattiche in questione (docenza e tutoraggio) non siano fornite da strutture universitarie (pubbliche o private, nazionali o internazionali) e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30/11/1993, n.593, ivi compresi ENEA e AS. (vedi pag. 48 delle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili – release 2.0).

Si precisa che, in ambito di consulenza, il costo deve essere documentato da contratto ed è da considerarsi onnicomprensivo: pertanto, non è prevista distinta rendicontazione per le spese di trasferta dei docenti.

5. la spesa relativa alle rate della borsa di studio dello studente con borsa rinunciatario del "Corso Tecnico", fin qui erogate sulla base della regolare frequenza del corso fino al 31/08/2016, è ammissibile ai fini della rendicontazione.

pubblicato 25 ottobre 2016

Ai sensi delle Linee Guida (pag. 50), non è ammissibile ai fini della rendicontazione la spesa relativa alle rate della borsa di studio già erogate, in quanto lo studente rinunciatario non ha conseguito gli obiettivi individuati dal piano formativo.

6. Risulta possibile, ai fini della rendicontazione del progetto, trasferire la quota residua della borsa non ancora erogata, dallo studente con borsa rinunciatario del "Corso Tecnico" al primo studente senza borsa in graduatoria nel "Corso Tecnico-Ricercatore", non essendoci studenti frequentanti senza borsa nel "Corso Tecnico"? Si precisa che entrambi gli studenti senza borsa del "Corso Tecnico-Ricercatore" hanno regolarmente frequentato le attività dal giorno di avvio (4 aprile 2016) e la loro presenza è stata regolarmente registrata nei registri del Corso suddetto

pubblicato 25 ottobre 2016

Si conferma la possibilità di trasferire la quota residua della borsa di studio in capo al primo studente senza borsa in graduatoria per il "Corso Tecnico-Ricercatore", previa rimodulazione del Capitolato tecnico della formazione, che dovrà essere vistato in ogni pagina, firmato e trasmesso al MIUR dall'Esperto tecnico-scientifico. In fase di rendicontazione si dovrà dare evidenza della regolare formalizzazione attraverso quanto previsto ai sensi delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, Sezione IV, sub f) Costo dei destinatari della formazione (pag. 50).

7. Alla voce A) costo del personale docente viene indicato che “la voce comprende personale dipendente e non, direttamente impegnato nello svolgimento di attività ...di coordinamento e gestione (selezione dei formandi, organizzazione e gestione...nonché preparazione dell’attività didattica), ai fini della corretta rendicontazione il quesito è se sia necessario: • Scorporare le ore svolte per la preparazione dell’attività didattica dal numero di ore complessivo che nel mese il docente ha svolto e dichiarare tale effort e relativo costo attraverso la voce di costo “F\_A.1.2. personale dipendente docente per gestione” • Documentare lo svolgimento delle ore di preparazione attraverso timesheets. Da questi timesheets avremo quindi un numero di ore mensili complessivo che comprende in parte le ore impiegate in attività didattica diretta (lezione frontale o esercitazioni o affiancamento in laboratorio, come da registro presenze) e in parte in attività preparatoria alla didattica.

pubblicato 08 luglio 2016

Alla voce A) costo del personale docente viene indicato che “la voce comprende personale dipendente e non, direttamente impegnato nello svolgimento di attività ...di coordinamento e gestione (selezione dei formandi, organizzazione e gestione...nonché preparazione dell’attività didattica), ai fini della corretta rendicontazione è necessario documentare lo svolgimento delle ore di preparazione attraverso timesheets.

8. Nel caso in cui un corso di dottorato finanziato attraverso il progetto preveda espressamente (nel capitolato tecnico) l’attivazione del training on the job presso un’azienda che fa parte del progetto di ricerca (non localizzata nella stessa regione del beneficiario che ha in capo i dottorandi ma in altra regione) è possibile rendicontare le spese di trasferta del dottorando come da linee guida voce B.2 pag 42? Nello specifico, sono ammesse le spese di viaggio dalla sede dell’Università beneficiaria del finanziamento all’azienda che ospita lo studente per il training on the job? Inoltre dovendo lo studente permanere nella sede dell’azienda per un periodo di tempo prolungato, sono ammissibili le spese di vitto e alloggio? Vale anche in questo caso il limite di 70 euro/gg previsto per i corsi residenziali?

pubblicato 08 luglio 2016

Si conferma che i costi di trasferta dei dottorandi che svolgono attività di “Training on the job” o “Stage” presso aziende, qualora previste dal capitolato tecnico approvato, sono ammessi in capo all’università soggetto attuatore del progetto formativo.

L’università può rendicontare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal budget progettuale e dai massimali indicati nelle "Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili", pag.42, voce B.2 - Spese di trasferta dei destinatari della formazione:

- le spese di viaggio dalla sede dell’Università all’azienda che ospita il formando;
- le spese di vitto e alloggio.

9. Esiste il riconoscimento dei costi di trasferta dagli studenti per attività formative condotte all’estero? Segnalo la questione perché il bando stesso prevedeva l’obbligatorietà di svolgere periodi di soggiorno presso Università straniere di riconosciuto livello qualitativo. Quest’obbligo, a seconda dei progetti si è tradotto in diverse modalità: dalla partecipazione a convegni/conferenze di prestigio, alla partecipazione a summer school all’estero e/o a periodi, anche lunghi, di affiancamento presso ricercatori di università estere che operano sui medesimi temi di progetto (nel caso dei dottorati) per imparare a condurre attività di ricerca nel settore di riferimento.

pubblicato 08 luglio 2016.

Le spese relative ai periodi di soggiorno all'estero sono ammissibili, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso 257/Ric del 30 maggio 2012 e dalla normativa di riferimento, come specificato nelle Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili (vedi Sezione IV / Attività di formazione, in part. lettera f). In particolare, si tenga presente che le spese debbono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e che attività e costi debbono essere già previsti nell'ambito del capitolato tecnico approvato.

Nessuna maggiorazione potrà essere riconosciuta in termini di agevolazione per i "costi dei destinatari", se non rimodulando preventivamente le voci di costo interne alla stessa formazione, a parità di costi complessivi. E fermo restando il tetto massimo delle agevolazioni, stabilito dal decreto di concessione, e il rispetto dei vincoli previsti dall'Avviso.

10. In relazione ai costi del personale viene richiesto tra i giustificativi di spesa di fornire la quietanza del versamento degli oneri previdenziali (MOD F24) nonché il prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri per la quota di competenza del personale impiegato nel progetto. Considerato che risulta estremamente oneroso in termini di impegno ricavare i dati e produrre tali prospetti (soprattutto nell'ambito di Grandi Aziende con centinaia di dipendenti) e che attraverso il certificato DURC è possibile verificare se i singoli soggetti hanno regolarmente corrisposto e contribuiti di legge o contrattuali, ai fini della semplificazione è possibile evitare l'elaborazione di tale prospetto?

pubblicato 08 luglio 2016

Con riferimento al quesito di cui alla mail in calce, si conferma che, come riportato dalle Linee Guida relative all'Avviso Cluster Tecnologici Nazionali, occorre fornire "quietanza di versamento dell'IRPEF relativa alle ritenute d'acconto e quietanza di versamento per oneri previdenziali. In caso di pagamenti cumulativi del modello F24 è necessario fornire il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati predisponendo un prospetto riepilogativo della formazione di tali tributi/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato al progetto".

11. All'articolo 4, paragrafo 8 del Bando è previsto che: "Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività (.....) che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici Nazionali ed Europei. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dei soggetti proponenti, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni e approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei." Tanto premesso, si chiede conferma che il citato divieto di cumulo riguardi soltanto il cumulo con altri incentivi qualificabili come aiuti di stato e che pertanto l'incentivo in oggetto sia cumulabile, per le stesse spese, con il credito d'imposta di cui all'art. 18 del D.L. n. 91/2014, il quale è una norma a carattere generale che non costituisce aiuto di stato e che di per sé non prevede alcun divieto di cumulo con altre agevolazioni .

pubblicato 25 maggio 2016

Per quanto attiene all'Avviso 257/Ric del 30 maggio 2012 e ss.mm.ii., si segnala che la normativa di riferimento rimane quella prevista dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n.297 e disciplinata dal D.M. dell'8 agosto 2000 n.593 e ss.mm.ii., come transitoriamente disposto ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2013 n. 115. In particolare, per quanto concerne la disciplina sulla cumulabilità delle



agevolazioni in favore delle attività di ricerca e sviluppo, si richiama il decreto ministeriale del 3 settembre 2008 n.864/Ric, il quale detta le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni.

Ad ogni buon conto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è l'organo competente ad individuare le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché per le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, delle cause di decadenza e di revoca del beneficio e delle modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

12. Dal momento che la normativa relativa ai dottorati di ricerca (in particolare l'art. 7 comma 1 lettera b del DM 224 del 30/04/1999 e l'art. 9 comma 2 del DM 45 del 08/02/2013) precisa che l'importo della borsa di studio da erogare è determinato in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dai decreti Ministeriali, sarà possibile esporre alla voce "Costi dei destinatari", un costo maggiore rispetto a quello preventivato?

pubblicato 25 maggio 2016

Il decreto di concessione fissa la forma e la misura delle agevolazioni a valere sui diversi fondi di copertura del Progetto. Pertanto, il valore delle agevolazioni indicate dallo stesso non può essere aumentato.

In considerazione di un aumento della voce "Costi dei destinatari", sarà necessario valutare - da parte vostra- la preventiva richiesta di rimodulazione delle voci di costo esclusivamente interne alla Formazione, fermo restando il totale complessivo del budget delle attività di Formazione come da decreto di concessione e il rispetto dei vincoli posti dal bando stesso

13. Con riferimento al progetto di formazione, sono ammissibili i costi del personale docente per attività di docenza, tutoring, coordinamento, gestione e preparazione dell'attività didattica?

pubblicato 09 marzo 2016

Sono ammissibili in riferimento al personale dipendente direttamente impegnato nello svolgimento delle attività di cui al progetto di formazione (docenza e tutoring) nonché di coordinamento e gestione (selezione dei formandi, organizzazione e gestione dei corsi, nonché preparazione dell'attività didattica).

14. Sono ammissibili costi di personale per la preparazione di attività didattica da parte di personale con competenze specifiche sulla formazione al fine di ottimizzare le modalità di erogazione dei contenuti e di verifica dell'apprendimento?

pubblicato 09 marzo 2016

Non sono ammissibili spese forfettarie ed è indispensabile supportare gli importi di spesa rendicontati con la documentazione analitica delle spese. Non sono, altresì, ritenute ammissibili le spese telefoniche, frigo bar e similari. La procedura a cui attenersi è quindi quella evidenziata nelle linee guida (pag.36 e 37) e nelle faq on line (<https://sites.google.com/site/faqctn01/>)

15. Nelle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili si dice che i progetti devono prevedere attività di formazione il cui costo complessivo sia non inferiore al 10% dei costi del progetto di ricerca. In primo luogo ci servirebbe capire se tale vincolo del 10% debba essere rispettato anche in fase di rendicontazione delle spese. Qualora la risposta fosse positiva, cioè fosse necessario che il progetto di formazione rendiconti almeno il 10% del progetto di ricerca, vi chiediamo quale conseguenze avrebbe il non rispetto di tale vincolo in fase di rendicontazione: se la parte di formazione non riuscisse a rendicontare il 10% del progetto di ricerca, ne verrebbe penalizzato in percentuale anche il progetto di ricerca che vedrebbe ridotto il proprio contributo? Oppure verrebbe messo a rischio l'intero finanziamento del progetto?

pubblicato 09 marzo 2016

A conclusione della rendicontazione, la percentuale dei costi sostenuti e rendicontati per attività di formazione, deve risultare uguale alla percentuale derivante dal rapporto fra i costi di formazione e i costi di ricerca, evidenziati dalla Scheda costi allegata al Decreto di concessione.

Resta fermo che per i costi sostenuti, rendicontati e giustificati in modalità differente rispetto a quanto sopra descritto, sarà competenza degli organi di controllo preposti, verificarne l'ammissibilità sulla base della documentazione resa disponibile dal soggetto beneficiario.

16. Nei progetti di formazione la delega di attività di coordinamento/segreteria organizzativa di norma sono vietate. E' possibile attribuire parte di attività di coordinamento o project management di progetti formativi ad aziende collegate senza rientrare quindi nei vincoli della delega.

pubblicato 08 marzo 2016

Non è possibile attribuire parte di attività di coordinamento/segreteria organizzativa o project management di progetti formativi ad aziende collegate senza rientrare nei vincoli della delega (vedi Linee Guida pag. 36).

17. Delucidazioni sulla corretta imputazione delle seguenti spese. Per il progetto di formazione: 1. L'acquisto di notebook forniti ai formandi, va inserito alla voce "D) Strumenti e attrezzature di nuovo acquisto da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione" ? 2. Il loro costo (considerando che il costo unitario è inferiore a € 516,46 IVA compresa) verrà riconosciuto totalmente come avviene in altri progetti? Per il progetto di ricerca: Una licenza SW valida un anno - considerando che in realtà si tratta di una chiave di accesso via web a banche dati - va imputata alla voce "B.2 Risultati di ricerche, brevetti, diritti di licenza, software specifico" o, dato che non si tratta di acquisto SW, alla voce "Altri costi di esercizio"?

pubblicato 25 novembre 2015

- La voce D "Strumenti e attrezzature di nuovo acquisto" comprende i costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni di nuovo acquisto finalizzate esclusivamente all'attività didattica che verranno utilizzate unicamente per il progetto.

Pertanto la relativa spesa può essere riconosciuta limitatamente :

- al periodo di operatività del progetto
- alla quota d'uso effettivamente utilizzata sul progetto.

Il criterio di determinazione del costo rendicontabile per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto è quello della quota d'uso, riconducibile all'utilizzo effettivo e si basa sull'applicazione della seguente formula:

$(AXBXC)XD$

360

Dove - A = costo di acquisto

Dove - B = coefficiente di ammortamento

Dove - C = sono le giornate di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione sul progetto di formazione

Dove - D = la % di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione nell'ambito del progetto

- La voce B. 2 "Risultati di ricerca , brevetti , diritti di licenza , software specifico" comprende tra l'altro i costi relativi a diritti di licenza e software specifico il cui utilizzo deve essere compatibile con la durata dell'attività finanziata e costituire contributo necessario per l'attività di progetto.

18. In seguito a rimodulazione, il budget approvato per la componente "Formazione" di un progetto ammonta a € 84.000, di cui € 57.000 per il personale docente e € 27.000 per i destinatari. Tale somma, però, non è sufficiente per l'attivazione di un'intera borsa di dottorato ad hoc, ma solo per la copertura di un anno. Sarebbe possibile utilizzare quei fondi per coprire il 3° anno di una borsa di dottorato già attiva e in corso, emettendo una Delibera del Collegio Docenti in cui venga chiaramente indicato che, appunto per il 3° anno, il giovane si occuperà di ricerca e riceverà formazione

pubblicato 24 novembre 2015

Questa specifica richiesta ha necessità di essere valutata con dettagliata e specifica motivazione dall'esperto Tecnico Scientifico assegnato al progetto. L'ETS provvederà a trasferire l'esito della valutazione agli Uffici del MIUR per i seguiti di competenza.

19. è possibile rendicontare una fattura relativa ad una prestazione inerente il progetto di formazione anche se questa è stata emessa dopo la data di termine ufficiale del progetto di formazione stesso, fermo restando che la fattura fa riferimento ad una prestazione effettuata e conclusa prima della data di termine

pubblicato 23 novembre 2015

A livello di progetto, le attività progettuali e le relative spese sono ammissibili se sono effettivamente sostenute nel periodo intercorrente fra la data di avvio e la data di chiusura del Progetto, tenuto conto della durata massima di 36 mesi prevista dall' Avviso

20. A fronte di una rinuncia da parte di un formando alla borsa di studio in uno stadio del percorso tale da non permettere il raggiungimento dell'obiettivo previsto, sono da considerarsi comunque ammissibili i seguenti costi PREGRESSI OVVERO GIA' SOSTENUTI (-borsa di studio regolarmente erogata dall'avvio del percorso fino al momento della rinuncia; costi sostenuti dalle strutture ospitanti (personale docente, viaggi, altri costi...)? Il tutto naturalmente nel caso in cui il percorso si

sia svolto con regolarità (assenza inferiori al 5% fino alla data di rinuncia) e a fronte della disponibilità di tutti i giustificativi di spesa.

pubblicato 13 maggio 2015

A fronte della rinuncia da parte di un formando alla borsa di studio in uno stadio del percorso tale da non permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale e laddove le cause della rinuncia non siano imputabili al beneficiario ma al destinatario della formazione, il beneficiario può rendicontare i costi fino al momento della rinuncia. Resta inteso che l'ammissibilità del costo, al momento della rendicontazione, è sottoposto alla valutazione dell'ETS che dovrà verificare almeno l'eventuale raggiungimento, da parte del formando, di un obiettivo intermedio.

21. Nei timesheet per il personale dipendente vanno inseriti i dati relativi all'impegno giornaliero di ognuna delle persone rendicontate. Supponiamo che una persona abbia lavorato al progetto i giorni 4, 14, 20 e 27 del mese di gennaio oppure di tutti i giorni del mese, anche quelli in cui la persona non è stata imputata al progetto? Inoltre: solo per i mesi in cui ha lavorato, o per tutti i 12 mesi del 2014?

pubblicato 13 maggio 2015

Si invita ad attenersi al Format Pubblicato in: Modulistica in itinere Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 - Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali e di compilarlo debitamente in ogni parte come richiesto

22. Relativamente alla rendicontazione del personale docente nel Progetto di Formazione nel capitolato tecnico, così come nelle tabelle di SIRIO caricate a sistema questa voce non è contemplata, ma si parla solamente di Spese di Personale Docente. E' quindi inteso che tali spese sono comprensive delle spese generali, da considerarsi come per il progetto di Ricerca?

pubblicato 29 aprile 2015

In relazione al quesito si conferma che tali spese sono comprensive delle spese generali.

23. Alla luce delle linee guida sono a richiedere le seguenti informazioni relativamente alle procedure di cui alla lettera F) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi: Schede o elenchi di consegna del materiale distribuito.....: si richiede se detto materiale possa essere distribuito a personale che collabora al progetto a titolo gratuito. In caso affermativo si richiede se tali collaborazioni debbano essere formalizzate. Si richiede altresì se tutte le richieste di acquisto debbano essere necessariamente sottoscritte dal Referente di Progetto del singolo Ente o se questi possa delegare e in che forma ad altri parte di questa attività.

pubblicato 27 aprile 2015

Per le spese di cui alla lettera F vale quanto specificato nelle linee guida a pagina 33/34 sotto la voce corrispondente F.1 – Materiali e forniture.

Nello specifico, il materiale potrà essere acquistato o prelevato dal magazzino .

- 1) Nel caso in cui il materiale venga acquistato, la documentazione di spesa da produrre e conservare in originale presso la propria sede è elencata nelle linee guida a pagina 33/34.

2) Nel caso in cui il materiale venga prelevato dal magazzino la valorizzazione è effettuata sulla base delle regole della contabilità di magazzino così come previsto nelle linee guida.

Le schede e gli elenchi di consegna del materiale distribuito, devono essere firmati per ricevuta e controfirmati dal soggetto beneficiario.

24. Ai sensi delle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Cluster è previsto che il costo relativo al personale dipendente impegnato nelle attività didattiche (docenza e tutoring) sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto di formazione, valorizzate al costo orario. E' possibile, nel rispetto del regolamento interno di Ateneo, che il suddetto personale dipendente, superando l'impegno didattico frontale minimo (stabilito dalla 240/2010 in 350 ore), percepisca un compenso per le ore effettuate sul master? E se sì per quale massimale di costo orario?

pubblicato 27 aprile 2015

Si conferma che, come previsto nelle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Cluster, il costo relativo al personale dipendente impegnato nelle attività didattiche (docenza e tutoring) è determinato in base alle ore dedicate al progetto di formazione, valorizzate al costo orario.

E' possibile, corrispondere al personale dipendente un compenso per le ore effettuate sul master solo nel caso in cui sia stato superato il monte ore previsto per i dipendenti a tempo pieno o a tempo definito (cfr L. 240/2010). Diversamente le ore dei docenti devono essere valorizzate a costi reali.

25. È possibile sforare i massimali previsti per la voce A.2.1) Personale non dipendente per la didattica (docenti e tutor), senza che il costo aggiuntivo ricada a carico del progetto e venga rendicontato al MIUR il solo costo fino all'ammontare dei massimali previsti?

pubblicato 27 aprile 2015

Con riferimento alla voce di spesa A.2.1) Personale non dipendente per la didattica (docenti e tutor), è possibile esporre a rendiconto il costo orario nel rispetto dei massimali previsti. Qualora ci sia un eventuale costo aggiuntivo questo non dovrà essere rendicontato e quindi non può ricadere a carico del progetto.

26. È possibile prevedere dei costi di iscrizione a carico dei destinatari della formazione (es. tassa di iscrizione ad un master)?

pubblicato 27 aprile 2015

Se l'intervento formativo è rappresentato dal Master, i costi di iscrizione a carico dei destinatari della formazione (es. tassa di iscrizione ad un master), dovrebbero rientrare nell'ambito della borsa di studio da erogare

27. In merito alla documentazione probatoria ai fini della rendicontazione dei costi dei destinatari della formazione: non avendo il nostro Ateneo ricevuto anticipazione da parte del MIUR, e stante la necessità ai fini della tempistica del progetto, sono stati utilizzati fondi allocati presso l'Amministrazione Centrale. Pertanto, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle borse di studio dei formandi evidenzierà che il pagamento proviene dall'amministrazione centrale e non dal dipartimento individuato come responsabile della formazione. La documentazione così

prodotta, anche in virtù dell'entrata in vigore del bilancio unico e della necessità di non ritardare i tempi di erogazione delle borse attraverso trasferimenti di fondi, è ammissibile ai fini della rendicontazione

pubblicato 09 febbraio 2015

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari è prevista l'apertura di un conto corrente o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva, al fine di rendere agevolmente individuabili le entrate e le uscite relative al progetto approvato. Pertanto, ogni operazione finanziaria relativamente al progetto può essere realizzata tramite uno o più conti correnti utilizzati anche promiscuamente, purché sia effettuata la comunicazione circa il conto o i conti utilizzati e che le uscite siano agevolmente individuabili e riconducibili al progetto approvato.

28. Ai fini della rendicontazione sui progetti Cluster sono ammissibili assegni di ricerca non impegnati a tempo pieno sul progetto finanziato, purché nel piano di attività di ricerca dell'assegnista sia stato previsto anche il progetto Cluster?

pubblicato 09 febbraio 2015

Gli assegni di ricerca devono essere banditi con esclusivo riferimento al progetto di ricerca e possono essere imputati al progetto stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, pena l'inammissibilità del costo.

29. Formazione -dottorandi: da loro agli studenti di dottorato è richiesto di "- partecipazione a seminari e corsi di formazione specifici " ma senza un obbligo di conseguimento di una valutazione; è il collegio dei docenti che, sulla base dei corsi seguiti dagli studenti, verifica anno per anno la congruità; la domanda è, può andare bene questa modalità per rendicontare tale formazione all'interno del progetto, o servirebbe altro? 2- Formazione: se hanno dei fondi per pagare formandi, ma non sono sufficienti per coprire dottorati, possono bandire assegni di ricerca? se sì, di che tipo (annuali, biennali, solo post-doc, solo non post-doc, etc)?

pubblicato 06 febbraio 2015, [ aggiornato in data 30 marzo 2016 ]

In relazione ai quesiti si evidenzia che:

1.ai sensi dell'art.8, comma 7 del DM 593 del 2000 i soggetti destinatari di agevolazioni per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.

2. I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte, anche se pregresso. In particolare, i costi relativi alla borsa di studio per i dottorati sono imputabili alla voce di spesa relativa al personale in formazione, fermo restando che il dottorato di ricerca, essendo rappresentato da un periodo di studio, finalizzato a una formazione all'attività di ricerca e al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, sia articolato in modo tale da garantire il rispetto degli obiettivi individuati nel piano formativo dell'intervento stesso

30. Quali sono le voci che vengono ammesse per il calcolo del costo orario per dipendente?

pubblicato 02 febbraio 2015

Il costo orario sarà dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il monte ore annuo di lavoro convenzionale:

Costo orario = Costo effettivo annuo lordo

Monte ore annuo

Dove il Costo effettivo annuo lordo è così rappresentato in tabella:

Metodo di calcolo del costo effettivo annuo lordo	
Retribuzione diretta	Retribuzione lorda mensile x 12 mensilità
Retribuzione differita	Rateo TFR, 13esima, 14esima
Oneri previdenziali e assistenziali a carico del beneficiario non compresi in busta paga (ovvero non a carico del dipendente)	Contributi INPS e INAIL
Ulteriori costi previsti da contratto	Ulteriori costi ad esclusione degli emolumenti ad personam

E dove Monte ore annuo è così rappresentato in tabella:

Calcolo del monte ore annuo di lavoro		
Ore di lavoro convenzionali	52 settimane X 40 ore settimanali	2080 +
Ore non lavorate	Ferie (20 giorni x 8 ore)	160 -
	Permessi retribuiti (9 giorni x 8 ore)	72 -
	Riposi per festività sopprese (4 giorni x 8 ore)	32 -
	Festività cadenti in giorni lavorativi (9 giorni x 8 ore)	72 -
TOTALE MONTE ORE ANNUO CONVENZIONALE		1744

Il costo orario così ottenuto, moltiplicato il numero delle ore prestate nel progetto finanziato, rappresenta il costo massimo ammissibile al finanziamento.

Il calcolo del costo orario per ogni qualifica va evidenziato in un prospetto sottoscritto dal responsabile amministrativo del soggetto che rendiconta.

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la compilazione di un timesheet mensile controfirmato dal Responsabile Amministrativo, da cui risulti il dettaglio delle ore complessivamente lavorate dal dipendente, nel quale vengono esposte tutte le altre attività svolte nel periodo di riferimento, comprese ferie permessi e trasferte svolte.

31. Il costo del personale è dato dalla somma del costo del personale diretto ed indiretto? O si deve considerare solo il personale diretto? E il costo del personale Somministrato, Co.Co.Co., Co.Co.Pro. .... rientra nel costo del lavoro anche se a bilancio viene trattato separatamente?

pubblicato 29 gennaio 2015, [ aggiornato in data 11 marzo 2016 ]

La voce richiamata comprende il personale dipendente e non dipendente (Co.Co.Co., Co.Co.Pro), direttamente impegnato nello svolgimento delle attività di cui al progetto di formazione (docenza e tutoring) nonché di coordinamento e gestione (selezione dei formandi, organizzazione e gestione dei corsi, nonché preparazione dell'attività didattica).

Vi sono inoltre alcune tipologie di lavoro "assimilato" al lavoro dipendente ma fra queste tipologie non rientra il contratto di somministrazione.

Non è dunque rendicontabile il relativo costo tra il costo del personale non dipendente.

32. Ai fini della rendicontazione sui progetti Cluster, sono ammissibili borse di dottorato anche non esclusivamente dedicate al progetto finanziato, e dunque dedicate in quota parte, purché naturalmente nel contratto sia menzionata, tra le attività da svolgere, anche quella relativa al progetto Cluster finanziato?

pubblicato 29 gennaio 2015

Con riferimento a quanto previsto dall' Avviso n. 257 del 30 maggio 2012, è possibile rendicontare nella voce di costo A. Spese di personale soggetti titolari di borse di dottorato, di assegni di ricerca o di borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto.

Pertanto, si precisa quanto segue:

- le borse di dottorato vincolate al bando di dottorato possono essere imputate al progetto di ricerca nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità. La valutazione di tali criteri è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. Inoltre, si precisa che sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti nel periodo di eleggibilità indicati nel progetto;
- le borse di studio svincolate da dottorati specifici e bandite con esclusivo riferimento al progetto di ricerca possono essere imputate al progetto stesso nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, nonché del Regolamento interno dell'Ateneo, pena l'inammissibilità del costo.



33. Nelle linee guida emanate per la rendicontazione del progetto in oggetto si dice che è ammesso l'impiego di Personale non dipendente (pagine 18 e 19). In particolare l'impiego di personale Somministrato è ammesso all'interno del progetto ed è in qualche modo assimilabile alle categorie indicate in linea guida. collaborazione coordinata e continuativa ,contratti di collaborazione a progetto?

pubblicato 21 gennaio 2015

Vi sono alcune tipologie di lavoro "assimilato" al lavoro dipendente ma fra queste tipologie non rientra il contratto di somministrazione.

Non è dunque rendicontabile il relativo costo tra il costo del personale non dipendente .

34. Nel caso la ricerca e la sperimentazione prevista dal progetto richieda agli insegnanti e alle scuole un lavoro extra e fuori orario di lavoro (incontri di coordinamento, redazione di contributi e documenti) e che esiste il vincolo per i dipendenti pubblici di non poter sottoscrivere contratti a progetto, sarebbe possibile attivare una convenzione con le scuole sulla base della quale è possibile poi rendicontare ore di lavoro della scuola dei singoli professori nella voce costi del personale?

pubblicato 08 gennaio 2015

Le ore di lavoro extra o fuori orario, potranno eventualmente essere rendicontate utilizzando per i docenti la formula della prestazione occasionale.

35. Un beneficiario può utilizzare attrezzature acquisite in precedenza, ma in linea con le attività della ricerca in corso o solamente attrezzature di nuovo acquisto?

pubblicato 17 dicembre 2014

Possono essere imputabili a progetto anche attrezzature acquisite in precedenza, ma in linea con le attività della ricerca in corso, a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento.

36. Una fattura può essere presentata solo se avente data successiva a quella ufficiale di inizio progetto, l'ordine che genererà la fattura può essere anteriore a questa data? In questo caso la fattura è giudicata ammissibile?

pubblicato 17 dicembre 2014

Per "periodo di ammissibilità della spesa" si intende l'intervallo di tempo entro cui devono essere effettivamente sostenute le spese per poter vantare il diritto di rimborso L'effettività fa riferimento al momento in cui la spesa è stata definitivamente e irrevocabilmente pagata (data di quietanza) . A livello di progetto, le attività e le relative spese sono ammissibili se sono effettivamente sostenute nel periodo intercorrente fra la data di avvio e la data di chiusura del Progetto, tenuto conto della durata massima di 36 mesi prevista da Avviso. Si segnala inoltre che sia nell'ordine e che nella fattura deve essere presente il riferimento al progetto.

37. Riguardo alle “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili. Sviluppo e potenziamento dei cluster tecnologici nazionali”, che cosa si intende precisamente con le seguenti espressioni: “buste paga quietanzate” pag. 18 (Spese di personale) e “ricevuta della prestazione” pag. 28 (Servizi di consulenza)?

pubblicato 16 dicembre 2014

A tal proposito si segnala quanto segue:

- Le buste paga quietanzate sono quelle per le quali risultano i pagamenti effettuati nei confronti dei lavoratori e che vengono firmate dagli stessi.
- La ricevuta della prestazione è il documento fiscale con la descrizione dell'operazione posta in essere, la data, l'importo e il periodo di riferimento dell'attività svolta sul progetto.

38. Per la voce “Spese di Personale” dei Soci lavoratori titolari di cariche sociali, nello specifico, di una Società di ingegneria che ha in organico i Soci titolari di cariche sociali che svolgono attività lavorativa con percepimento dei compensi per le attività lavorative svolte mediante fatture emesse alla Società dai Soci-Ingegneri in questione, i Soci-ingegneri che effettueranno attività all'interno del progetto di Ricerca e Sviluppo del Cluster, sono effettivamente rendicontabili nella voce Spese di Personale alla stregua dei dipendenti ordinari?

pubblicato 27 novembre 2014

In questo caso si fa rilevare il contenuto del paragrafo “PRESTAZIONI SVOLTE PER IL PROGETTO DA PARTE DI SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE SOCIALI” alla nota n. 21:

“qualora, il compenso specifico a fronte di regolare contratto, sia corrisposto dietro emissione di fattura da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione (amministratore delegato e/o consiglieri) in qualità di liberi professionisti, i relativi costi per lo svolgimento delle attività progettuali potranno essere rendicontati alla voce di spesa c. Costi dei servizi di consulenza”

39. Il soggetto attuatore può rendicontare anche le spese di trasferta dei formandi ? Ci sono eventuali vincoli per l'imputazione dei costi di missioni ad una sede territoriale o all'altra ?

pubblicato 25 novembre 2014

I costi per le attività di formazione devono essere rendicontati dal soggetto attuatore e beneficiario così come risulta da capitolato tecnico di formazione. Pertanto, nel caso specifico delle spese di trasferta dei destinatari, queste ultime saranno attribuibili direttamente alla zona di localizzazione geografica della struttura responsabile del progetto di formazione, che è la sede centrale del contraente a cui è stata assegnata la gestione e l'attuazione del progetto.

40. Data la retroattività dei progetti Cluster, sono ammissibili spese effettuate su fondi liberi non finalizzati ad altri progetti o su fondi residui di altri progetti confluiti nelle economie di gestione, destinate a ricerca e sviluppo con un proprio CUP assegnato? Tali spese quindi riporterebbero un CUP diverso da quello assegnato al progetto Cluster, benché effettuate per le attività del progetto Cluster medesimo.

pubblicato 17 novembre 2014

In risposta al quesito, si riporta quanto indicato nella SEZIONE III.1 Periodo e area di ammissibilità della spesa delle Linee Guida, Avviso n. 257/Ric del 30 maggio 2012 a pag. 10 nella nota n. 2: "Con riferimento all'art. 3, comma 7 del Decreto, il periodo di eleggibilità della spesa decorre dal 1 gennaio 2013, fatto salvo quanto dichiarato nel Decreto/Disciplinare/Contratto di finanziamento come data di inizio attività" .

Inoltre si segnala che nella SEZIONE III.3 Criteri per la valutazione di ammissibilità delle spese è indicato al punto 1) il criterio di pertinenza che per comodità si riporta di seguito: "I costi ammissibili devono essere strettamente connessi all'operazione approvata, ovvero riferirsi a operazioni riconducibili alle attività ammissibili dalle citate normative. L'inerenza del costo al progetto va riscontrata rispetto alla natura e alla destinazione fisica del bene o servizio. La valutazione della pertinenza è demandata all'Esperto Tecnico Scientifico nominato dal MIUR che valuterà la pertinenza dei costi in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. Le spese effettivamente sostenute devono derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ordinativi, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna".

Si segnala infine che in nessun modo è possibile rendicontare costi che hanno un CUP diverso da quello assegnato al progetto CLUSTER.

41. Sono ammissibili le spese per acquisto di attrezzature usate, imputate secondo le modalità indicate considerando la quota di ammortamento e la misura di utilizzo? Sono ammissibili le spese di affitto di immobili utilizzati per la realizzazione del progetto di ricerca?

pubblicato 31 ottobre 2014

Con riferimento all'art. 4 comma 12 dell'Avviso, voce di spesa B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, questa voce comprende i costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni specifiche di ricerca, dotate di autonomia funzionale ed acquistate direttamente dal fornitore o dai suoi concessionari di zona che verranno utilizzate:

- ad uso esclusivo del progetto;
- per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta), ma pur sempre acquisite funzionalmente per il progetto.

Pertanto, la relativa spesa può essere riconosciuta limitatamente:

- al periodo di operatività del progetto;
- alla quota d'uso effettivamente utilizzata per il progetto.

Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è quello della quota d'uso (a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento), riconducibile all'utilizzo effettivo.

I costi relativi al canone di affitto dei beni immobili funzionali al progetto di ricerca sono imputabili alla voce di spesa E) Spese Generali.

42. Qualora il piano formativo approvato preveda, tra gli obiettivi, la formazione di Dottori di Ricerca, i costi relativi alla borsa di studio per i dottorati a quale voce di spesa sono imputabili ?

pubblicato 27 ottobre 2014

Con riferimento all'intervento formativo, i costi relativi alla borsa di studio per i dottorati sono imputabili nell'ambito della voce di spesa F) Costo dei destinatari della Formazione, fermo restando che il dottorato di ricerca, essendo rappresentato da un periodo di studio, finalizzato a una formazione all'attività di ricerca e al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, sia articolato in modo tale da garantire il rispetto degli obiettivi individuati nel piano formativo dell'intervento stesso.

Inoltre, tenuto conto che sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti nel periodo di eleggibilità indicati nel progetto, qualora sia stato istituito un dottorato la cui durata supera la data di conclusione del progetto di formazione, saranno ritenuti ammissibili i costi sostenuti per l'erogazione della borsa di dottorato rientranti nel periodo di eleggibilità e purché il dottorato abbia contribuito al raggiungimento dei risultati formativi complessivamente previsti dal progetto.

43. Con riferimento alle attività di consulenza che devono essere assegnate, nell'ambito del progetto di ricerca, da parte degli Enti Pubblici, gli stessi hanno obbligo, sopra determinate cifre di budget, di bandire una gara ad evidenza pubblica per la selezione del consulente. Questo obbligo come si concilia con la necessità di aver già indicato in domanda il soggetto terzo destinatario della consulenza

pubblicato 27 ottobre 2014

Nel caso specifico in cui è richiesto l'obbligo di bandire una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della consulenza, anche se il soggetto aggiudicatario sarà diverso da quello già indicato in domanda, nulla osta ad affidare l'incarico al soggetto vincitore.

44. Circa i "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti" nel caso di procedura di selezione allargata, poiché il decreto fissa un'imputazione territoriale dei costi, le imprese o gli enti di ricerca cui affidare gli incarichi vanno per forza individuati nelle regioni di imputazione dei costi?

pubblicato 27 ottobre 2014

Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi), condizione necessaria per l'imputabilità di costi di ricerca e/o sviluppo alle zone eleggibili è l'esistenza in tale area di un laboratorio strutturato ed utilizzato per l'esecuzione delle attività di ricerca e/o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono.

Deve intendersi per laboratorio strutturato per l'esecuzione di dette attività un centro dotato, oltre che di impianti e di personale generici, delle attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzati nelle attività stesse.

Pertanto, risultano ammissibili i costi relativi:

- al personale avente stabile sede di lavoro presso il laboratorio,
- al personale non dipendente (con contratto di collaborazione) e al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccato presso il laboratorio limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco;
- a prestazioni per consulenze effettuate presso il laboratorio da fornitori provenienti da qualsiasi territorio.

45. Circa i “Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti” per l’affidamento degli incarichi, si può procedere – nel caso si parli di valore sottosoglia (inferiori a 200 k€) - senza “gara”, oppure bisogna comunque espletare una procedura di selezione allargata?

pubblicato 27 ottobre 2014

Le procedure da utilizzarsi per la selezione del soggetto/prestatore d’opera o di servizio non ancora formalmente affidate devono conformarsi alla vigente normativa comunitaria o nazionale in termini di appalti pubblici, se applicabile, e comunque riferirsi a ricognizioni di mercato, quali l’esame di almeno tre preventivi, la cui scelta deve basarsi sui principi di economicità e sana gestione finanziaria.

Tali indicazioni sono da seguire per le selezioni di nuovi consulenti per le attività di servizio già previste nel capitolato presentato all’atto di approvazione del progetto ma non ancora affidate o commissionate.

Le suddette disposizioni non si applicano al soggetto/prestatore d’opera o di servizio già individuato, all’atto della presentazione del progetto, dal proponente nel rispetto della normativa e/o disciplina interna a quest’ultimo applicabile.

46. Se un beneficiario riconosce ad una università un contributo finalizzato all'attivazione di due borse di ricerca, e l'università poi attiva le borse, il beneficiario potrà imputare tali costi alla voce "costo dei destinatari della formazione"?

pubblicato 17 ottobre 2014

Si precisa che, ai sensi del DM 593/2000 al punto 5 (redazione dell'allegato "Il progetto di Formazione"), le imprese beneficiarie dovranno indicare le procedure che intendono adottare affinché sia data ampia pubblicità (avvisi pubblici, bandi, altro) alle attività di formazione per personale non dipendente (borsisti). Pertanto, è possibile che il beneficiario possa bandire direttamente le borse di studio.

47. Sono ammissibili comandi/distacchi di personale dipendente da altri enti (Università o altro), comandato a costo zero sul progetto? In caso affermativo tale personale può rivestire la carica di “Referente Operativo Scientifico” dell’Ente che partecipa al progetto?

pubblicato 16 ottobre 2014

In linea generale non sono ammesse rendicontazioni a costo zero. I costi imputabili al progetto devono essere tutti effettivamente sostenuti.

48. Un ente che partecipa ad un Progetto Cluster può esporre nella voce “Spese di Personale” il costo di borse di dottorato pagate dall’Ente stesso ad una Università in forza di una convezione? (i costi graverebbero sull’attività di Ricerca industriale)

pubblicato 15 ottobre 2014

Con riferimento a quanto previsto dall’Avviso n. 257 del 30 maggio 2012, è possibile rendicontare nella voce di costo A. Spese di personale soggetti titolari di borse di dottorato, di assegni di ricerca o di borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto.

Il bando per il conferimento di assegni o borse di dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca deve fare esclusivamente riferimento al progetto cofinanziato a valere sull'avviso del MIUR, pena l'inammissibilità del costo.

Si precisa che la borsa di dottorato può essere imputata al progetto di ricerca nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità. La valutazione di tali criteri è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. Pertanto, l'importo della borsa di dottorato attivata con il contratto di assegnazione della borsa stessa può essere imputato al progetto di ricerca nel rispetto dei suddetti criteri di pertinenza e congruità

49. I costi per strumentazioni sono ammissibili in presenza di una dichiarazione attestante che l'attrezzatura verrà utilizzata per il solo ciclo di vita afferente al Progetto (e dunque a termine progetto sarà dismessa poiché non più utile, anche se avrà ancora un valore residuo in termini di ammortamento), considerando così ammissibile l'intero importo d'acquisto?

pubblicato 15 ottobre 2014

Si chiarisce che è possibile rendicontare un importo più elevato solo nel caso in cui l'aliquota applicata (coefficiente civilistico) differisce da quella fiscale. In tale ipotesi, occorre fornire un'adeguata documentazione atta a dimostrare l'elevata deperibilità del bene (es. perizia di un tecnico attestante l'elevata deperibilità del bene).

50. È possibile imputare i costi relativi alle borse di studio, destinate ai dottorandi senza borsa? Vi sarebbero vincoli per i candidati in possesso della Laurea Specialistica, anche se iscritti al Dottorato di Ricerca?

pubblicato 14 ottobre 2014

I costi relativi alla borsa di studio per i dottorati sono imputabili nell'ambito della voce di spesa F) Costo dei destinatari della Formazione, fermo restando che il dottorato di ricerca, essendo rappresentato da un periodo di studio, finalizzato a una formazione all'attività di ricerca e al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, sia articolato in modo tale da garantire il rispetto degli obiettivi individuati nel piano formativo dell'intervento stesso.

Inoltre, tenuto conto che sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti nel periodo di eleggibilità indicati nel progetto, qualora sia stato istituito un dottorato la cui durata supera la data di conclusione del progetto di formazione, saranno ritenuti ammissibili i costi sostenuti per l'erogazione della borsa di dottorato rientranti nel periodo di eleggibilità e purché il dottorato abbia contribuito al raggiungimento dei risultati formativi complessivamente previsti dal progetto.

Infine, il costo rendicontabile, rappresentato dall'apposita borsa di studio sarà costituito dal reddito spettante ai formandi, maggiorato di eventuali oneri previsti per legge.

Il riconoscimento di tale reddito dovrà essere formalizzato, per ogni formando, attraverso un contratto/atto di conferimento della borsa contenente l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l'ammontare del reddito lordo (comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge).

Pertanto, in considerazione di quanto sopra indicato, è possibile imputare i costi relativi alle borse di studio destinate ai dottorandi senza borsa, fermo restando che sarà cura dei competenti organi di controllo

determinare l'ammissibilità dei suddetti costi, sulla base della documentazione resa disponibile in sede di verifica, con riferimento al Regolamento

51. Tra i costi ammissibili rientrano anche i costi di soci e/o amministratori che effettuano attività di ricerca, purché in presenza di un verbale di incarico specifico conferito dal C.d.A./Assemblea dei soci e con un compenso specifico distinto dall'eventuale compenso di amministrazione?, E tale costo va conteggiato tra i costi del personale?

pubblicato 13 ottobre 2014

I costi relativi alle prestazioni svolte per il progetto da parte di soggetti che ricoprono cariche sociali sono ammissibili nell'ambito della voce di spesa A) Spese di personale e sono rendicontabili, sia a costi reali che nella forma del contributo in natura, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che si tratti di un evento eccezionale;
- che l'incarico venga affidato con una delibera del consiglio di amministrazione o dall'assemblea (libro dei verbali) da cui risulti che:
  - l'amministratore si è astenuto dalla votazione;
  - la procedura di affidare incarichi agli amministratori/soci è conforme alle norme statutarie;
  - le motivazioni eccezionali e le competenze del consigliere/socio che giustificano l'incarico;
  - le attività da svolgere e l'arco temporale previsto;
  - il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare, deve essere allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto finanziato.

Per le modalità di rendicontazione si rinvia a quanto già illustrato sulle Linee Guida alle voci di costo analitiche A.1 (Personale dipendente), A.2 (Personale non dipendente) e "Contributo in natura relativamente alla voce di costo A) spese di personale".

Qualora il compenso specifico, a fronte di regolare contratto, sia corrisposto dietro emissione di fattura da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione (amministratore delegato e/o consiglieri) in qualità di liberi professionisti, i relativi costi per lo svolgimento delle attività progettuali potranno essere rendicontati alla voce di spesa c. Costi dei servizi di consulenza.

52. I costi per opere edili strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione ed installazione di una attrezzatura utilizzata per il progetto di ricerca (es. basamento in cemento per il posizionamento dell'attrezzatura stessa), sono un costo ammissibile? e sono da rendicontare all'interno della voce di costo "Strumentazioni ed attrezzature"?

pubblicato 10 ottobre 2014

Nel caso specifico, i costi per il basamento in cemento per posizionare l'attrezzatura acquistata possono essere rendicontati nella voce di spesa E) Spese generali.

53. Volendo un Ateneo ed un Beneficiario bandire congiuntamente, borse di annuali di uguale importo da co-finanziare, come previsto dal progetto di formazione è ammissibile, per il bando comune delle 4 borse da co-finanziare come riportato nel progetto di formazione?

pubblicato 07 ottobre 2014

Si precisa che i costi sono riconosciuti solo se effettivamente e direttamente sostenuti dal soggetto che rendiconta nel periodo di eleggibilità. Pertanto, nel caso specifico non è consentito attuare la procedura descritta.

L'Università potrà rendicontare i costi relativi alle borse di studio qualora l'intero importo figuri nel piano finanziario dell'Ateneo alla voce di costo F) Costo dei destinatari della formazione.

54. In presenza di una dichiarazione che attesti che l'attrezzatura verrà utilizzata per il solo ciclo di vita afferente al Progetto può essere considerato ammissibile l'intero importo d'acquisto?

pubblicato 07 ottobre 2014

Si chiarisce che è possibile rendicontare un importo più elevato solo nel caso in cui l'aliquota applicata (coefficiente civilistico) differisce da quella fiscale. In tale ipotesi, occorre fornire un'idonea documentazione atta a dimostrare l'elevata deperibilità del bene (es. perizia di un tecnico attestante l'elevata deperibilità del bene).

55. Ai sensi del bando Cluster Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 per quanto riguarda l'attività di Formazione, all'art 4, le borse di dottorato sono ammissibili come costi di formazione?

pubblicato 07 ottobre 2014

Con riferimento all'art. 4 comma 12 dell'Avviso, si chiarisce che le borse di dottorato sono ammissibili unicamente nell'ambito della voce di costo A) spese di personale del progetto di ricerca.

56. Con riferimento ai progetti di formazione è possibile uno spostamento di budget da un partner del progetto a un altro, in particolare da una azienda a una università? Se sì, cosa occorre fare? Ed inoltre: è possibile per una azienda erogare utilizzare il budget destinato ai costi dei destinatari per erogare delle borse di studio pagate tramite una università partner del progetto? Se sì, come potrà giustificare, in sede di rendiconto, il trasferimento di fondi all'università che bandirà ed erogherà tali borse utilizzando i fondi provenienti dall'azienda?

pubblicato 07 ottobre 2014

In linea generale, varianti all'articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto e relative Attività Progettuali, nonché, nell'ambito delle aree economicamente depresse, all'articolazione territoriale delle medesime, purché in coerenza con l'Agevolazione disposta e secondo le rispettive percentuali di intervento, autonomamente apportate da ciascun/dal Soggetto Beneficiario nell'ambito della/e propria/e quota/e di costo, e purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e non incidano sugli obiettivi del Progetto, sono ammissibili. Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate al MIUR tempestivamente prima del verificarsi della modifica ai fini della valutazione da parte del Ministero stesso.



Si chiarisce che nel caso in cui l'Università sia il soggetto attuatore dell'intervento formativo e preveda nella propria scheda costi alla voce di costo F) Costi dei destinatari della formazione, un budget da destinare all'assegnazione di borse di studio, le stesse dovranno essere erogate dall'Università.

57. Se un Ateneo si trova in difficoltà a bandire 4 borse di dottorato potrebbe in alternativa bandire una parte delle borse in corrispondenza dell'avvio del XXX ciclo di dottorati, e bandire l'altra quota di borse di studio, per finalità di studio e ricerca sui temi previsti dal progetto e aperta anche a dottorati già in essere aventi i requisiti descritti nella proposta formativa in termini di conoscenze, studi etc.?

pubblicato 06 ottobre 2014

Con riferimento a quanto previsto dall' Avviso n. 257 del 30 maggio 2012, è possibile rendicontare nella voce di costo A. Spese di personale soggetti titolari di borse di dottorato, di assegni di ricerca o di borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto.

Pertanto, si precisa quanto segue:

- le borse di dottorato vincolate al bando di dottorato possono essere imputate al progetto di ricerca nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità. La valutazione di tali criteri è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. Inoltre, si precisa che sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti nel periodo di eleggibilità indicati nel progetto;
- le borse di studio svincolate da dottorati specifici e bandite con esclusivo riferimento al progetto di ricerca possono essere imputate al progetto stesso nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, nonché del Regolamento interno dell'Ateneo, pena l'inammissibilità del costo.

58. Nelle voci di spesa del budget di formazione le borse di studio per studenti rientrano nella voce F "costo dei destinatari della formazione". In caso di studenti Phd (senza borsa) che abbiamo già avviato il loro percorso di studio, non trattandosi di lavoratori, bensì di studenti c'è incongruità rispetto al progetto ? E possiamo rendicontare anche questo tipo di borsa nella voce F del budget ?

pubblicato 06 ottobre 2014, [ aggiornato in data 17 ottobre 2014 ]

Si chiarisce che, qualora il piano formativo approvato non preveda tra gli obiettivi la formazione di Dottori di Ricerca, da selezionare con apposito avviso pubblico per l'intervento formativo, le relative borse di studio per dottorati che abbiano già avviato il percorso di studio non sono finanziabili nell'ambito dell'intervento formativo a valere sull'Invito di cui al D.D. n. 257 del 30 maggio 2012. Pertanto, nel caso specifico, trattandosi di dottorati già avviati e soprattutto senza borsa, non possono essere rendicontati.

59. Nell'ambito della Voce di spesa F) Costo dei destinatari della Formazione il reddito lordo per ciascun formando è da considerarsi come lordo lavoratore o lordo ente?

pubblicato 06 ottobre 2014,

Il costo rendicontabile, rappresentato dall'apposita borsa di studio, sarà costituito dal reddito spettante ai formandi, maggiorato di eventuali oneri previsti per legge. Il riconoscimento di tale reddito dovrà essere formalizzato, per ogni formando, attraverso un contratto/atto di conferimento della borsa contenente l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e

l'ammontare del reddito lordo (comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge). Nel contratto dovrà essere disposto, inoltre, il pagamento mensile posticipato, subordinato alla regolare frequenza del corso di formazione, e la facoltà di revoca della borsa di studio nel caso di assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo.

60. I dottorati sono un'attività di formazione rispondente ai fini dell'avviso CTN? E quando devono tassativamente concludersi le attività di formazione?

pubblicato 06 ottobre 2014

Con riferimento all'intervento formativo, i costi relativi alla borsa di studio per i dottorati sono imputabili nell'ambito della voce di spesa F) Costo dei destinatari della Formazione, fermo restando che il dottorato di ricerca, essendo rappresentato da un periodo di studio, finalizzato a una formazione all'attività di ricerca e al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, sia articolato in modo tale da garantire il rispetto degli obiettivi individuati nel piano formativo dell'intervento stesso.

Inoltre tenuto conto che sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti nel periodo di eleggibilità indicati nel progetto, qualora sia stato istituito un dottorato la cui durata supera la data di conclusione del progetto di formazione, saranno ritenuti ammissibili i costi sostenuti per l'erogazione della borsa di dottorato rientranti nel periodo di eleggibilità e purché il dottorato abbia contribuito al raggiungimento dei risultati formativi complessivamente previsti dal progetto.

61. Ammissibilità dei costi: premessa la disponibilità di budget sul Progetto possono essere sostenuti costi soggetti a fatturazione a favore di fornitori esteri comunitari?

pubblicato 03 ottobre 2014

Con riferimento all'art. 4 comma 12 dell'Avviso, voce di spesa C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, questa voce comprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici, individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione o eventualmente individuati in itinere e previa dimostrazione del rispetto della procedura di selezione del prestatore d'opera.

Inoltre, ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi – 7.1 Il progetto di ricerca), si precisa che sono imputabili alle aree eleggibili i costi relativi alle prestazioni per consulenze effettuate presso il laboratorio da fornitori provenienti da qualsiasi territorio.

62. In caso di bando di Università dove saranno previsti sia posti con borsa di dottorato che posti senza borsa di dottorato, intendendo che per questa seconda categoria sarà attivata una borsa di studio annuale, rinnovata poi per i tre anni del corso, ai fini del progetto vanno bene entrambe le modalità?

pubblicato 03 ottobre 2014

Si conferma che i dottorati, per essere imputabili alla voce di spesa F) Costo dei destinatari della formazione, devono essere istituiti con borsa. Nel caso specifico, se come descritto l'istituzione del dottorato senza borsa, prevede comunque l'attivazione e la conseguente erogazione di una borsa di studio

annuale, rinnovata per i tre anni di corso, sarà possibile imputare tale tipologia di borsa alla voce di spesa F) Costo dei destinatari della formazione. Resta fermo che, in sede di rendicontazione, sarà cura dei competenti organi di controllo valutare la congruità e pertinenza dei suddetti costi, nonché verificare la relativa ammissibilità.

63. Nel caso di progetto di formazione con borse di studio assegnate a sedi in Regioni di Convergenza per la fruizione di un master che si svolge a Roma, la frequenza del master a Roma è compatibile con il fatto che i fondi sono PON e quindi da spendere in Regioni di Convergenza?

pubblicato 03 ottobre 2014

Nel caso di costi che rientrano nella quota PON relativamente all'intervento formativo, risultano imputabili al progetto le spese attribuibili all'area in cui si trova la struttura stabilita da capitolato come sede di svolgimento delle attività formative. Pertanto, nel caso specifico non saranno imputabili alla quota PON i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività formative nella sede di Roma.

64. È possibile utilizzare un assegno di ricerca partito in concomitanza col progetto ed attinente a temi del progetto formativo per finanziare la frequenza al corso di uno dei futuri dottorandi?

pubblicato 03 ottobre 2014

I costi relativi all'assegno di ricerca sono imputabili alla voce di spesa A) Spese di personale del progetto di ricerca.

65. All'interno del programma di formazione, la voce F) "Costo dei destinatari della Formazione", tali destinatari "non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte, anche se pregresso". In che modo le aziende beneficiarie riusciranno ad erogare borse di studio con le caratteristiche definite nel disciplinare, andando a configurare un rapporto che non sia riconducibile ad una qualche forma di relazione di tipo lavorativo ?

pubblicato 03 ottobre 2014

I destinatari dell'attività di formazione devono essere esterni ai soggetti che presentano il progetto, ossia non devono essere legati a questi da alcun rapporto lavorativo, pertanto dovranno essere selezionati all'esterno con una procedura di evidenza pubblica.

Agli stessi viene riconosciuta una specifica borsa di studio il cui costo rientra tra quelli ammissibili. Pertanto, l'unico vincolo espressamente indicato è quello relativo alla condizione dei destinatari che attiene all'assenza di qualsiasi rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto, anche se pregresso.

66. L'assegno di ricerca è compatibile con la voce formazione, nell'ipotesi che l'assegnista partecipi obbligatoriamente al Master universitario?

pubblicato 02 ottobre 2014

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, l'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite. Pertanto, così come previsto dall'Avviso, è possibile imputare i costi relativi all'assegno di ricerca alla voce di spesa A) Spese di personale del progetto di ricerca.

67. Nelle linee guida al punto F) relativo ai costi dei destinatari della formazione si determina che: “I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte, anche se pregresso”. Per strutture coinvolte si intende tutte quelle che compongono il partenariato?

pubblicato 02 ottobre 2014

Si conferma che le “strutture coinvolte” sono quelle che, nell’ambito del partenariato del progetto approvato, sono “coinvolte” nell’attività di formazione.

68. In caso di realizzazione di una macchina sperimentale/prototipale costruita utilizzando in parte componentistica dotata di autonomia funzionale ed in parte componentistica specifica: in merito alla definizione di “autonomia funzionale”, al fine di evitare imprecisioni nel considerare ciascuna componente acquistata come Attrezzatura o, in alternativa, come Altri costi?

pubblicato 01 ottobre 2014

Nella Voce di costo F) Altri Costi di Esercizio – F.1 Materiali e Forniture sono ricompresi i costi per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca. Nel caso specifico, il costo per la componentistica specifica può essere considerato come spesa sostenuta per “materiale di consumo” destinato alla realizzazione della macchina sperimentale/prototipale e dunque rendicontabile alla voce F) Altri Costi di Esercizio, a condizione che:

- si presti ad una precisa identificazione secondo il criterio di pertinenza;
- sia necessario alla realizzazione del progetto;
- sia individuabile come costo “diretto” e, dunque, ammissibile come voce specifica di costo nella tipologia di cui alla lettera precedente.

Resta fermo che sarà cura dell’Esperto tecnico-scientifico incaricato dal MIUR esprimersi circa l’autonomia funzionale di tale componentistica specifica.

69. È possibile rendicontare nell'ambito della voce di spesa F) le spese per borse di studio destinate a dottorandi senza borsa?

pubblicato 01 ottobre 2014

I costi relativi alla borsa di studio per i dottorati sono imputabili nell'ambito della voce di spesa F) Costo dei destinatari della Formazione, fermo restando che il dottorato di ricerca, essendo rappresentato da un periodo di studio, finalizzato a una formazione all'attività di ricerca e al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, sia articolato in modo tale da garantire il rispetto degli obiettivi individuati nel piano formativo dell'intervento stesso.

Inoltre, tenuto conto che sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti nel periodo di eleggibilità indicati nel progetto, qualora sia stato istituito un dottorato la cui durata supera la data di conclusione del progetto di formazione, saranno ritenuti ammissibili i costi sostenuti per l'erogazione della borsa di dottorato rientranti nel periodo di eleggibilità e purché il dottorato abbia contribuito al raggiungimento dei risultati formativi complessivamente previsti dal progetto.

Infine, il costo rendicontabile, rappresentato dall'apposita borsa di studio sarà costituito dal reddito spettante ai formandi, maggiorato di eventuali oneri previsti per legge.

Il riconoscimento di tale reddito dovrà essere formalizzato, per ogni formando, attraverso un contratto/atto di conferimento della borsa contenente l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l'ammontare del reddito lordo (comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge).

Pertanto, in considerazione di quanto sopra indicato, è possibile imputare i costi relativi alle borse di studio destinate ai dottorandi senza borsa, fermo restando che sarà cura dei competenti organi di controllo determinare l'ammissibilità dei suddetti costi, sulla base della documentazione resa disponibile in sede di verifica, con riferimento al Regolamento di Ateneo che disciplina le modalità di attribuzione di tali borse ai dottorandi senza borsa.

70. L'eventuale allestimento di un'aula attrezzata con strumenti per videoconferenze e didattica multimediale è una spesa riconoscibile ai fini delle attività formative previste dai progetti?

pubblicato 01 ottobre 2014

Si conferma che sono imputabili le spese per attrezzature didattiche.

61-70 di 103

71. Dove si dice che la documentazione destinata alla fruizione pubblica deve riportare i loghi previsti dal PON, e comunque in linea generale su tutta la documentazione di tale tipo (bandi, manifesti, inserzioni...), questo vale solo per le attività finanziate con tali fondi?

pubblicato 01 ottobre 2014

Si conferma che tutte le spese sostenute a valere sui fondi PON con finalità di promozione/pubblicità/informazione del progetto devono riportare i loghi previsti per il PON.

72. Cosa si intende per "documentazione contabile di supporto ai fini della quadratura"?

pubblicato 01 ottobre 2014

Il prospetto di raccordo è uno schema libero che deve dimostrare come ogni singola voce di spesa riportata nel prospetto delle spese generali trova esatta collocazione nel bilancio societario. Nello specifico, ogni singolo importo riportato nel prospetto di spese generali deve fare riferimento al sotto conto presente nelle scritture contabili del libro giornale da cui è stato elaborato il bilancio societario. E' necessario effettuare l'elaborazione non dal bilancio depositato ma dal bilancio di verifica che riporta i dettagli dei conti contenuti nel bilancio aggregato.

Ai fini della rendicontazione delle spese generali il soggetto che rendiconta deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto di calcolo per le spese generali a firma del Legale Rappresentante;
- ultimo bilancio approvato e depositato che intercetta il S.A.L. presentato;
- prospetto di raccordo con i dati contabili e relativa documentazione contabile di supporto ai fini della quadratura.

Si chiarisce che per tale voce di costo NON sono richiesti i giustificativi delle spese riportate nel prospetto delle spese generali.

73. Dove si dice "il soggetto applicherà la percentuale così calcolata al costo del personale di ogni singolo progetto. La somma dei valori così ottenuti da imputare alle voci di costo D) Spese generali di ogni singolo progetto, non deve essere superiore al valore assoluto delle Spese generali (importo A dello schema di calcolo delle spese generali) del Soggetto che rendiconta." Cosa si intende per ogni singolo progetto?

pubblicato 01 ottobre 2014, [ aggiornato il 14 ottobre 2014 ]

Ogni soggetto deve rispettare il limite massimo dell'importo indicato nella propria scheda costi.

74. Costi degli strumenti e delle attrezzature: è possibile esporre quote di ammortamento residue di attrezzature acquistate prima della data di avvio del progetto o questo viola le regole di ammissibilità delle spese?

pubblicato 01 ottobre 2014

Con riferimento alla voce B.1 Strumenti e attrezzature della voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature delle Le Linee Guida si conferma che in tale voce è possibile rendicontare sia attrezzature di nuovo acquisto sia attrezzature già in possesso, purché siano funzionali al progetto del Soggetto proponente. Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è quello della quota d'uso (a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento), riconducibile all'utilizzo effettivo.

75. Costi degli strumenti e delle attrezzature Atenei: per quanto riguarda i coefficienti di ammortamento si può fare riferimento ai coefficienti indicati nel regolamento o dobbiamo fare riferimento ai coefficienti del DM 31/12/1988 del Ministero delle Finanze?

pubblicato 01 ottobre 2014

Le quote di ammortamento per le università sono quelle deliberate nei regolamenti dei singoli Atenei.

76. Costi degli strumenti e delle attrezzature: il costo esposto si deve intendere comprensivo di eventuali dazi doganali, trasporto e imballo? Sono ammissibili i costi di montaggio?

pubblicato 01 ottobre 2014

I costi di trasporto, di dazio, imballo e montaggio possono essere rendicontati tra le Spese generali.

77. Per quanto riguarda il personale non dipendente: non si possono esporre a cofinanziamento ore di Assegni di Ricerca già in essere anche se attivati su fondi liberi e quindi non vincolati a rendicontazione esclusiva su altri progetti? Il contratto bandito e attivato sul progetto cluster dovrà prevedere l'impegno al 100% sul progetto e quindi dovrà essere interamente rendicontato sul progetto stesso?

pubblicato 01 ottobre 2014

E' possibile utilizzare per il progetto relativo all'Avviso Cluster, la medesima risorsa avente un contratto a progetto già in essere. Resta inteso che sarà cura del Beneficiario esprimere una valutazione in termini di congruità e pertinenza del contratto stesso.

78. Alcune Università hanno adottato monte ore differente rispetto alle 1500, peraltro a svantaggio in quanto comporta un costo orario inferiore, tipicamente 1680: è possibile utilizzare il monte ore deliberato dagli Atenei ?

pubblicato 01 ottobre 2014

Il monte ore annuo di riferimento rimane 1500 ore come stabilito dalla Legge 240/2010.

Sarà cura dell'Unità di controllo valutare l'ammissibilità di un monte ore diverso sulla base della documentazione disponibili.

79. Se per progetti retrodatati è stato necessario procedere alla spesa utilizzando altri fondi liberi e dunque il giustificativo della spesa non ha potuto evidenziare il CUP del progetto e il centro di costo del progetto non ancora approvato, possiamo ritenere questi costi ugualmente ammissibili?

pubblicato 01 ottobre 2014

Sarà cura dell'Unità di controllo stabilire l'ammissibilità dei costi sulla base della documentazione disponibili.

80. Periodo di ammissibilità delle spese: si cita la possibilità di richiesta di proroga, secondo quanto riportato dai decreti di ammissione a finanziamento, sino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle poste in essere dal contratto. Quindi i 12 mesi sono compresi nel limite dei 36 o si potrà andare oltre i 36 mesi?

pubblicato 30 settembre 2014

Il riferimento alla durata massima dei 36 mesi è relativo alla fase di presentazione dei progetti e non a quella in itinere.

81. In caso di software acquisiti esclusivamente per il progetto ammesso e per un periodo coincidente con la di esso durata, in sede di rendicontazione la spesa sostenuta sarà interamente ammissibile?

pubblicato 30 settembre 2014, [ aggiornato il 04 novembre 2014 ]

L'acquisto di un software è un costo ammissibile, purché venga rispettato il criterio di imputazione della quota d'uso con riferimento alla voce di costo B) Costi degli Strumenti e delle Attrezzature.

Nel caso di acquisto di software, è necessario precisare che:

- il software di base necessario al funzionamento dell'hardware, quale il sistema operativo già caricato all'acquisto di un personal computer, viene considerato parte integrante del bene materiale (hardware) e pertanto il relativo valore va rilevato in contabilità ed ammortizzato contestualmente al bene strumentale.
- il software applicativo invece mantiene una propria individualità ed è considerato un bene autonomo immateriale che consente di utilizzare le funzioni del software di base per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore (ad es. programmi di videoscrittura o di calcolo).

Pertanto, il software di base è equiparabile a un'immobilizzazione materiale e l'aliquota da utilizzare è da ritrovare nel DM 31/12/1988 (in genere l'aliquota propria 20% delle macchine elettroniche).

Invece, per il software applicativo, l'ammortamento dovrà essere previsto in quote costanti correlate al periodo di prevista utilità futura.

Qualora tale periodo non sia determinabile il principio contabile n. 24 consiglia di utilizzare il periodo di tre esercizi «inteso come periodo presunto di utilità dei costi per software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il software»

Pertanto in caso di software applicativo, l'ammortamento deve essere effettuato in quote costanti correlate al periodo di prevista utilità futura (se tale periodo non è determinabile il periodo da adottare è di tre esercizi). Tale disciplina è applicabile sia all'acquisto in proprietà del software sia all'acquisizione della licenza d'uso a tempo indeterminato (in genere, l'ammortamento viene calcolato con aliquota del 33,33% annua).

Inoltre, prima che l'art. 103 comma 1, del TUIR, fosse modificato dall'art. 37, comma 45, del DL n. 223 del 4/7/2006, le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e dei brevetti industriali erano deducibili in misura non superiore a un terzo del costo, e dunque esisteva una corrispondenza tra quanto previsto a livello fiscale e quanto previsto a livello civilistico.

A seguito della modifica del su citato art. 103, comma 1 del TUIR, ai fini fiscali le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo ma tali costi potranno essere ammortizzati in tre anni.

Pertanto, il coefficiente di ammortamento applicato alle apparecchiature in questione, desumibile dal Registro dei beni ammortizzabili, rappresenta la percentuale da utilizzare per il calcolo della quota d'uso.

La voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, nel caso di apparecchiature o parti di esse che per intrinseche caratteristiche d'uso abbiano un'elevata deperibilità (inferiore alla durata del progetto), queste, previa attestazione del Responsabile Scientifico, potranno essere rendicontate interamente nel periodo, fermo restando che, ove il MIUR non dovesse riconoscere le summenzionate caratteristiche di elevata deperibilità legata all'uso nel progetto, il costo ammissibile verrà calcolato secondo il metodo ordinario. Pertanto, nel caso specifico, se le attrezzature sono utilizzate per tutta la durata del progetto ed esauriscono la loro vita utile nel periodo di progetto, ai fini della rendicontazione si deve comunque applicare il criterio della quota d'uso utilizzando il coefficiente di ammortamento civilistico indicato nel Registro dei Beni ammortizzabili per le attrezzature in questione.

Infine, in caso di acquisizione della licenza d'uso con corrispettivo periodico è possibile imputare la quota d'uso tenendo conto del periodo di svolgimento delle attività di ricerca.

In caso di acquisizione della licenza d'uso a tempo determinato con corrispettivo una tantum, l'ammortamento deve essere effettuato in quote costanti correlate al periodo di durata della licenza d'uso.



82. In caso di iniziativa finanziata con fondi PON per realizzazione prevista originariamente nella Regione Calabria, si possono rendicontare anche costi relativi a personale dipendente avente sede lavorativa nelle altre regioni della convergenza?

pubblicato 30 settembre 2014, [ aggiornato il 22 ottobre 2014 ]

Sono ammissibili i costi relativi al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccato, ossia assunto altrove e trasferito presso il laboratorio di ricerca, limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco. Le modalità di rendicontazione dei costi relativi al personale distaccato/trasferito sono quelle previste per il personale dipendente (busta paga, prospetto del costo orario, timesheet, etc.), oltre alla documentazione necessaria per attestare il distacco/trasferimento, così come previsto dalla normativa di riferimento.

83. Un progetto di formazione può essere rimodulato nelle ore previste per alcuni moduli formativi, senza che questo comporti una rimodulazione del budget?

pubblicato 30 settembre 2014

Per la rimodulazione è necessario acquisire la valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico incaricato, il quale dovrà anche approvare e trasmettere al MIUR il progetto di formazione rimodulato.

A tal fine si suggerisce di procedere con urgenza come segue:

- a) il Responsabile della formazione formalizza la richiesta e il dettaglio della rimodulazione al MIUR e all'Esperto tecnico-scientifico (da inoltrare via e-mail mettendo in copia conoscenza anche Responsabile di progetto, Referente amministrativo di progetto, Responsabile di Cluster;
- b) all'acquisizione del parere positivo dell'ETS, trasmette il progetto di formazione rimodulato all'Esperto tecnico-scientifico per la sua valutazione e approvazione;
- c) l'ETS trasmette al MIUR il nuovo progetto esecutivo approvato e siglato in ogni sua pagina, datato e firmato nella pagina finale.

84. I costi per opere edili strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione ed installazione di una attrezzatura utilizzata per il progetto di ricerca (es. basamento in cemento per il posizionamento dell'attrezzatura stessa), sono un costo ammissibile e sono da rendicontare all'interno della voce di costo "Strumentazioni ed attrezzature"?

pubblicato 30 settembre 2014

Nel caso specifico, i costi per il basamento in cemento per posizionare l'attrezzatura acquistata possono essere rendicontati nella voce di spesa E) Spese generali.

85. Ai fini della determinazione del costo orario del personale dipendente dell'Università, l'IRAP è un costo ammesso?

pubblicato 30 settembre 2014

Con riferimento alla nota della Commissione Europea RID/A.4/JMSR/MB/VM(2007) del 10.01.2008, dal 1 febbraio 2008 l'IRAP non è più una spesa rendicontabile sui programmi di ricerca.

86. È possibile conferire incarichi a personale esterno per attività di management e coordinamento tecnico-scientifico del progetto? In quale voce di costo possono essere rendicontati?

pubblicato 30 settembre 2014

Con riferimento alle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, la voce di costo a) "Spese di personale" comprende il personale dipendente e non dipendente impegnato nelle attività di ricerca, sviluppo e gestione tecnico-scientifica. Pertanto, si precisa che per il progetto di ricerca, nell'ambito della voce "Spese di Personale", possono essere valorizzate le ore del personale (dipendente e non) dedicato ad attività di carattere esecutivo, quali la gestione tecnico-scientifica (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni indirettamente impegnati sul progetto).

87. Sono considerate spese ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la disseminazione dei risultati delle attività di ricerca?

pubblicato 30 settembre 2014

Le spese per attività di divulgazione dei risultati delle attività di ricerca sono ammissibili e rientrano tra le spese per Informazione e pubblicità; in quanto tali sono da imputare alla voce di costo "Altri costi di esercizio".

88. In riferimento alla FAQ 6.13, con quali modalità i consorzi e le società consortili devono rendicontare le spese sostenute?

pubblicato 30 settembre 2014

In base alla normativa vigente, sono ammissibili al cofinanziamento le sole spese effettivamente sostenute dai beneficiari. Ne deriva l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Nel caso specifico i consorzi e le società consortili operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

89. Le spese relative alla realizzazione di attività formative in modalità e-learning sono ammissibili?

pubblicato 30 settembre 2014

L'Avviso di cui al D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 non fornisce indicazioni specifiche in merito ad aspetti metodologici, pertanto non è escluso il ricorso all'impiego di metodologie e-learning.

90. Una Scarl può utilizzare personale e attrezzature dei propri soci per la realizzazione delle proprie attività?

pubblicato 30 settembre 2014

Una Scarl può utilizzare personale ed attrezzature dei propri soci per lo svolgimento delle attività dei progetti, rendicontandole nei modi specificati nella FAQ 6.13, fermo restando l'obbligo di stabile organizzazione (art. 5 comma 2 del DM 593/2000 e ss.mm.ii.).

91. Nel caso dei Consorzi sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai consorziati e quindi rendicontate e documentabili con titoli di spesa intestati agli stessi?

pubblicato 30 settembre 2014

In base a quanto previsto dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., nel caso di Consorzi (o società consortili) con stabile organizzazione (quindi con propria struttura e personale) i soci che partecipano allo svolgimento delle attività previste dal progetto dovranno fatturare al Consorzio (o società consortile) che esporrà il costo da esso stesso sostenuto.

92. I costi di acquisizione di brevetti e/o licenze sono ammissibili alle agevolazioni? E le spese per deposito di un brevetto?

pubblicato 30 settembre 2014

Sì, in base al disposto del Decreto 2 gennaio 2008, di adeguamento del D.M. 593/00, i costi relativi a risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza, dovranno essere imputati alla voce "Costi degli Strumenti e delle attrezzature" e, pertanto, sono rendicontabili limitatamente alle quote di ammortamento e/o quota d'uso corrispondenti alla durata del progetto di ricerca. Le spese accessorie (deposito brevetti, redazione del brevetto, ecc.) sono ammissibili solo se capitalizzate nel costo di produzione del brevetto stesso.

93. Le spese di consulenza tra soggetti proponenti lo stesso progetto sono ammissibili? In altre parole, un soggetto può partecipare all'interno di uno stesso progetto nel doppio ruolo di proponente e soggetto terzo?

pubblicato 30 settembre 2014

I servizi di consulenza potranno essere acquisiti anche all'interno della compagine proponente un progetto di ricerca fermo restando che la partecipazione di un soggetto nel doppio ruolo di proponente e soggetto terzo sarà oggetto di valutazione.

94. Nel caso della partecipazione al bando di una Società, è possibile inserire il costo di alcune attività relative al progetto ma svolte da una Società controllata al 100%? Eventualmente, con quale modalità?

pubblicato 30 settembre 2014

No. I costi devono essere sostenuti direttamente dai soggetti proponenti dei progetti.

95. I costi sostenuti dalle PMI devono essere pari almeno al 15% del budget totale o del budget sostenuto dai soggetti di natura industriale?

pubblicato 30 settembre 2014

La quota minima con la quale le PMI, nel loro complesso, devono partecipare a ciascun progetto deve essere pari ad almeno il 15% dei costi sostenuti da tutti i soggetti di natura industriale (comprese le stesse PMI) che intervengono in qualità di soggetti proponenti nel progetto (D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 art. 4 comma 3 come modificato dal D.D. 414/Ric del 12 luglio 2012).

96. Con riferimento alle spese ammissibili alle agevolazioni, ed in particolare ai vincoli di proporzionalità previsti per i costi dei servizi di consulenza e per le spese generali, si richiede se tali vincoli devono essere soddisfatti a livello di singolo soggetto proponente o a livello complessivo di progetto.

pubblicato 30 settembre 2014

Il vincolo del 10% relativo ai costi dei servizi di consulenza viene verificato con riferimento al totale delle altre spese ammissibili del progetto. Il vincolo relativo ai costi delle spese generali è invece verificato a livello di singolo soggetto proponente, sia per le attività di ricerca industriale sia per le attività di sviluppo sperimentale.

97. Le Università, gli Istituti universitari, gli Enti e le Istituzioni pubbliche nazionali di ricerca vigilati dall'Amministrazione pubblica centrale e gli Organismi di ricerca possono coprire la loro quota in mesi/uomo o essa va invece finanziata in denaro?

pubblicato 30 settembre 2014

I soggetti proponenti debbono sostenere l'investimento proposto attraverso i costi considerati ammissibili ai sensi dell'Avviso e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Resta inteso l'obbligo da parte dei soggetti proponenti di rendicontare a costi reali nel rispetto della vigente normativa.

98. Le spese che saranno sostenute da un Organismo di ricerca possono essere imputate tutte a spese di personale?

pubblicato 30 settembre 2014

Non è prevista alcuna limitazione all'attribuzione dei costi alle categorie di spesa ammissibili, sebbene, al fine del riconoscimento delle agevolazioni per le spese sostenute, è necessario che le attività effettivamente realizzate dai soggetti proponenti giustifichino la tipologia di costo a cui sarà imputata la spesa.

99. L'acquisto di fabbricati è un costo ammissibile in riferimento all'art. 4 comma 12 lettera d) dell'Avviso?

pubblicato 30 settembre 2014

Il D.M. 2 gennaio 2008 "Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01" dispone che sono ammissibili i costi dei fabbricati nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e unicamente per quanto riguarda i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto. Relativamente alle spese sostenute in area Convergenza, ai sensi della suddetta normativa e del DPR 196/08 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/06", sono ammissibili le quote di ammortamento connesse all'acquisto di edifici già costruiti, purché siano utilizzati per il progetto di ricerca e rispettino le seguenti condizioni:

- ci sia una perizia giurata di stima;
- l'immobile non abbia già usufruito di finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni;
- l'immobile sia utilizzato per la destinazione e il periodo stabiliti dall'Autorità di Gestione;

- l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità del progetto.

100. Ciascun soggetto afferente al cluster deve partecipare finanziariamente alla realizzazione delle attività progettuali?

pubblicato 30 settembre 2014

Non necessariamente. Infatti, saranno i soli soggetti proponenti, nella misura descritta all'art. 4 comma 3 dell'Avviso per ciascun progetto, a farsi carico del costo complessivo dei quattro Progetti.

101. Per i consulenti di ricerca/soggetti terzi sono previste gare d'appalto o possono essere fatte assegnazioni dirette?

pubblicato 30 settembre 2014

I costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli appalti, tenuto conto di quanto previsto dall'Avviso 257/Ric all'art. 4, comma 12c, vale a dire che devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 10% delle altre spese ammissibili per ciascun progetto di ricerca.

102. Le risorse finanziarie disponibili saranno utilizzate solo per il finanziamento dei Progetti? Non sono previste eventuali spese di gestione del Cluster?

pubblicato 30 settembre 2014

Le agevolazioni saranno concesse esclusivamente per le spese ammissibili direttamente riferite ai 4 Progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di formazione, così come indicato dal D.D. 257/Ric, art. 4 comma 12 e 13. Pertanto, non è prevista alcuna agevolazione per le spese di gestione del Cluster.

103. Se un soggetto industriale partecipa ad un cluster con uno o più progetti per complessivi 7,5 M€, può partecipare anche alla realizzazione di progetti per altri Cluster?

pubblicato 30 settembre 2014

No. Lo stesso soggetto industriale può partecipare a più di un Cluster purché il totale dei costi sostenuti con riferimento a più progetti nello stesso Cluster non superi i 7,5 milioni di euro (D. M. 593/2000 art. 5 comma 5 e ss.mm.ii e Avviso 257/Ric art. 4 comma 3).

## SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI COSTI

### C.VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. É ammessa la possibilità nei progetti di formazione di rendicontare queste tipologie di spesa? - le spese di preparazione delle lezioni da parte del personale docente ( o se invece è inclusa nel 50% di overhead sul personale) - la progettazione di dettaglio del percorso da parte del team di progetto (idem come sopra) E' previsto inoltre in uno di questi progetti che vengano acquistati dei moduli già preparati da fruire in e-learning attraverso piattaforma tecnologica ad hoc fornita da un consulente, insieme ad un servizio di supporto tecnico (help desk) e un tutor online?

pubblicato 14 maggio 2015

Per la determinazione delle spese ammissibili relative all'attività di formazione si rimanda, al comma 4 dell'art.8, del DM 593/2000 e per quanto non ivi espressamente previsto alla Circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del MLPS e al Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE –PO 2007-2013.

2. In merito alla rendicontazione di una prestazione di servizio, se soggetto beneficiario è un'Università e soggetto che eroga la prestazione un'altra Università. In tale contesto, si può stipulare un Contratto di ricerca - risultati restano a entrambe le parti (Università) - il cui versamento del compenso avviene direttamente tramite bonifico bancario, senza emissione di fatture?

pubblicato 28 aprile 2015

Trattandosi di prestazione di servizi, dovrà essere presente anche idonea documentazione fiscale conforme al proprio regime di appartenenza.

Ad esempio:

- Fattura se soggetto IVA
- Fattura senza IVA con indicazione del regime di esenzione
- Ricevuta per prestazione d'opera non soggetta al regime d'iva

In tutti i casi, il contratto da solo non è sufficiente a supportare il pagamento della prestazione di servizi con bonifico ne' tanto meno a rendicontare la fattispecie

3. Considerando che le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili dispongono che i destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte, anche se pregresso, si chiede se assegnisti, dottorandi o borsisti dell'Ateneo possono far domanda di ammissione e quindi partecipare a Master Universitario di II livello ?

pubblicato 28 aprile 2015

In relazione ai quesiti si evidenzia che i destinatari dell'attività di formazione devono essere esterni ai soggetti che presentano il progetto, ossia non devono essere legati a questi da alcun rapporto lavorativo, pertanto dovranno essere selezionati all'esterno con una procedura di evidenza pubblica.

Agli stessi viene riconosciuta una specifica borsa di studio il cui costo rientra tra quelli ammissibili. Pertanto, l'unico vincolo espressamente indicato è quello relativo alla condizione dei destinatari che attiene all'assenza di qualsiasi rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto, anche se pregresso.

Se il Master rientra tra le attività di formazione segue quanto indicato.

4. Da linee guida i destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte, anche se pregresso, ma possono intervenire studenti e studiosi che hanno fatto il dottorato o postdoc o assegno nella loro formazione?

pubblicato 28 aprile 2015, [ aggiornato il 06 aprile 2016 ]

L'assegno di ricerca deve essere attribuito mediante procedure di valutazione comparativa secondo quanto stabilito dalla legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e riportato nel D.M.11/2/98 ss.mm.ii, che individua i criteri cui i soggetti erogatori devono attenersi nel fissare le proprie disposizioni.

E' quindi necessaria la pubblicazione di apposito bando e la valutazione comparativa deve essere effettuata da una apposita commissione giudicatrice, che procede all'esame dei titoli dei candidati e ad un colloquio.

Sotto il profilo organizzativo, ciascun Ente stabilisce le modalità operative per l'espletamento delle procedure e per la stipula del contratto di collaborazione alla ricerca. Nello specifico l'articolo art 2 del D.M. 11/2/98, prevede la stipula di apposito contratto con i candidati che hanno superato la selezione, destinato a regolare la collaborazione dell'assegnista all'attività di ricerca.

Risulta chiaro da quanto previsto dall'art 4 co. 11 dell'Avviso di cui al D.D. 30 maggio 2012 n.257/Ric e alle relative Linee Guida Sezione 4, paragrafo 2, lettera f) che "I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte, anche se pregresso". Evidente, quindi, la non ammissibilità del conferimento di una borsa di studio a chi abbia beneficiato precedentemente di assegni di ricerca e/o di contratti a progetto.

5. Un assegnista o una Co.Co.Co di ricerca con rapporto di lavoro con contratto coordinato continuativo per attività di ricerca in essere o pregresso, possano fare domanda di ammissione e quindi partecipare al master universitario inserito nell'attività formativa del cluster?

pubblicato 27 aprile 2015

Con riferimento alle Linee Guida, voce di spesa F) Costo dei destinatari della formazione, si chiarisce che con l'indicazione in base alla quale "I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte, anche se pregresso" si intende escludere dalla partecipazione all'intervento formativo coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro (ad es. contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, determinato, a progetto, ecc.) con le strutture coinvolte. Pertanto, i dottorati, i Master post laurea o gli assegni di ricerca per loro stessa natura non rientrano nell'ambito dei contratti di lavoro in quanto prevedono l'erogazione di apposite borse di studio, di ricerca finalizzate all'acquisizione del relativo titolo.

6. In caso di progetti di ricerca già avviati alla data di trasmissione delle Linee Guida, possano essere derogate le disposizioni per quanto già realizzato fino alla stessa data di trasmissione e non realizzato secondo le modalità indicate? E come possano essere sanate le situazioni non conformi a quanto disposto dalle Linee Guida?

pubblicato 31 ottobre 2014

Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire i documenti giustificativi di pagamento che attestano in maniera inequivoca e correlata ai documenti di spesa, l'effettivo pagamento della prestazione o fornitura, nel rispetto della normativa applicabile in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Resta fermo che per i costi sostenuti, rendicontati e giustificati in modalità differenti rispetto a quelle sopra descritte, sarà cura dei competenti organi di controllo verificare l'ammissibilità dei costi sulla base della documentazione resa disponibile dal soggetto beneficiario.

7. Nel caso in cui una azienda abbia difficoltà a firmare l'ATS perché in concordato preventivo e sia stata individuata nell'ambito delle altre imprese dell'ATS una impresa in grado di farsi carico delle attività, quali passi sono necessari per modificare il progetto eliminando l'impresa in difficoltà pur garantendo l'integrale esecuzione del progetto originale con le restanti imprese?

pubblicato 27 ottobre 2014

Il caso da lei presentato comporterebbe senz'altro la rettifica del Decreto di concessione delle agevolazioni, previo riavvio dell'attività istruttoria tecnico-scientifica ed economico-finanziaria per il soggetto subentrante alle attività e ai costi di progetto.

Dal punto di vista della formalizzazione e dell'avvio della procedura sarebbe necessario far pervenire quanto segue:

- a) Dichiarazione di rinuncia del soggetto industriale
- b) Dichiarazione del soggetto subentrante in merito alla disponibilità di farsi carico delle medesime attività e dei medesimi costi di progetto
- c) Dichiarazione congiunta di accordo al subentro da parte di tutti gli altri soggetti partner di progetto (quello in forma associata/ATS e gli altri proponenti a titolo individuale)
- d) Successivamente all'esito positivo delle istruttorie, il nuovo atto costitutivo dell'ATS interessata

8. L'Iscrizione all'Anagrafe delle Ricerche è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari.

pubblicato 14 ottobre 2014

L'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche è prevista per tutte le Amministrazioni, istituti, enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica beneficiari di finanziamenti pubblici (cfr. art. 64 DPR 11/07/1980 n.382).

Se la registrazione è stata già effettuata deve essere fornita una dichiarazione in cui si evidenzia il numero di iscrizione.



9. Per le richieste di rimodulazione sono previste una procedura ed una documentazione specifica?  
Quando sarà possibile presentare le richieste? (ad esempio, contestualmente alla presentazione dei SAL)

pubblicato 14 ottobre 2014

A seguito della contrattualizzazione, l'Esperto tecnico-scientifico potrà valutare la necessità di eventuali rimodulazioni o varianti di progetto.

10. Ai fini del D.M. 593/2000 e delle linee guida di cui all'Avviso n. 257/Ric del 30/05/2012, per soggetti che hanno rapporti di cointeressenza, debbano intendersi solo quelli che: • rivestono la qualifica di Soci (di società siano esse o meno di natura consortile), • rivestono la qualifica di partecipanti di Consorzi • appartengono allo stesso gruppo industriale • eventualmente hanno in essere un contratto di cointeressenza di cui all'articolo 2.554 del Codice Civile ?

pubblicato 10 ottobre 2014

Con riferimento a quanto disposto dal DM 593/2000: "Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominati imprese "collegate", le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi contenute nella presente modulistica allegata al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 si intendono estese anche a tali collegate".

Si precisa che tra i soggetti "collegati" può intercorrere anche un rapporto di partnership, ossia un legame finalizzato a realizzare in modo ottimale il progetto, concordando la ripartizione delle competenze, degli ambiti di attività o delle quote di finanziamento.

11. Qualora il rapporto di cointeressenza – rif. Avviso n.257/Ric del 30 maggio 2012 – sia verificato è obbligatorio rifarsene? Cioè la società (impresa collegata) che eroga servizi di ricerca e formazione alla società finanziata (beneficiaria) deve, quindi, per forza esporre costi come se fosse l'impresa beneficiaria e, pertanto, produrre Timesheets, distacco del personale, Ordini di servizio, etc?  
Oppure, l'impresa collegata, potrà non avvalersi del rapporto di cointeressenza, e quindi emettere una fattura come "Servizio di consulenza" che, successivamente, l'impresa beneficiaria porterà in rendiconto nella voce consulenze?

pubblicato 10 ottobre 2014

· I costi relativi al personale della società collegata che eroga servizi di ricerca e formazione devono essere imputati alla voce di spesa relativa ai costi per servizi e consulenza.

· La collegata dovrà emettere regolare fattura relativa al costo del personale dipendente impiegato per le attività progettuali. L'importo ammesso al finanziamento è il minore tra il costo di fattura, al netto di IVA, e quello risultante dall'applicazione dei criteri contabili individuati sia nell'Avviso che nelle Linee Guida. La collegata deve fornire, a corredo della fattura, tutta la documentazione giustificativa amministrativo-contabile (buste paga, timesheet, F24, ecc.) prevista dalle Linee guida per la voce di spesa del personale dipendente. Si precisa che, in tal caso, la società beneficiaria dovrà fornire anche la documentazione giustificativa della selezione del prestatore d'opera per l'affidamento della consulenza qualora non sia stato già individuato in sede di presentazione di progetto.

- La collegata non è tenuta a fornire al competente organo di controllo la documentazione inerente il distacco del personale che svolge le attività presso la società beneficiaria.
- Le spese generali non sono ammissibili.
- La società beneficiaria è tenuta ad esporre a rendiconto il costo indicato in fattura e a produrre la quietanza della fattura emessa dalla collegata.

12. La Lettera di intenti della Regione, di cui all'art. 2 comma 3 dell'Avviso, sarà oggetto di valutazione secondo il criterio del "relativo impatto socioeconomico su territori regionali, nazionali e europei", citato all'art 5 comma 3 lett. c del bando?

pubblicato 30 settembre 2014

Nella Lettera d'intenti della/e Regione/i sarà considerata prioritaria la manifestazione dell'interesse a sostenere, anche finanziariamente, nell'ambito di specifici Accordi di Programma con il MIUR, attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster, descrivendone la coerenza e la funzionalità rispetto alle strategie di sviluppo regionale.

13. E' vero che, per ogni cluster che risulterà finanziabile, non necessariamente tutti e quattro i progetti saranno finanziati, ma solamente quelli che avranno ricevuto la valutazione più alta (presumibilmente uno o due), sulla base delle risorse disponibili?

pubblicato 30 settembre 2014

L'Avviso prevede il finanziamento di un solo cluster per area tecnologica sulla base della graduatoria delle domande risultate ammissibili. Nell'ambito di tali cluster saranno finanziati tutti i progetti che abbiano conseguito almeno 40 punti, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

14. L'art. 5 comma 4 dell'Avviso dispone che "sono giudicate ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi attribuiti al Piano e ai progetti, un punteggio complessivo di almeno 200 punti sui 285 conseguibili". Come deve intendersi tale punteggio?

pubblicato 30 settembre 2014

15. Tale punteggio è determinato considerando che ai fini dell'ammissione è necessario conseguire almeno 80 punti per il Piano e 40 punti per 3 dei 4 Progetti presentati. Chi effettua la valutazione delle proposte?

pubblicato 30 settembre 2014

Ai sensi dell'art.5 comma 1 dell'Avviso 257/Ric, la valutazione dei Piani di Sviluppo Strategico e dei contenuti tecnico-scientifici dei Progetti è affidata ad un panel di esperti nominati dal Ministero e individuato nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 7 del richiamato Decreto legislativo n. 297/99 e ss.mm.ii., ferme restando le attività di competenza degli istituti convenzionati e del Comitato descritte nell'ambito del DM n. 593/00 e ss.mm.ii.

16. E' possibile che venga finanziata una proposta di Cluster con solo 3 progetti ammessi?

pubblicato 30 settembre 2014

Sì, è possibile, ai sensi dell'art. 5 comma 4 dall'Avviso D.D. 257/Ric, secondo il quale sono giudicati ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi attribuiti al Piano e ai progetti, un punteggio complessivo di almeno 200 punti sui 285 conseguibili, comprensivo di almeno 80 punti per il Piano e di almeno 40 punti per almeno 3 dei 4 Progetti presentati.

17. Qual è il ruolo delle banche nella valutazione economico-finanziaria delle domande presentate?

pubblicato 30 settembre 2014

Il ruolo delle banche è disciplinato dal D.M. 593/2000 art. 5 e richiamato dall'Avviso all'art. 5 comma 1

## **SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

### **A.MODALITA' DI CONTRATTUALIZZAZIONE**

1. Quale deve essere la durata della garanzia? All'art. 3 dello schema da voi proposto si parla di durata triennale (si intende a partire dalla data di firma della stessa garanzia?) e di una sola proroga per una durata di sei mesi. Vi chiederei conferma di queste tempistiche.

pubblicato 23 febbraio 2015

In caso di acconto la garanzia dovrà essere di durata triennale (si intende a partire dalla data di emissione della stessa) e di una sola proroga per una durata di sei mesi.

2. Come dovrà essere predisposto il timbro per i partner che operano su fondi FAR? (per quelli in area PON ci sono delle indicazioni nelle linee guida)

pubblicato 09 dicembre 2014

Il timbro per l'area FAR non è necessario.

3. In relazione al contratto di finanziamento esso prevede all'Art. 20 la responsabilità patrimoniale solidale tra i partecipanti relativamente alle spese ed oneri, anche fiscali, che la Banca dovesse sostenere in dipendenza del contratto stesso. Si fa presente che la responsabilità solidale non è mai stata inserita nei contratti di finanziamento relativi ai progetti di ricerca, né è prevista nel disciplinare/atto d'obbligo per i progetti del Bando Cluster. Tra l'altro, le prime bozze del contratto circolate non prevedevano tale clausola. Si può chiedere pertanto un riesame dell'articolo limitando la responsabilità di ogni beneficiario a spese ed oneri propria competenza?

pubblicato 09 dicembre 2014

Nel confermare la validità dell'articolo 20 nella sua formulazione, si sottolinea che la versione condivisa tra le parti e trasmessa ai beneficiari già presentava un articolato conforme a quanto oggi contemplato nel contratto di finanziamento cui si fa riferimento.

Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale configura la fattispecie in cui due o più soggetti sono obbligati ad una medesima prestazione e di conseguenza sono chiamati a rispondere per obbligazione e per eventuale violazione in egual misura, concetto alla base del D.D. 30 maggio 2012 n.257 /Ric.

4. Un contratto di finanziamento sottoscritto da tutti i partner del Progetto può ritenersi già valido a tutti gli effetti o prima deve essere registrato dal MIUR per essere ritenuto tale?

pubblicato 11 novembre 2014

Per gli atti d'obbligo sottoscritti dai soggetti beneficiari dei fondi PON, il MIUR provvederà a trasmettere i documenti opportunamente protocollati e validi a tutti gli effetti;

Per il contratto sottoscritto dai soggetti beneficiari dei fondi FAR, l'Istituto di Credito convenzionato provvederà, in esito alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate, alla trasmissione dello stesso (in originale al Referente amministrativo di progetto e in copia pdf ai soggetti beneficiari). In merito alla validità del contratto l'Istituto di Credito attenderà la citata registrazione.

5. Documenti per la stipula dei disciplinari e dei contratti: con riferimento in particolare al modello di dichiarazione relativo al bilancio all'interno del quale si chiede di dichiarare al legale rappresentante, tra l'altro, "che il bilancio allegato alla presente in copia conforme all'originale e dal sottoscritto siglato in ogni pagina è completo e contiene dati veritieri e conformi alla copia depositata presso la competente camera di commercio;" considerando che lo stesso documento (bilancio) sarà trasmesso a mezzo pec e firmato con firma digitale del legale rappresentante, è possibile derogare dalla richiesta di sigla su ogni pagina del documento stesso?

pubblicato 31 ottobre 2014

In allegato alla dichiarazione, è sufficiente il bilancio in copia conforme all'originale, firmato digitalmente senza apporre la sigla su ogni pagina del bilancio.

6. Nel caso il presidente e membro del CdA, viene autorizzato dal CdA alla sottoscrizione del contratto con il MIUR e che successivamente dovrà dare procura notarile all'Istituto\Dirigente a firmare il contratto, sarebbe possibile che con il verbale del CdA venga delegato direttamente l'Istituto\Dirigente?

pubblicato 27 ottobre 2014

Con riferimento alla documentazione richiesta ai soggetti beneficiari per le verifiche propedeutiche alla stipula di disciplinari e contratti, di competenza delle banche, è richiesta come documentazione attestante i poteri di firma degli atti contrattuali, qualora non depositata al registro delle Imprese, la delibera del competente Organo statutario. Pertanto, unitamente alla delibera del CdA, è necessaria anche l'eventuale procura, da produrre in originale o in copia autentica notarile.

7. Ai fini della stipula dei disciplinari e atti d'obbligo e del contratto di finanziamento, la ditta individuale e/o la società di persone, non essendo tenute alla redazione di un bilancio, né disponendo di un CdA, possono produrre la sola copia del modello unico 2013 o devono predisporre ulteriore documentazione a supporto?

pubblicato 27 ottobre 2014

Le società di persone e le ditte individuali devono fornire rispettivamente il modello "UnicoSP 2014" e "UnicoPF 2014" in riferimento ai redditi 2013. Si chiarisce che la dichiarazione richiesta per il bilancio dovrà essere adattata in riferimento al modello della dichiarazione dei redditi presentata escludendo i punti non pertinenti. Per tali tipologie di imprese non è richiesta la delibera del CDA. Eventualmente sarà l'Istituto Bancario a richiedere eventuale documentazione sostitutiva.

8. Per la stipula di disciplinari e contratti relativamente al punto "Copia conforme all'originale rilasciata dal Notaio rogante dell'atto di costituzione in forma associata", come dichiarata in fase di presentazione della domanda e prevista dalla normativa, sono stati già inviate in pdf le copie degli

atti . È sufficiente inviare nuovamente gli stessi documenti? Si conferma che i contratti/disciplinari e atti d'obbligo verranno sottoscritti con i singoli componenti dei raggruppamenti e non con in soggetti mandatarî?

pubblicato 15 ottobre 2014

La documentazione in formato digitale, debitamente compilata e firmata in digitale, dovrà essere inviata tramite posta certificata a [dgcsr@postacert.istruzione.it](mailto:dgcsr@postacert.istruzione.it).

Si conferma inoltre che i contratti/disciplinari e atti d'obbligo verranno sottoscritti con i singoli componenti delle forme associate.

9. Relativamente gli adempimenti per le verifiche propedeutiche alla stipula di disciplinari e contratti: relativamente alla documentazione richiesta, è il soggetto capofila che inoltra i documenti per tutti i soggetti proponenti o ciascun proponente può inviare la sua documentazione?

pubblicato 14 ottobre 2014

I documenti potranno essere inoltrati sia direttamente da ciascun beneficiario sia complessivamente dal soggetto capofila/referente amministrativo di progetto.

Se possibile, per una maggiore facilità di lettura, si suggerisce di trasmettere i documenti denominati come segue: codice progetto/nome soggetto/tipologia documento.

10. È possibile per una azienda indicare nella delibera del cda più persone autorizzate a sottoscrivere disgiuntamente il disciplinare/contratto con il Ministero?

pubblicato 14 ottobre 2014

Si conferma che è possibile procedere secondo le modalità descritte e che tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.

11. In relazione ai documenti necessari per la stipula dei disciplinari e dei contratti, quali devono essere prodotti per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio quali ditte individuali o società di persona?

pubblicato 14 ottobre 2014

Le società di persone e le ditte individuali devono fornire rispettivamente il modello "UnicoSP 2014" e "UnicoPF 2014" in riferimento ai redditi 2013. Si chiarisce che la dichiarazione richiesta per il bilancio dovrà essere adattata in riferimento al modello della dichiarazione dei redditi presentata escludendo i punti non pertinenti. Per tali tipologie di imprese non è richiesta la delibera del CDA. Eventualmente sarà l'Istituto Bancario a richiedere eventuale documentazione sostitutiva.

12. Quale il timing per le firme dei contratti/disciplinari?

pubblicato 14 ottobre 2014

La firma dei contratti è già possibile ove sia pervenuto il nulla osta dell'Istituto Bancario per ciascuno dei soggetti beneficiari. Sarà cura del MIUR contattare i soggetti per la contrattualizzazione.

13. È possibile sapere quando i partner riceveranno i format per le dichiarazioni “di supporto” alla rendicontazione?

pubblicato 14 ottobre 2014

Il nuovo sistema di rendicontazione non prevede l'utilizzo di modulistica supplementare.

14. Quale dicitura deve avere il Timbro per l'area FAR?

pubblicato 14 ottobre 2014

Il timbro per l'area FAR non è necessario.

15. Per le parti PON si può già partire con l'atto d'obbligo? o atto d'obbligo e Contratti FAR vanno eseguiti consensualmente? Questo perché i PON devono finire prima dei FAR, e quindi si vorrebbe accelerare il processo di erogazione dei fondi. Come possiamo fare?

pubblicato 14 ottobre 2014

Ogni soggetto sottoscriverà contestualmente gli atti di specifica competenza. Ma la contrattualizzazione del progetto non si può considerare perfezionata finché non siano state acquisite le firme di tutti i soggetti beneficiari.

16. Nel compilare la modulistica contrattuale, ed in particolare L'atto d'obbligo che prevede di indicare, per ogni beneficiario, l'agevolazione PON complessiva e la sua ripartizione fra R&S e Formazione, nel caso un beneficiario che NON riceve detto contributo, deve produrre il modulo indicando “0”? oppure non deve produrre il modulo?

pubblicato 09 ottobre 2014

La compilazione dell'atto d'obbligo così come degli altri documenti contrattuali è a cura del MIUR e degli Istituti di Credito.

17. Occorre tassativamente far firmare i documenti in allegato alle autocertificazioni DSAN A e DSAN B per l'informativa antimafia?

pubblicato 08 ottobre 2014

Si conferma che tutte le autocertificazioni (DSAN A e DSAN B) devono essere debitamente datate e firmate.

18. Un beneficiario dovendo integrare la documentazione anti mafia, dove può trovare specifiche documentali sui “procuratori”?

pubblicato 08 ottobre 2014

Viene dettagliato quanto richiesto, nel link della Prefettura di Milano dal quale evincere numerose notizie sull'argomento in oggetto e dove si potrà scaricare la documentazione eventualmente necessaria:  
<http://www.prefettura.it/milano/contenuti/47468.htm>

19. Adempimenti per le verifiche propedeutiche alla stipula di disciplinari e contratti: tutta la documentazione dovrà essere trasmessa per tutti i partner dal Soggetto Capofila, che dovrà raccogliere la documentazione di ciascun partner firmata digitalmente dal soggetto proponente ed inviarla tramite posta certificata del capofila?

pubblicato 06 ottobre 2014

Si

20. Se un soggetto beneficiario non è in possesso della documentazione attestante i poteri di firma degli atti contrattuali (Punto 7), può allegare il certificato o visura della camera di commercio dove si evince chi è l'amministratore unico con pieni poteri di firma?

pubblicato 06 ottobre 2014

Può senz'altro allegare il certificato CCIA ma è necessario produrre l'atto ufficiale (Statuto o Delibera C.d.A.) che conferisce al soggetto i poteri di firma, eventualmente anche attraverso la copia autentica dell'estratto della dichiarazione o delibera di assunzione del finanziamento in cui viene designata la persona legittimata a sottoscrivere e stipulare gli atti.

21. Per la Documentazione attestante i poteri di firma degli atti contrattuali da produrre, qualora non depositata al Registro delle Imprese, in originale o copia autentica notarile è possibile riferirsi ai poteri di firma già presenti nello statuto e/o camerale?

pubblicato 03 ottobre 2014

No, deve essere prodotta la documentazione attestante i poteri di firma degli atti contrattuali (delibera del competente Organo statutario e eventuale procura) in originale o in copia autentica notarile.

22. Per la firma sul disciplinare/contrattosi richiede Numero di iscrizione della società all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. Tale registrazione è obbligatoria per tutte le aziende? Per chi è già registrato è sufficiente una dichiarazione in cui si evidenzia il numero?

pubblicato 03 ottobre 2014

L'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche è prevista per le Amministrazioni, istituti, enti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti pubblici. Se la registrazione è stata già effettuata deve essere fornita una dichiarazione in cui si evidenzia il numero di iscrizione.

23. Fra i documenti da presentare per la firma del disciplinare/contratto al punto 2, si deve compilare una dichiarazione con allegata copia dello statuto: è sufficiente la dichiarazione che attesta la conformità all'originale o bisogna fare una copia autentica certificata dal notaio

pubblicato 03 ottobre 2014

E' sufficiente la dichiarazione che attesta la conformità all'originale



24. Il passo del testo da inserire nella delibera CDA per il disciplinare/contratto: è necessario o meno indicare i cointestatari e se i cointestatari sono tutti i partner di progetto

pubblicato 03 ottobre 2014

Tutti i soggetti beneficiari sono i cointestatari del progetto

25. Cosa si intende esattamente per documentazione relativa ad eventuali condizioni specifiche previste dal decreto MIUR (PUNTO 2)?

pubblicato 03 ottobre 2014

L'esistenza di eventuali condizioni specifiche si può rilevare nell'Allegato "Scheda costi e agevolazioni" del Decreto di concessione.

26. È possibile per una azienda indicare nella delibera del cda più persone autorizzate a sottoscrivere disgiuntamente il disciplinare/contratto con il Ministero? Se ciò è possibile, la firma digitale da apporre a tale documento può essere solo quella del legale rappresentante dell'azienda, che firmerà tutti i documenti richiesti ?

pubblicato 03 ottobre 2014

Si conferma che è possibile procedere secondo le modalità descritte e che tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.

27. Per i Documenti di stipula disciplinari e contratti, considerando che il bilancio sarà trasmesso a mezzo pec e firmato con firma digitale del legale rappresentante, è possibile derogare dalla richiesta di sigla su ogni pagina del documento stesso, sul formato cartaceo inviato?

pubblicato 02 ottobre 2014

Si conferma che è possibile inviare, tramite PEC, in allegato alla dichiarazione, il bilancio in copia conforme all'originale, firmato digitalmente senza apporre la sigla su ogni pagina del bilancio.

28. Il soggetto che deve detenere copia della documentazione può effettuare l'archiviazione anche in copia digitale (es. file pdf)?

pubblicato 02 ottobre 2014

Se i documenti sono firmati in digitale è possibile effettuare l'archiviazione in copia digitale.

29. Bozza del contratto: il "BENEFICIARIO" indicato in pagina 1 è solo il capofila o se verranno elencati tutti i beneficiari analogamente a quanto scritto in pagina 5?

pubblicato 02 ottobre 2014

Per beneficiario è da intendersi ciascun soggetto beneficiario delle agevolazioni.

30. Spesso i rappresentanti legali delegati alla sottoscrizione del contratto non sono sempre reperibili: le firme andranno raccolte tutte nello stesso giorno o potranno essere apposte anche in modo disgiunto?

pubblicato 02 ottobre 2014, [ aggiornato il 14 ottobre 2014 ]

Le firme potranno essere acquisite anche in modo disgiunto, secondo le indicazioni che verranno fornite ai soggetti beneficiari, a completamento degli obblighi e degli adempimenti previsti per gli stessi.

31. Per i soggetti con agevolazioni FAR e PON che dovranno sottoscrivere il contratto FAR, il Disciplinare e l'atto d'obbligo è necessario anche il nulla osta?

pubblicato 01 ottobre 2014

Si

## **SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

### **B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

1. Qual è la modalità corretta di inserimento dei costi del personale all'interno del file di rendicontazione – foglio "Dettaglio rendiconto", con riguardo al pagamento dei contributi a carico azienda. Posto che il foglio richiede di indicare, per ciascuna riga di costo, gli estremi del pagamento e considerando che, per ciascuna mensilità, il pagamento avviene in due date differenti, una relativa alla liquidazione dello stipendio ed una relativa al pagamento dei contributi con F24, chiedo se è necessario effettuare due registrazioni per ciascuna mensilità (corrispondenti alle due date di pagamento), oppure se può essere effettuata una sola registrazione indicando come data quella di pagamento dello stipendio (liquidazione dei contributi sarà comunque visibile mediante il caricamento nel cloud delle copie delle quietanze di pagamento dei corrispondenti F24).

pubblicato 25 ottobre 2016

La modalità corretta di inserimento è quella di una sola registrazione, indicando come data utile quella del pagamento del solo stipendio.

Non c'è esigenza di rendicontare la parte contributiva che non rientrando tra i costi ammissibili non sono rendicontabili.

2. è possibile che i beneficiari delle azioni formative siano docenti di scuola secondaria (in ruolo o meno) ? Nel caso tali docenti siano ammissibili come beneficiari: è possibile erogare loro gli incentivi sotto forma della consueta borsa di studio ? O ci sono dei vincoli ?

pubblicato 25 ottobre 2016, [ aggiornato in data 25 ottobre 2016, 16:29 ]

I destinatari della formazione e relative caratteristiche, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso 257/Ric del 30 maggio 2012 e dalla normativa di riferimento, sono regolamentati e specificati nelle Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili (vedi Sezione IV / Attività di formazione, lettera f).

3. In caso di un mero errore materiale dove invece di utilizzare i CUP forniti dal Ministero, sono stati generati due CUP da uno dei dipartimenti partecipanti all'attività del progetto per alcune spese relative al progetto stesso che si intendono perciò rendicontare. Al fine di veder riconosciute tali spese in sede di rendiconto si chiede se possano essere accettate apponendo il timbro con il CUP corretto sui documenti di spesa e attestando che per mero errore materiale a tali spese erano stati associati nel sistema informatico due cup diversi che comunque erano stati aperti per il Cluster in oggetto

pubblicato 25 ottobre 2016

Il codice unico di progetto (in acronimo CUP), in Italia, è un codice alfanumerico univoco, che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua nascita - ovvero dall'assegnazione delle risorse - in tutte le fasi del suo ciclo di vita.

Anche se per mero errore materiale, tali spese non potranno essere accettate, poiché la legge 136/2010 ha reso obbligatorio il CUP ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire fenomeni di infiltrazioni criminali: tutti i pagamenti ai fini della rendicontazione C TN01 dovranno riportare gli originari codici identificativi CIG e CUP.

4. Sul foglio "CTN01\_Codice Progetto\_Nominativo Soggetto-SAL\_xx\_v04" nel foglio "Dettaglio rendiconto" la voce di costo F.3 Spese per garanzie bancarie e/o assicurative compare solo per la Ricerca Industriale e non per lo Sviluppo Sperimentale. E' un refuso o questa voce si può rendicontare solo per la Ricerca Industriale? Nelle linee guida di rendicontazione la voce è prevista sia per Ricerca Industriale che per lo Sviluppo Sperimentale.

pubblicato 25 ottobre 2016

Ai sensi delle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili – Release 2.0, la garanzia bancaria e/o assicurativa può essere richiesta separatamente per il Progetto di Ricerca e per il Progetto di Formazione oppure può essere unica per l'intero Progetto, con il dettaglio della copertura per il Progetto di Ricerca e di Formazione (vedasi pag. 35 nota 26).

Pertanto, le "Spese di garanzie bancarie e/o assicurative" relative all'ambito Sviluppo Sperimentale potranno essere rendicontate congiuntamente nell'ambito di spesa Ricerca Industriale.

5. La nota di trasmissione prodotta da ciascun partner che elenca la documentazione inoltrata telematicamente e contiene la dichiarazione che la documentazione caricata su Sirio corrisponde a quanto disponibile in originale presso l'azienda/ente, oltre ad essere caricata con firma digitale sulla piattaforma SIRIO deve anche essere inoltrata in originale al MIUR?

pubblicato 25 ottobre 2016

Come descritto a pag. 8 delle nuove linee guida 2,0 ...."tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti deve essere conservata, in originale, presso il soggetto che rendiconta conformemente alle leggi nazionali contabili e fiscali e deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere riferita a voci di costo ammesse;
- essere priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, ecc.);
- essere conforme alle norme contabili, fiscali e contributive nazionali;
- avere data di liquidazione riferita al periodo di eleggibilità;
- essere registrata nella contabilità generale del soggetto che rendiconta."

6. In relazione alle Spese Generali del personale docente per le attività di Formazione vorrei sapere dove e come inserire tale voce. Pensate ad inserire un nuovo item a livello di voce di costo? Altrimenti possono essere inglobate in altre voci? Se sì in quali?

pubblicato 08 luglio 2016

In relazione alle Spese Generali del personale docente per le attività di Formazione, la voce va inserita nel file denominato "Prospetto di calcolo delle spese generali" che potrà trovare alla URL sotto indicata:

1. [https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica\\_CTN\\_Intinere.aspx](https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica_CTN_Intinere.aspx)
2. Modulistica in itinere Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 - Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali
3. Format allegati
4. Prospetto di calcolo delle spese generali

7. “Il contratto di un assegnista di ricerca è iniziato in data 15/12/2014. La prima rata di pagamento corrisponde al periodo 15/12/2014 - 31/12/2014. Il pagamento viene erogato in rate mensili posticipate e quindi è stato effettuato nel 2015. Considerato che le ore uomo della prima rata hanno competenza 2014, è possibile caricare il relativo mandato di pagamento nel primo rendiconto (periodo 25/02/2014 - 31/12/2014) o nei rendiconti susseguenti?”

pubblicato 25 maggio 2016

La modalità corretta di inserimento è quella di una sola registrazione, indicando come data utile per il Sal, quella del pagamento del solo “stipendio/compenso”.

8. Le fatture relative alle iscrizioni dei dottorandi ai convegni possano essere rendicontate nella voce Spese di Trasferta dei formandi?

pubblicato 06 aprile 2016

Le fatture relative alle iscrizioni dei dottorandi ai convegni rappresentano dei costi sostenuti per attività di formazione erogate da strutture terze. Pertanto il costo va rendicontato nei costi di servizi di consulenza. Vedi linee guida aggiornate al PAC pag. 48 paragrafo “Costi di Servizi di consulenza”.

9. I convegni all'estero possono rientrare nella formazione all'estero? Se sì, le ore di partecipazione al convegno possano, di conseguenza, essere inserite nell'apposito registro?

pubblicato 06 aprile 2016

Il bando Cluster fra le aree ammissibili non prevede aree UE (escluso Italia) e aree EXTRA UE. Pertanto non sono ammesse le spese sostenute per lo svolgimento di attività in aree diverse da quelle previste dal decreto di concessione.

10. La configurazione mensile del registro può essere accettata?

pubblicato 06 aprile 2016

Tra i documenti di spesa giustificativi relativi ai “Costi dei destinatari della Formazione” le linee guida per la determinazione della spesa ammissibile prevedono le schede cursuali riepilogative delle presenze orarie mensili da cui risulti il monte ore complessivamente seguito dall’allievo/formando. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati dai docenti, da ciascun allievo e controfirmati dal Responsabile di progetto. Inoltre, tali fogli dovranno essere rilegati in formato cartaceo, secondo lo schema di “Registro delle presenze giornaliere” definito. Sarà cura del soggetto beneficiario, prima dell’avvio delle attività

formative, provvedere alla vidimazione di tale registro presso l'Ufficio MIUR preposto; Come specificato a pag.51 delle linee guida aggiornate al PAC.

11. Training on the job (1500 h): è possibile che una parte delle ore di sperimentazione dei dottorandi, il cui svolgimento era previsto in azienda, sia parzialmente svolta in Ateneo? Tali ore potranno essere tracciate mediante apposito registro Training on job (con dettaglio tra ore svolte azienda/Ateneo).

pubblicato 06 aprile 2016

Nel caso in cui l'azienda sia il soggetto attuatore dell'intervento formativo e preveda nel proprio Budget alla voce di costo F) Costi dei destinatari della formazione, l'assegnazione di borse di studio, le stesse dovranno essere erogate dall'azienda in questione. Eventuali variazioni delle attività progettuali e quindi anche cambiamenti del soggetto attuatore dell'intervento formativo, possono essere richieste e autorizzate dai rispettivi supplementi istruttori in conformità a quanto previsto dalla "sezione v - modifiche progettuali" delle linee guida per la determinazione della spesa ammissibile aggiornate al PAC.

12. Le percentuali dei costi per i corsi inserite in fase di proposta devono essere rispettate ? Ci sarà una verifica da parte del MIUR in fase di rendicontazione?

pubblicato 06 aprile 2016

Le percentuali dei costi per i corsi di formazione previste in fase di proposta devono essere rispettate anche in fase di rendicontazione. Le verifiche saranno eseguite da parte dei soggetti preposti alle attività di verifica della rendicontazione.

13. Il timbro di annullamento dei documenti contabili deve essere aggiornato nella dicitura (da P.O.N. "Ricerca & Competitività" 2007-2013 per le Regioni della convergenza a Piano di Azione Coesione per le Regione della convergenza ) ?

pubblicato 06 aprile 2016

Pena l'inammissibilità della spesa, nella faccia a vista di tutti gli originali dei titoli di spesa, l'importo del documento di spesa deve essere annullato con un timbro ad inchiostro indelebile che riporta la denominazione Piano di Azione e Coesione e l'indicazione della Linea di Intervento che finanzia il progetto stesso. Il timbro suddetto deve essere realizzato in modo da prevedere uno spazio in cui inserire l'importo del documento di spesa e deve essere apposto senza inficiare la leggibilità del documento originale medesimo; Come specificato nelle linee guida aggiornate al PAC a pag. 8 e nei diversi paragrafi dedicati ai titoli di spesa.

14. Il caricamento dei documenti giustificativi su cloud dovrà essere contestuale all'invio dei relativi S.A.L. o sarà possibile farlo anche in un momento successivo (eventualmente sulla base di un termine da concordare)?

pubblicato 06 aprile 2016

La presentazione dei documenti giustificativi dei costi sostenuti dovrà essere contestuale all'invio dei relativi SAL. Vedi linee guida aggiornate al PAC pag. 11.

15. In merito alla possibilità di portare a rendicontazione nel progetto di ricerca CTN01\_00177\_817708 i costi delle rate di borse di studio (alla voce "A.2 - Personale non dipendente"), da bandire su tematiche strettamente correlate a quelle oggetto delle attività di ricerca dello stesso. Si specifica che tali borse NON sono riferite alle borse di formazione erogate nell'ambito del progetto formativo collegato al progetto di ricerca, che è già concluso.

pubblicato 09 marzo 2016

Ai sensi della normativa vigente tale possibilità non è prevista.

16. E' riconducibile alla voce "A.1 Personale dipendente", e quindi agevolabile, una unità di personale tecnico appartenente all'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, dedicata a specifiche attività di laboratorio necessarie allo sviluppo del progetto ricerca?

pubblicato 09 marzo 2016

La voce personale dipendente comprende il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato direttamente impegnato nella attività di progetto, regolarmente iscritto nel libro unico del lavoro del soggetto che rendiconta.

Se il personale cui si fa riferimento ha queste caratteristiche esso è riconducibile alla voce di spesa A 1.

17. Modalità operative connesse alla rendicontazione dei costi in presenza di rapporti di cointeressenza: nel file CTN01\_xxx\_xxxx.xls si dovranno evidenziare mensilmente le imputazioni del personale dipendente oppure basterà compilare un solo record che aggrega i costi per quietanza?

pubblicato 08 marzo 2016

Con riferimento alle Linee Guida, Sezione II (pagg. 7/8), nel caso di documentazione giustificativa riferita ad una spesa che può essere imputata a diverse attività, essa deve essere presentata in tante copie quante sono le voci del rendiconto a cui questa si riferisce.

Nel caso specifico si precisa che, ai fini dell'ammissibilità della spesa, a ciascun soggetto beneficiario è consentito rendicontare esclusivamente le spese sostenute in relazione alla propria quota di costi, come esposta nell'Allegato 1 – Schede costi e agevolazioni del Decreto di concessione.

18. I vincoli del 10% del valore del budget presente per il progetto di formazione rimane anche a chiusura dei progetti? Ossia, la proporzione va rispettata anche in fase di rendicontazione?

pubblicato 08 marzo 2016

Sì. Per meglio dire, a conclusione della rendicontazione deve risultare rispettata la percentuale derivante dalla Scheda costi allegata al Decreto di concessione.

19. Spese di missione in formazione, personale formando (quindi i dottorandi): vista la configurazione di dottorandi, che missioni possono caricare? incontri nelle aziende del cluster? incontri di coordinamento del progetto (kick-off, avanzamento, etc)? partecipazione conferenze (Italia/estero)? partecipazione a corsi di formazione di strumenti/attrezzature/software in Italia e all'estero?

pubblicato 26 novembre 2015

Per la determinazione delle spese ammissibili relative alle attività di formazione, si rimanda al DM 593/2000 (art. 8 comma 4) e, per quanto non espressamente previsto nel DM, alla Circolare MLPS n.2 del 2 febbraio 2009 e al vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE-PO 2007-2013.

20. Spese di missione in formazione, personale docente: quali missioni si possono caricare? incontri nelle aziende del cluster? incontri di coordinamento del progetto (kick-off, avanzamento, etc)? partecipazione a conferenze (Italia/estero)? altro?

pubblicato 26 novembre 2015

Per la determinazione delle spese ammissibili relative alle attività di formazione, si rimanda al DM 593/2000 (art. 8 comma 4) e, per quanto non espressamente previsto nel DM, alla Circolare MLPS n.2 del 2 febbraio 2009 e al vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE-PO 2007-2013.

21. Esiste una percentuale minima da rendicontare?

pubblicato 26 novembre 2015

Non è stato previsto alcun limite percentuale in termini di scostamento tra le voci di costo, al di sotto del quale non è necessario effettuare una richiesta formale. Le variazioni, anche di piccola entità a livello di importo, possono comportare mutamenti sostanziali che devono essere valutati dall'ETS che esprimerà un giudizio in termini di congruità e pertinenza.

22. Per i docenti sembra che essi debbano rendicontare le ore di docenza tramite il "Registro delle presenze giornaliere" e le altre ore di formazione (es. preparazione corsi, gestione corsi, tutoraggio, etc..) tramite i timesheet. E' corretto?

pubblicato 26 novembre 2015

Relativamente al personale universitario per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la compilazione di un timesheet mensile controfirmato dal Responsabile Amministrativo. E' previsto un unico timesheet articolato per tutti i progetti su cui è caricata la risorsa.

23. Per quanto riguarda le attività di formazione, è previsto un registro giornaliero delle attività formative. Perché si possano rendicontare i costi delle borse di dottorato, è sufficiente la compilazione del registro giornaliero o va in qualche modo dettagliato, tramite i timesheet ad esempio, il loro impegno complessivo per i mesi rendicontati?

pubblicato 26 novembre 2015

La documentazione è quella elencata sulle linee guida a pagina 19 e 20.

24. Per quanto riguarda i modelli di time sheet forniti, ce ne sono di due tipi: • Timesheet mensile per il personale; • Time sheet mensile relativo al personale docente universitario; Per il personale docente è sufficiente compilare il "Time sheet mensile relativo al personale docente universitario" (che in realtà è un timesheet annuale) o vanno compilati entrambi?



pubblicato 26 novembre 2015

Per il personale docente è previsto il "Time sheet mensile relativo al personale docente universitario.

25. E' possibile rendicontare una quota parte delle attrezzature già esistenti o solo gli acquisti per nuove attrezzature?

pubblicato 26 novembre 2015

Nella voce B.1 Strumenti e attrezzature della voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature è possibile rendicontare sia attrezzature di nuovo acquisto sia attrezzature già in possesso, purché siano funzionali al progetto del Soggetto proponente. Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è quello della quota d'uso (a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento), riconducibile all'utilizzo effettivo.

26. Se una spesa non la rendiconto nel primo SAL, posso rendicontarla nei S.A.L. successivi?

pubblicato 26 novembre 2015

La rendicontazione attestante le attività svolte per ciascuno stato di avanzamento lavori ("SAL") va fatta nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.

27. Come si conteggiano i TFR di 6 mesi di attività? Teniamo il costo 2014 e lo dividiamo?

pubblicato 26 novembre 2015

Così come previsto dalle linee guida da pagina 16 il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto, pertanto sarà preso in considerazione il rateo di TFR relativo all'annualità cui si riferisce il progetto. Il tfr matura mensilmente.

28. Se una persona è impegnata in più progetti si usa un solo time-sheet in cui dettagliare le attività inserendo più righe?

pubblicato 26 novembre 2015

I time sheet da compilare sono differenziati per tipologia come da format pubblicato su [https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica\\_CTN\\_InItinere.aspx](https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica_CTN_InItinere.aspx) e vanno prodotti per singola attività con distinta delle ore impegnate nei progetti.

29. Per i Destinatari della Formazione, le linee guida pag. 51 prevedono la presentazione di schede di valutazione del partecipante alle attività di formazione professionale, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito. Non essendo però le attività formative ancora concluse, si può intendere che tale scheda di valutazione vada presentata solo a percorso concluso?

pubblicato 26 novembre 2015

La scheda di valutazione riguarda le attività svolte e attesta il livello conseguito.

30. E' possibile usare un solo timesheet se una persona è impegnata sia in ricerca che sviluppo e formazione? Bisogna barrare tutte le caselle?

pubblicato 26 novembre 2015

I timesheet da compilare sono differenziati per tipologia come da format pubblicato su [https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica\\_CTN\\_InItinere.aspx](https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica_CTN_InItinere.aspx).

31. Nel caso sia necessario il registro formandi come procediamo in concreto? Lo richiedono direttamente le Università o dobbiamo procedere noi, in quanto coordinatori e referenti di progetto?

pubblicato 26 novembre 2015

Per ciascun beneficiario si rende necessario procedere all'adozione del registro formandi come da format pubblicato su [https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica\\_CTN\\_InItinere.aspx](https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica_CTN_InItinere.aspx).

32. Le Università necessitano di avere conferma che a livello progettuale l'attivazione delle borse di dottorato esaurisca gli obblighi rendicontuali assunti dalle stesse o se invece debbano procurarsi una documentazione che certifichi le attività come, ad esempio, il registro formandi.

pubblicato 26 novembre 2015

La documentazione è quella elencata sulle linee guida a pagina 19 e 20 e a pagina 37 e seguenti.

33. Il costo della borsa dovrà essere ripartito fra il budget ricerca e il budget formazione (es. Posto che la borsa costa ad es. 100, ric 10 e form 90)

pubblicato 26 novembre 2015

Deve essere previsto dal progetto per lo svolgimento delle relative attività

34. La verifica dell'esperto sarà fatta a consuntivo?

pubblicato 26 novembre 2015

L'esperto nominato dal MIUR esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

35. Nel caso il dottorando svolgesse anche attività di ricerca: la stessa doveva essere prevista a monte?

pubblicato 26 novembre 2015

Deve essere espressamente prevista la partecipazione al progetto per lo svolgimento delle relative attività come previsto dalle linee guida da pagina 18 a 21.

36. Università ha attivato una Borsa di Dottorato prevista sul piano FORMAZIONE. Le linee guida a pag. 19 prevedono come figure che possono svolgere attività di RICERCA (come personale esterno) il dottorando stesso.

pubblicato 26 novembre 2015

Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. 257 del 30 maggio 2012, in questa voce di spesa è possibile rendicontare i soggetti titolari di borse di dottorato, di assegni di ricerca o di borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto.

Il bando per il conferimento di assegni o borse di dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca deve fare esclusivamente riferimento al progetto cofinanziato a valere sull'avviso del MIUR, pena l'inammissibilità del costo. Si precisa che la borsa di dottorato può essere imputata al progetto di ricerca nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità.

La valutazione di tali criteri è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. Pertanto, l'importo della borsa di dottorato attivata con il contratto di assegnazione della borsa stessa può essere imputato al progetto di ricerca nel rispetto dei suddetti criteri di pertinenza e congruità.

37. E' necessario il Time sheet mensile per il personale esterno? Ad esempio il dottorando coinvolto in ricerca, oltre al diario giornaliero deve fare anche i TS?

pubblicato 26 novembre 2015

Il quesito e gli argomenti correlati sono riscontrabili nell'area banca dati, FAQ Cluster Tecnologici Nazionali al seguente link: <https://sites.google.com/site/faqctn01/>.

Nello specifico si segnala che la documentazione dovrà essere conforme a quanto indicato nelle linee guida a pagina 28 punto terzo: "fogli di lavoro mensili" qualora la tipologia di costo rientri nella fattispecie menzionata.

38. Poiché bisogna caricare su Cloud anche tutti i giustificativi di spesa relativi al dipendente (ordine di servizio, buste paga, F24, etc), è possibile creare un unico file pdf per persona? Se sì, va firmato digitalmente dal legale rappresentante?

pubblicato 26 novembre 2015

- La documentazione dovrà essere conforme a quanto indicato nelle linee guida a pagina 17 e 18 alla voce "Documentazione di spesa";

- I criteri guida per l'archiviazione su supporto informatico della documentazione giustificativa dei costi rendicontati sono: la tipologia di spesa e l'ordine di registrazione secondo quanto esposto nel rendiconto del S.A.L. di riferimento. Il caricamento deve essere dunque conforme a quanto indicato nella Guida rapida

per l'utilizzo del servizio OwnCloud-MIUR (versione 1.6) a pag.11 e pagina 12, "All.1 Archiviazione documentale e contabile".

39. Nel caso di S.A.L. a cadenza semestrale (01.01 – 30.06) e (01.07 – 31.12), laddove il beneficiario abbia in uso il pagamento degli stipendi/assegni di ricerca il mese successivo, in quale S.A.L. va rendicontato lo stipendio a cavallo con la scadenza del S.A.L. (es. cedolino di giugno, retribuzione netta quietanzata nel mese di luglio), tenendo conto che, di norma, nel S.A.L. al 30.06 verranno predisposti e condivisi con gli organi di controllo la relazione sulle attività svolte sino al 30.06, nonché i timesheet del periodo?

pubblicato 25 novembre 2015

In presenza di un calendario differito la documentazione da esibire in sede di verifica amministrativa contabile sarà sempre la busta paga quietanzata e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni del periodo.

40. E' riconducibile alla voce "A.1 Personale dipendente", e quindi agevolabile, una unità di personale tecnico appartenente all'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, dedicata a specifiche attività di laboratorio necessarie allo sviluppo del progetto ricerca?

pubblicato 25 novembre 2015

La voce personale dipendente comprende il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato direttamente impegnato nella attività di progetto, regolarmente iscritto nel libro unico del lavoro del soggetto che rendiconta.

Se il personale cui si fa riferimento ha queste caratteristiche esso è riconducibile alla voce di spesa A 1.

41. L'utilizzo del modello del timesheet per il personale docente universitario. E' sufficiente quello presente sul sito [https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica\\_CTN\\_InItinere.aspx](https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica_CTN_InItinere.aspx) con riepilogo mensile per tipologia di attività? Il modello generico per il personale è dettagliato per gg/mese e comprende dettagli incompatibili con lo status giuridico del docente universitario quali ad esempio ferie e permessi.

pubblicato 23 novembre 2015

Il modello da utilizzare per il docente universitario è quello pubblicato "Timesheet mensile relativo al personale docente universitario

42. Se il progetto di formazione è terminato il 31/05/2015 mentre il progetto di ricerca è ancora in corso, si chiede se fosse possibile rendicontare una fattura del progetto di formazione per attività di prestazione di terzi, ad oggi però non ancora pervenuta tramite fatturazione elettronica. Se la fattura dovesse arrivare oggi, il MIUR riconoscerebbe comunque il costo anche se siamo fuori tempo limite per la rendicontazione del progetto di formazione?

pubblicato 23 novembre 2015

A livello di progetto, le attività progettuali e le relative spese sono ammissibili se sono effettivamente sostenute nel periodo intercorrente fra la data di avvio e la data di chiusura del Progetto, tenuto conto della durata massima di 36 mesi prevista dall' Avviso

43. In riferimento alla compilazione dei timesheet, in corrispondenza della voce "Altri progetti finanziati", deve essere indicato il valore complessivo delle ore svolte dall'unità di personale su altri progetti finanziati o devono essere indicate le ore svolte distintamente su ciascuno degli altri progetti finanziati citando ogni singolo progetto?

pubblicato 23 novembre 2015

In corrispondenza della voce "Altri progetti finanziati", deve essere indicato il valore complessivo delle ore svolte dall'unità di personale su altri progetti finanziati.

il format da utilizzare non dipende dalla tipologia di soggetto ma dalla tipologia di personale, sarà utilizzato il format docente solo se si rientra in questa casistica.

I format da utilizzare sono quelli pubblicati su Sirio

44. Dalle Linee Guida (e dalle FAQ) non è chiaro quali siano le spese generali ammissibili o rendicontabili. Vi chiedo quindi gentilmente conferma di quanto da me supposto. Esempio: Se prendo l'importo dei conti afferenti le spese generali su tutto il 2014 (per esempio), lo rapporto al personale indiretto (sempre totale 2014), ottengo un ratio. Se ratio è < 50%, prendo il ratio. Se ratio è > 50%, prendo 50%. Infine moltiplico le spese di personale effettive rendicontate del progetto per il ratio (o il 50%), e ottengo la cifra di spese generali ammissibili per il periodo da rendicontare. E' corretto questo metodo?

pubblicato 29 luglio 2015

Le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale.

Tale percentuale sarà determinata (cioè andrà ad indicare il valore massimo) come rapporto (divisione) tra le spese generali aziendali e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti all'ultimo bilancio approvato, intercettato dal S.A.L. oggetto del rendiconto, ovvero dall'ultimo bilancio utile.

Resta comunque inteso che la percentuale così determinata si applicherà solo nel caso in cui il suo valore non sia superiore al 50%.

45. Nell'ambito del progetto di formazione collegato al progetto in oggetto, stiamo procedendo ad attivare le procedure di selezione per i docenti "personale non dipendente". Nel caso la selezione fosse vinta da candidato di altra regione che, pertanto, verrebbe ad eseguire la docenza presso di noi (Catania), chiediamo se le spese di trasferta (per e da Catania), il vitto e l'alloggio rientrino nella voce B.1. Spese di trasferta del personale docente. E' possibile rendicontare ore di docenza svolte in videoconferenza da docenti che fisicamente sono in una sede diversa da quella in cui fisicamente sono i formandi (Catania)? Se sì, il costo della docenza è rendicontabile su Sicilia o sono imputati

territorialmente alla regione in cui è il docente? Eventuali seminari tenuti da esperti del settore rientrano nelle ore di docenza? Se sì, il contratto stipulato di collaborazione occasionale è un costo rendicontabile? Se sì, sono rendicontabili i costi di trasferta/vitto/alloggio dei relatori?

pubblicato 10 giugno 2015

Si conferma che, nel caso specifico da lei evidenziato, le spese di trasferta (per e da Catania), il vitto e l'alloggio possono rientrare nella voce B1 . Spese di trasferta del personale docente. Naturalmente, i costi di viaggio e di soggiorno dovranno rispondere a criteri di economicità e, in ogni caso, rientrare nei limiti previsti, definiti ed esplicitati nelle Linee Guida.

Le ore di docenza svolte in videoconferenza sono da ritenersi ammissibili e, nel caso specifico, il costo è rendicontabile regolarmente sulla Sicilia. Sono da ritenersi ammissibili anche gli eventuali seminari tenuti da esperti sulla base di contratti di collaborazione occasionale, rendicontabili alla voce Consulenze, fatta eccezione per i costi di trasferta/vitto/alloggio degli stessi relatori. In ambedue i casi, però, è necessario che le rispettive attività siano già esplicitamente previste dal Capitolato Tecnico e che, in fase di rendicontazione, risulti adeguatamente tracciato e documentato lo svolgimento delle stesse.

In linea generale, per la determinazione delle spese ammissibili relative alle attività di formazione, si rimanda al DM 593/2000 (art. 8 comma 4) e, per quanto non espressamente previsto nel DM, alla Circolare MLPS n.2 del 2 febbraio 2009 e al vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE-PO 2007-2013.

46. Parlando dei moduli online, essendo parificabili ad ore di docenza in presenza, possiamo pagare il fornitore sulla base del n° ore erogate per il massimale di 100 euro/h previsto per una docenza (esterna) di livello, oppure dobbiamo attenerci ad altri parametri?

pubblicato 18 maggio 2015

Per la voce costo del personale docente, qualora il capitolato tecnico dell'intervento formativo preveda costi relativi alle spese generali, la voce di costo del personale docente può essere incrementata del costo relativo alle spese generali e nel limite massimo del 50%. Tale incremento per spese generali deve essere determinato secondo le modalità previste alla voce E) Spese generali previste per il progetto di ricerca.

Si segnala inoltre che nella voce C) altre spese correnti vanno riportati i costi per le forniture necessarie al progetto di formazione.

47. Il DMef n. 55 del 3 aprile 2013 ha stabilito l'obbligatorietà di emettere esclusivamente fatture elettroniche a partire dal 6/6/2014 "nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale", mentre per tutte le altre pubbliche amministrazioni, tra cui anche il CNR, l'obbligo di fatturazione elettronica ha decorrenza 31/03/2015. Questo comporta che non sarà possibile avere il cartaceo delle fatture su cui apporre il timbro di annullamento della spesa. Come procedere nella rendicontazione del progetto in oggetto, alla luce di questa innovazione procedurale?

pubblicato 13 maggio 2015

Si conferma che la problematica della stampa della fattura elettronica va risolta direttamente con il gestionale contabile di riferimento, dal quale si potranno ricevere tutte le necessarie indicazioni operative. La fattura elettronica è infatti un file XML per il quale - al fine di consentire una lettura più simile a quella delle classiche fatture - i gestionali rendono generalmente disponibile, fra gli strumenti a supporto della fatturazione elettronica verso la PA, un visualizzatore che ne permette anche la stampa in formato PDF.

Comunque, qualora non fosse possibile - per qualsiasi motivo - assolvere all'obbligo di annullamento della fattura attraverso la sua stampa cartacea, esso potrà essere rispettato facendo inserire nella causale delle fatture elettroniche gli stessi contenuti previsti dal timbro (dati identificativi del progetto, importo esposto a rendiconto, ecc.).

48. Nell'ambito del progetto di formazione collegato al progetto in oggetto, stiamo procedendo ad attivare le procedure di selezione per i docenti "personale non dipendente". Nel caso la selezione fosse vinta da candidato di altra regione che, pertanto, verrebbe ad eseguire la docenza presso di noi (Catania), chiediamo se le spese di trasferta (per e da Catania), il vitto e l'alloggio rientrino nella voce B.1. Spese di trasferta del personale docente. E' possibile rendicontare ore di docenza svolte in videoconferenza da docenti che fisicamente sono in una sede diversa da quella in cui fisicamente sono i formandi (Catania)? Se sì, il costo della docenza è rendicontabile su Sicilia o sono imputati territorialmente alla regione in cui è il docente? Eventuali seminari tenuti da esperti del settore rientrano nelle ore di docenza? Se sì, il contratto stipulato di collaborazione occasionale è un costo rendicontabile? Se sì, sono rendicontabili i costi di trasferta/vitto/alloggio dei relatori?

pubblicato 13 maggio 2015

Si conferma che, nel caso specifico da lei evidenziato, le spese di trasferta (per e da Catania), il vitto e l'alloggio possono rientrare nella voce B1 . Spese di trasferta del personale docente. Naturalmente, i

costi di viaggio e di soggiorno dovranno rispondere a criteri di economicità e, in ogni caso, rientrare nei limiti previsti, definiti ed esplicitati nelle Linee Guida.

Le ore di docenza svolte in videoconferenza sono da ritenersi ammissibili e, nel caso specifico, il costo è rendicontabile regolarmente sulla Sicilia. Sono da ritenersi ammissibili anche gli eventuali seminari tenuti da esperti sulla base di contratti di collaborazione occasionale, rendicontabili alla voce Consulenze, fatta eccezione per i costi di trasferta/vitto/alloggio degli stessi relatori. In ambedue i casi, però, è necessario che le rispettive attività siano già esplicitamente previste dal Capitolato Tecnico e che, in fase di rendicontazione, risulti adeguatamente tracciato e documentato lo svolgimento delle stesse.

In linea generale, per la determinazione delle spese ammissibili relative alle attività di formazione, si rimanda al DM 593/2000 (art. 8 comma 4) e, per quanto non espressamente previsto nel DM, alla Circolare MLPS n.2 del 2 febbraio 2009 e al vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE-PO 2007-2013.

49. Nel rendicontare il personale nel file excel CTN01\_Codice Progetto\_Nominativo Soggetto-SAL\_xx\_v01 nel foglio "Dettaglio rendiconto" nel campo "Area" le persone che lavorano nel Lazio e Liguria devono essere messe in 7-Altre aree nazionali? Ed inoltre, se per motivi di privacy nel form "05\_format\_time\_sheet\_mensile\_per\_il\_personale\_CTN" volessimo inserire in un'unica voce "assenza" le ore relative ai permessi, malattia e sciopero. E' possibile ?

pubblicato 13 maggio 2015

Si conferma si conferma l'inserimento nel punto 7-Altre aree nazionali, mentre per il 05\_format\_time\_sheet\_mensile\_per\_il\_personale\_CTN si invita ad attenersi al Format Pubblicato

50. Nella fase di rendicontazione delle attività di ricerca e di formazione , esiste la possibilità di utilizzare il costo orario del personale dipendente in base al minimo contrattuale della categoria di appartenenza (livello) , come appare nella nota 15 delle linee guida per la determinazione delle

spese ammissibili? oppure occorre utilizzare il costo orario differenziato per ogni dipendente in base al relativo costo effettivo annuo lordo? in quest'ultimo caso, è comunque necessario produrre il prospetto del costo orario per qualifica ?

pubblicato 29 aprile 2015

Nella fase di rendicontazione delle attività di ricerca e di formazione , esiste la possibilità di utilizzare il costo orario del personale dipendente in base al minimo contrattuale della categoria di appartenenza (livello) , come appare nella nota 15 delle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili? oppure occorre utilizzare il costo orario differenziato per ogni dipendente in base al relativo costo effettivo annuo lordo? in quest'ultimo caso, è comunque necessario produrre il prospetto del costo orario per qualifica ?

51. È obbligatorio usare il modello Timesheet da voi fornito? Oppure, si può produrre una scheda presenze simile in termini di informazioni? L'esigenza di utilizzare un format differente risulta più pratico. Infatti, diverse università ed aziende hanno in proprio un sistema di rilevazione ore e, pertanto, migrare le stesse informazioni all'interno del vostro risulta oneroso oltre che fonte di possibili errori di trascrizione.

pubblicato 24 aprile 2015

Il modello da adottare è quello da fornito in Sirio alla pagina:  
([https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica\\_CTN\\_Intinere.aspx](https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica_CTN_Intinere.aspx))

52. Le aziende od enti che hanno fondi in entrambe le aree, dovranno produrre due garanzie?

pubblicato 23 febbraio 2015

In questo caso va prodotta una unica a garanzia del totale importo. La garanzia dovrà poi essere inviata in originale al Miur

53. Avrete bisogno di ricevere una copia originale della garanzia? Sarà inviata al Miur per le aziende che hanno fondi in area PON e all'Istituto di credito per le aziende o enti che hanno fondi in area FAR?

pubblicato 23 febbraio 2015

La garanzia dovrà essere inviata in originale al Miur

54. Nelle premesse, punto b) dello schema da voi proposto, metteremo i riferimenti al Disciplinare proposto con D.D. per le aziende in area PON ma per le aziende in area FAR a quale contratto dobbiamo fare riferimento?

pubblicato 23 febbraio 2015

In caso di aziende in sola area Far il punto b) dovrà così essere variato: In data....con contratto di finanziamento, in forma di credito agevolato, ai sensi delle agevolazioni concesse con il d.d. Del...., prot....il Ministero ha disposto termini e condizioni per il beneficiario dell'agevolazione..



55. Domanda sulla formazione: posso comprendere in questa voce anche gli assegni di ricerca, essendo ovviamente anch'essi finalizzati a una formazione all'attività di ricerca rispettando gli obiettivi individuati nel piano formativo?

pubblicato 23 febbraio 2015

In relazione al quesito si evidenzia che gli assegni di ricerca possono essere banditi con esclusivo riferimento al progetto di ricerca e possono essere imputati al progetto stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, pena l'inammissibilità del costo

56. È possibile rendicontare, nel progetto di formazione, l'attività di tutoraggio prestata da un amministratore di una società (presso la quale sarà erogata una parte del progetto di formazione) e se, considerato che lo stesso amministratore ha in essere con la stessa società un contratto di natura professionale relativo ad attività di management e direzione tecnica, le attività di tutoraggio possano essere rendicontate con la forma del Contributo in Natura previsto dalle linee guida, oppure se debba essere previsto un incarico specifico il cui compenso sia coerente con i massimali di costo previsti dalle linee guida alla voce A.2 "Personale non dipendente" dei Costi del personale docente?

pubblicato 23 febbraio 2015

Si evidenzia che i costi relativi alle prestazioni svolte per il progetto da parte di soggetti che ricoprono cariche sociali sono ammissibili nell'ambito della voce di spesa A) Spese di personale e sono rendicontabili sia a costi reali che nella forma di contributo in natura nel rispetto delle seguenti condizioni :

- Che si tratti di un evento eccezionale

- Che l'incarico venga affidato con una delibera del Consiglio di amministrazione o dell'assemblea da cui risulti che:

l'amministratore si è astenuto dalla votazione:

la procedura di affidare incarichi agli amministratori è conforme alle norme statutarie;

le motivazioni eccezionali e le competenze giustificano l'incarico;

le attività da svolgere e l'arco temporale previsto ;

il compenso pattuito esplicitamente aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare, deve essere allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto finanziato.

57. Premesso che la ricerca e la sperimentazione prevista dal progetto di un beneficiario richiede il coinvolgimento di 4 scuole. E che parte del lavoro richiede agli insegnanti e alle scuole un lavoro extra e fuori orario di lavoro (incontri di coordinamento, redazione di contributi e documenti) e che le insegnanti essendo dipendenti pubblici non possono avere contratti a progetto, si potrebbe attivare una convenzione con le scuole sulla base della quale è possibile rendicontare ore di lavoro della scuola dei singoli professori nella voce costi del personale ?

pubblicato 06 febbraio 2015

Le ore di lavoro extra o fuori orario, potranno eventualmente essere rendicontate utilizzando per i docenti la formula della prestazione occasionali.

58. Ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti per il progetto di ricerca, è ammissibile che un soggetto beneficiario capitalizzi in bilancio i costi di ricerca (tra cui personale, materiali, etc) legati alla realizzazione del progetto? In questo caso, come deve procedere il soggetto beneficiario ai fini della rendicontazione? I costi sostenuti (quietanzati) nell'anno o nel periodo di rendicontazione preso in considerazione ai fini della richiesta di S.A.L., benché capitalizzati in più anni, sono considerati eleggibili?

pubblicato 06 febbraio 2015

I quesiti posti circa la procedura di capitalizzazione posta in essere a fine esercizio e gli effetti sul bilancio, non rientrano in modo diretto negli argomenti afferenti alla rendicontazione della spesa, ma rimangono di pura competenza dell'area fiscale e contabile del Beneficiario

59. Con riferimento alle linee guida (pag. 19): [...] Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. 257 del 30 maggio 2012, in questa voce di spesa è possibile rendicontare i soggetti titolari di borse di dottorato, di assegni di ricerca o di borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto. Il bando per il conferimento di assegni o borse di dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca deve fare esclusivamente riferimento al progetto cofinanziato a valere sull'avviso del MIUR, pena l'inammissibilità del costo. [...] Considerando lo sfasamento temporale, tra la data dell'avviso 257/Ric 30 maggio 2012, la data di approvazione e di avvio dei progetti Cluster e la messa a disposizione delle linee guida, che dettagliano modalità operative per la rendicontazione, quale la modalità di ammettere a costo delle risorse che hanno stipulato assegni di ricerca prima della data di disponibilità delle linee guida e che hanno lavorato per il progetto senza che nel relativo bando sia stato citato il riferimento al progetto Cluster?

pubblicato 03 febbraio 2015

Si tenga conto di quanto segue:

- 1) La procedura proposta è interna alla università e pertanto dovrà essere in linea con il regolamento interno;
- 2) Per quanto riguarda l'integrazione, si ritiene che abbia una sua validità a partire dalla data in cui si rende effettivamente completa ed esecutiva in ogni parte.
- 3) In relazione alla decorrenza, questa non può essere retroattiva né tanto meno è possibile rendicontare i periodi precedenti all'eventuale integrazione né, a maggior ragione, rendicontare nel progetto CLUSTER contratti già chiusi.

Per completezza, a pagina 19 delle Linee Guida è riportato testualmente quanto segue: "Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. 257 del 30 maggio 2012, in questa voce di spesa è possibile rendicontare i soggetti titolari di borse di dottorato, di assegni di ricerca o di borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto. Il bando per il conferimento di assegni o borse di dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca deve fare esclusivamente riferimento al progetto cofinanziato a valere sull'avviso del MIUR, pena l'inammissibilità del costo. Si precisa che la borsa di dottorato può essere imputata al progetto di ricerca nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità. La valutazione di tali criteri è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in

base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. Pertanto, l'importo della borsa di dottorato attivata con il contratto di assegnazione della borsa stessa può essere imputato al progetto di ricerca nel rispetto dei suddetti criteri di pertinenza e congruità."

60. Un ex dipendente CNR attualmente in pensione, e che collabora alle attività scientifiche di un progetto Cluster, può essere rendicontato per le ore lavorate ma solo a titolo gratuito

pubblicato 02 febbraio 2015

Si conferma la possibilità di utilizzo della risorsa purché facente riferimento alla normativa comunitaria e nazionale e dettagliati alle pag. 20, 21 e 22 (SEZ. A.2 PERSONALE NON DIPENDENTE) delle LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI - Avviso n. 257/Ric del 30 maggio 2012.

61. Esiste una procedura standard di vidimazione del registro presso il MIUR? Quale modello di registro si può utilizzare?

pubblicato 29 gennaio 2015

Si conferma la possibilità di consegnare i registri di presenza per la vidimazione in qualsiasi giorno, previo appuntamento, presso i nostri uffici di Piazza J. F. Kennedy, 20.

Come previsto dal MIUR, i registri da vidimare sono soltanto quelli che riguardano le attività formative previste nelle Regioni dell'area "Convergenza". Si raccomanda di personalizzare opportunamente il "format" scaricabile sul sito PON R&C con i dati ed il codice identificativo del progetto, di numerare ciascuna pagina, di prevedere la stampa fronte/retro e l'opportuna rilegatura del registro. A tal proposito il format del "Registro delle presenze" sarà pubblicato a breve.

In attesa della pubblicazione e in conformità alle indicazioni pratiche fornite dalle "Linee Guida", è possibile utilizzare e personalizzare il "format" scaricabile sul sito PON R&C ([http://www.ponrec.it/notizie/2012/luglio/format\\_form/](http://www.ponrec.it/notizie/2012/luglio/format_form/)).

62. Il costo eventualmente sostenuto dal beneficiario per iscrivere i formandi a corsi a pagamento, di breve durata e assolutamente in linea con il profilo e gli obiettivi formativi, è rendicontabile? E se rendicontabile, sotto quale voce è possibile allocare la spesa?

pubblicato 21 gennaio 2015

Qualora tale fattispecie di costo sia stata già prevista in fase di ammissione e concessa al beneficio, la stessa, rientrerebbe sotto la voce E.2 Altri servizi di consulenza.

63. Può essere accettata una durata ed efficacia della fidejussione per richiesta di anticipo fino al sesto mese dalla fine del progetto con una proroga di 12 mesi come proposto?

pubblicato 16 dicembre 2014

In questo caso il beneficiario dovrà attenersi pedissequamente a quanto previsto dallo schema di garanzia di cui al D.D. del 19 aprile 2013 n.723 .

64. In attesa della pubblicazione dei templates in itinere dei documenti di rendicontazione e relativi S.A.L.Tecnici per i progetti CTN sul sistema SIRIO, è possibile far riferimento a quelli già pubblicati per SCN? Inoltre, considerati gli aspetti internazionali dei progetti è possibile adottare la lingua inglese per alcuni Deliverables?

pubblicato 15 dicembre 2014

No. I nuovi format\moduli sono in fase di predisposizione. Appena pronti seguirà successiva comunicazione.

Per quanto riguarda templates e/o modulistica e piattaforma informatica per la rendicontazione, seguirà successiva comunicazione

La lingua da adottare è quella italiana

65. Un progetto che ha una quota di finanziamento su fondi PON e una quota su fondi FAR, con quali modalità viene rendicontato?

pubblicato 15 dicembre 2014

Per quanto riguarda modulistica e piattaforma informatica per la rendicontazione (Pon e Far), è in fase di predisposizione. Seguirà successiva comunicazione

66. Potete indicare le modalità procedurali per l'invio della rendicontazione economica?

pubblicato 15 dicembre 2014

Ad oggi le Linee Guida pubblicate in data 23/07/2014 rappresentano l'ultimo vademecum per la rendicontazione.

67. Quale piattaforma informatica verrà utilizzata (Sirio oppure una nuova)? E quando sarà operativa ?

pubblicato 09 dicembre 2014

Per quanto riguarda la piattaforma informatica per la rendicontazione seguirà successiva comunicazione

68. Sono già disponibili i format per la presentazione delle spese oppure si possono utilizzare la modulistica del D.M. 593/2000 ?

pubblicato 09 dicembre 2014

I format\moduli sono in fase di predisposizione

69. Il modello del registro FAR ben si adatta per attività di formazione collettive. Ma quando parliamo di formazione individuale (non autoformazione) ad esempio il registro stage oppure un registro individuale per attività di laboratorio, affiancamento a ricercatori, usiamo sempre questo modello?

pubblicato 11 novembre 2014

Il Format per il Registro di presenza è unico per la quota PON e FAR. Nel caso di svolgimento di attività di stage individuale deve essere utilizzato lo stesso format adattato.

70. Partecipazione a convegni per i Phd: è spesa ammissibile? E in che modo di inserirla nel rendiconto?

pubblicato 11 novembre 2014

La partecipazione a convegni/seminari da parte dei formandi può essere rendicontata alla voce di spesa b.2) Spese di trasferta dei destinatari della formazione purché previste da piano formativo.

71. Per rendicontare una borsa di studio per i dottorati i vincoli delle linee guida impongono che la sua stessa erogazione sia successiva alla frequenza di attività formative (del progetto approvato). Ma se ci fossero dei vuoti "formativi" sul progetto non si può spendere la borsa? Anche se si è in grado di dimostrare che lo studente è in linea con la frequenza del monte ore previsto da progetto approvato per quel periodo di attività (SAL?)?

pubblicato 11 novembre 2014

I costi relativi alla borsa di studio per i dottorati sono imputabili nell'ambito della voce di spesa F) Costo dei destinatari della Formazione, fermo restando che il dottorato di ricerca, essendo rappresentato da un periodo di studio, finalizzato a una formazione all'attività di ricerca e al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, sia articolato in modo tale da garantire il rispetto degli obiettivi individuati nel piano formativo dell'intervento stesso. Pertanto, nell'ambito dell'intervento formativo, non rileva unicamente il numero di ore svolte dal dottorando ma che lo svolgimento delle attività didattiche sia in linea con i moduli formativi previsti nel capitolato tecnico della formazione. Inoltre, il pagamento della borsa di dottorato è comunque subordinato alla regolare frequenza del corso di formazione nel rispetto del piano formativo.

72. Se un soggetto proponente dovesse rendicontare "spese del personale", eseguendo obbligatoriamente per problematiche/procedure interne un bonifico cumulativo per tutti gli stipendi aziendali, quale procedura dovrà seguire per poter rendicontare i costi?

pubblicato 05 novembre 2014

Per quanto concerne la rendicontazione del costo del personale si rimanda ai contenuti di cui alle Linee Guida Avviso n. 257/Ric del 30/05/2012. Nel dettaglio, per quanto concerne la sua specifica richiesta, si riporta quanto indicato alla pagina 18 delle medesime: "in caso di pagamenti cumulativi delle retribuzioni è necessario fornire un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato al progetto

73. Verrà fornito uno schema di rendicontazione comune oppure ogni beneficiario dovrà organizzarsi in maniera autonoma ?

pubblicato 05 novembre 2014

Sarà data indicazione sulla eventuale modulistica da utilizzare per la rendicontazione;

74. Gli amministratori con delega che lavorano sul progetto possono essere rendicontati? I soci della società dipendenti non amministratori possono essere rendicontati?

pubblicato 03 novembre 2014

I costi relativi alle prestazioni svolte per il progetto da parte di soggetti che ricoprono cariche sociali sono ammissibili nell'ambito della voce di spesa A) Spese di personale e sono rendicontabili, sia a costi reali che nella forma del contributo in natura, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che si tratti di un evento eccezionale;
- che l'incarico venga affidato con una delibera del consiglio di amministrazione o dall'assemblea (libro dei verbali), da cui risulti quanto segue:
  - l'amministratore si è astenuto dalla votazione;
  - la procedura di affidamento degli incarichi agli amministratori/soci è conforme alle norme statutarie;
  - le motivazioni eccezionali e le competenze del consigliere/socio che giustificano l'incarico;
  - le attività da svolgere e l'arco temporale previsto;
  - il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare, deve essere allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto finanziato.

Per le modalità di rendicontazione si rinvia a quanto già illustrato sulle Linee Guida alle voci di costo analitiche A.1 (Personale dipendente), A.2 (Personale non dipendente) e "Contributo in natura relativamente alla voce di costo A) spese di personale".

Qualora il compenso specifico, a fronte di regolare contratto, sia corrisposto dietro emissione di fattura da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione (amministratore delegato e/o consiglieri) in qualità di liberi professionisti, i relativi costi per lo svolgimento delle attività progettuali potranno essere rendicontati alla voce di spesa c) Costi dei servizi di consulenza.

75. È possibile erogare borse di dottorato sulla formazione Cluster? Inoltre, non è chiaro se nell'ambito della Voce di spesa F) Costo dei destinatari della Formazione il reddito lordo per ciascun formando a cui fare riferimento sia da considerarsi come lordo lavoratore o lordo ente.

pubblicato 31 ottobre 2014

Con riferimento all'intervento formativo, i costi relativi alla borsa di studio per i dottorati sono imputabili nell'ambito della voce di spesa F) Costo dei destinatari della Formazione, fermo restando che il dottorato di ricerca, essendo rappresentato da un periodo di studio, finalizzato a una formazione all'attività di ricerca e al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, sia articolato in modo tale da garantire il rispetto degli obiettivi individuati nel piano formativo dell'intervento stesso.

Inoltre, tenuto conto che sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti nel periodo di eleggibilità indicati nel progetto, qualora sia stato istituito un dottorato la cui durata supera la data di conclusione del progetto di formazione, saranno ritenuti ammissibili i costi sostenuti per l'erogazione della borsa di dottorato rientranti nel periodo di eleggibilità e purché il dottorato abbia contribuito al raggiungimento dei risultati formativi complessivamente previsti dal progetto.

Infine, il costo rendicontabile, rappresentato dall'apposita borsa di studio, sarà costituito dal reddito spettante ai formandi, maggiorato di eventuali oneri previsti per legge.

Il riconoscimento di tale reddito dovrà essere formalizzato, per ogni formando, attraverso un contratto/atto di conferimento della borsa contenente l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l'ammontare del reddito lordo (comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge). Nel contratto dovrà essere disposto, inoltre, il pagamento mensile posticipato,

subordinato alla regolare frequenza del corso di formazione, e la facoltà di revoca della borsa di studio nel caso di assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo.

76. Nelle voci di spesa del budget di formazione le borse di studio per studenti rientrano nella voce F "costo dei destinatari della formazione". Nel caso la borsa non fosse bandita per personale operante sul progetto di ricerca, ma per studenti Phd (senza borsa) che abbiamo già avviato il loro percorso di studio, si può rendicontare anche questo tipo di borsa nella voce F del budget?

pubblicato 27 ottobre 2014

Si chiarisce che, qualora il piano formativo approvato non preveda tra gli obiettivi la formazione di Dottori di Ricerca, da selezionare con apposito avviso pubblico per l'intervento formativo, le relative borse di studio per dottorati che abbiano già avviato il percorso di studio non sono finanziabili nell'ambito dell'intervento formativo a valere sull'Invito di cui al D.D. n. 257 del 30 maggio 2012. Pertanto trattandosi di dottorati già avviati e soprattutto senza borsa, non possono essere rendicontati.

77. E' ammissibile, per un soggetto beneficiario del progetto, inserire personale proveniente da altra Società controllante ed appartenente allo stesso Gruppo, mediante la modalità del distacco?

pubblicato 22 ottobre 2014

Sono ammissibili i costi relativi al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccato, ossia assunto altrove e trasferito presso il laboratorio di ricerca, limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco.

Le modalità di rendicontazione dei costi relativi al personale distaccato/trasferito sono quelle previste per il personale dipendente (busta paga, prospetto del costo orario, time sheet, etc.), oltre alla documentazione necessaria per attestare il distacco/trasferimento, così come previsto dalla normativa di riferimento.

78. Ai fini della rendicontazione economica è ammissibile la stipula di una Convenzione tra 2 enti pubblici ammessi ai benefici del bando Cluster AI fine di coprire le spese che uno degli Enti pubblici dovrà sostenere per svolgere la parte di propria competenza delle ricerche previste dal progetto ? La Convenzione prevederà , a fronte dell'emissione di una nota di addebito (e non di fattura) da parte del suddetto Ente (eventualmente supportata da una rendicontazione analitica dei costi), un rimborso, esclusivo di qualsiasi utile da parte del predetto Beneficiario Pubblico.

pubblicato 22 ottobre 2014

Nel caso specifico, trattandosi di convenzione tra due soggetti pubblici, è ammissibile che il soggetto Beneficiario 1 possa rendicontare – a fronte dell'emissione di una nota di addebito analitica da parte del Beneficiario 2 – soltanto i costi effettivamente sostenuti agli stati di avanzamento previsti.

79. Se un beneficiario riconosce ad una università un contributo finalizzato all'attivazione di due borse di ricerca, e l'università poi attiva le borse, il beneficiario potrà imputare tali costi alla voce "costo dei destinatari della formazione"?

pubblicato 22 ottobre 2014

Si precisa che, ai sensi del DM 593/2000 al punto 5 (redazione dell'allegato "Il progetto di Formazione"), le imprese beneficiarie dovranno indicare le procedure che intendono adottare affinché sia data ampia pubblicità (avvisi pubblici, bandi, altro) alle attività di formazione per personale non dipendente (borsisti).

Pertanto, è possibile che il beneficiario possa bandire direttamente le borse di studio.

80. Volendo un Beneficiario e un Ateneo Universitario bandire congiuntamente borse di studio annuali di uguale importo da co-finanziare, come previsto dal progetto di formazione, è ammissibile, ai fini della rendicontazione trasferire la parte di spese di formazione del Beneficiario all'Ateneo necessarie per completare il budget totale per il bando comune delle 4 borse da co-finanziare come riportato nel progetto di formazione?

pubblicato 22 ottobre 2014

Si precisa che i costi sono riconosciuti solo se effettivamente e direttamente sostenuti dal soggetto che rendiconta nel periodo di eleggibilità.

Pertanto, nel caso specifico non è consentito attuare la procedura descritta.

L'Università potrà rendicontare i costi relativi alle n. 4 borse di studio qualora l'intero importo figuri nel piano finanziario dell'Ateneo alla voce di costo F) Costo dei destinatari della formazione.

81. Si può già avere un'idea della procedura di invio della documentazione per la rendicontazione? Dovrà essere caricata sul portale SIRIO da ogni Responsabile Amministrativo di Soggetto? Se sì, verranno fornite debite istruzioni?

pubblicato 14 ottobre 2014

La documentazione dovrà essere caricata da ogni Responsabile Amministrativo di Soggetto e validata dal Responsabile Amministrativo di Progetto su una nuova piattaforma di rendicontazione della quale si darà idonea comunicazione.

82. Verranno forniti i format per i timesheet? Questi dovranno riportare anche le ore lavorate su altri progetti?

pubblicato 14 ottobre 2014 [ aggiornato in data 28 aprile 2015 ]

Il modello da adottare è quello da fornito in Sirio alla pagina:  
([https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica\\_CTN\\_Intinere.aspx](https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica_CTN_Intinere.aspx))

83. L'IRAP è rendicontabile ai fini del finanziamento sul fondo FAR?

pubblicato 14 ottobre 2014

L'IRAP non è rendicontabile in nessun caso né a valere su fondi PON né a valere su fondi FAR.



84. In caso di corso formativo in via di attivazione, quali sono i fogli relativi al Diario Giornaliero dei formandi da stampare, rilegare e far vidimare presso di Voi per avere carattere di ufficialità? Si possono utilizzare i Diari giornalieri del PON per le formazioni che si sviluppano nell'ambito dei Cluster Tecnologici Nazionali, pur non svolgendosi in area Convergenza?

pubblicato 13 ottobre 2014

Si precisa che l'obbligo di vidimazione dei registi riguarda soltanto i corsi di formazione che hanno luogo in area convergenza. A proposito della vidimazione si prega di consultare il documento definitivo delle "Linee Guida", che introduce anche una modalità alternativa. E' possibile utilizzare e personalizzare il "format" scaricabile sul sito PON R&C ([http://www.ponrec.it/notizie/2012/luglio/format\\_form/](http://www.ponrec.it/notizie/2012/luglio/format_form/)).

85. Con riferimento a quanto previsto al par. B1, pag. 37 delle Linee guida di rendicontazione dove viene richiesto, tra l'altro, la "documentazione attestante l'autorizzazione alla trasferta dalla quale si evinca chiaramente il nominativo del docente autorizzato, la durata della trasferta e il motivo della stessa e la destinazione", se tale autorizzazione debba essere conferita dal coordinatore del progetto finanziato oppure da un responsabile interno alla struttura cui fa riferimento il docente.

pubblicato 13 ottobre 2014

Il personale docente dovrà essere formalmente autorizzato dal responsabile amministrativo.

86. In sede di rendicontazione delle spese sostenute, soano ammissibili scostamenti rispetto al budget di spesa ammesso senza necessità di preventiva comunicazione di variante, o se sia sempre necessaria comunicazione di variante?

pubblicato 13 ottobre 2014

Non è stato previsto alcun limite percentuale in termini di scostamento tra le voci di costo, al di sotto del quale non è necessario effettuare una richiesta formale. Le variazioni, anche di piccola entità a livello di importo, possono comportare mutamenti sostanziali che devono essere valutati dall'ETS che esprimerà un giudizio in termini di congruità e pertinenza.

87. Prestazioni volontarie rese da soci, titolari, amministratori di PMI: la tariffa di 200 Euro a giornata deve intendersi "a giornata indipendentemente dal numero di ore lavorate", oppure deve essere utilizzata per ricavare una tariffa oraria da moltiplicare per le ore effettivamente svolte dal soggetto nella giornata?

pubblicato 09 ottobre 2014

La tariffa giornaliera di € 200,00 dovrà essere riproporzionata in base alle ore effettivamente lavorate nella giornata.

88. Prestazioni volontarie rese da soci, titolari, amministratori di PMI: ai fini della rendicontazione, si può utilizzare la tariffa stabilita a livello di Consiglio di Amministrazione oppure vale la tariffa dei 200 euro a giornata definita per i soci dei soggetti beneficiari?

pubblicato 09 ottobre 2014

Le prestazioni svolte per il progetto da parte di soggetti che ricoprono cariche sociali possono essere rendicontate sotto forma di contributo in natura ad una tariffa giornaliera che il MIUR ha stabilito convenzionalmente in un massimo di € 200,00 a giornata;

89. Per quello che riguarda l'Informativa Antimafia, viene richiesta la compilazione del DSAN Mod. A con indicazione puntuale anche di eventuali procuratori: ma se un'azienda non ha procuratori di alcuna natura. Cosa deve quindi essere prodotto ?

pubblicato 03 ottobre 2014

In caso di assenza di procuratori non deve essere compilata alcuna tabella, né inviata documentazione

90. Per una Università, sul progetto di formazione: si possono usare i nuovi "contratti di ricerca" appositamente attivati per i dottorandi del progetto? E si possono usare Assegni di Ricerca appositamente attivati per i dottorandi del progetto?

pubblicato 03 ottobre 2014]

Nell'ambito di questa voce di costo sono ammissibili le seguenti tipologie di "contratto":

- Assegnazione di borsa di studio;
- Assegnazione di borsa di dottorato.

91. Per una Università, sul progetto di formazione non riuscendo ad emettere i bandi con borsa, a causa di mancanza di fondi necessari: quali altre possibili forme contrattuali sono ammesse?

pubblicato 03 ottobre 2014

Si conferma che i dottorati, per essere imputabili alla voce di spesa F) costo dei destinatari della formazione, devono essere istituiti con borsa.

92. Con riferimento al Criterio della Congruità dei costi che prevede ricognizioni di mercato quali l'esame di almeno tre preventivi: può essere derogato per gli acquisti di piccolo importo e/o nel caso di fornitori abituali e di riconosciuta affidabilità?

pubblicato 02 ottobre 2014

Si conferma che anche con riferimento alla voce di spesa F) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi è previsto che il soggetto beneficiario debba giustificare i suddetti costi fornendo idonea documentazione relativa alle procedure di selezione del fornitore del bene (Gare, indagine di mercato, confronto preventivi, ecc.) utile a dimostrare l'economicità dell'acquisto. In ogni caso, sarà cura dei competenti organi di controllo verificare l'ammissibilità dei costi sulla base della documentazione resa disponibile

93. Con riferimento a quanto previsto al par. B1, pag. 37 delle Linee guida di rendicontazione dove viene richiesto, tra l'altro, la "documentazione attestante l'autorizzazione alla trasferta dalla quale si evinca chiaramente il nominativo del docente autorizzato, la durata della trasferta e il motivo

della stessa e la destinazione”, se tale autorizzazione debba essere conferita dal coordinatore del progetto finanziato oppure da un responsabile interno alla struttura cui fa riferimento il docente.

pubblicato 01 ottobre 2014

Il personale docente dovrà essere formalmente autorizzato dal responsabile amministrativo.

94. In sede di rendicontazione delle spese sostenute, sono ammissibili scostamenti rispetto al budget di spesa ammesso senza necessità di preventiva comunicazione di variante, ovvero se sia sempre necessaria comunicazione di variante?

pubblicato 01 ottobre 2014

Non è stato previsto alcun limite percentuale in termini di scostamento tra le voci di costo, al di sotto del quale non è necessario effettuare una richiesta formale. Le variazioni, anche di piccola entità a livello di importo, possono comportare mutamenti sostanziali che devono essere valutati dall'ETS che esprimerà un giudizio in termini di congruità e pertinenza.

95. Il vincolo del costo complessivo del 10% vale anche in fase di rendicontazione?

pubblicato 01 ottobre 2014

Il vincolo del 10 % deve essere sempre rispettato. Qualora tale limite non fosse rispettato è possibile procedere ad una richiesta di rimodulazione.

96. Buste paga quietanzate: in caso di adozione di cedolino on-line per cui non esiste un originale di busta paga che possa essere annullata con il timbro; è ammissibile?

pubblicato 01 ottobre 2014

Nel caso di gestione informatizzata delle buste paga, il soggetto beneficiario dovrà produrre una DSAN in cui attesta sia l'importo riferito alla risorsa utilizzata per le attività progettuali sia l'importo relativo all'impiego su altri progetti, unitamente all'impegno a non utilizzare la medesima risorsa oltre la sua valorizzazione personale.

97. Università:tutto il personale coinvolto deve compilare un time sheet integrato e nello specifico per il personale docente e ricercatore il costo orario si calcola dividendo il costo effettivo annuo lordo per il monte ore annuo stabilito in maniera convenzionale in 1500 o si devono prendere in considerazione le ore effettive risultanti da time sheet integrato?

pubblicato 01 ottobre 2014

Si deve prendere come riferimento il monte ore previsto dalla normativa pari 1500 ore.

98. Quali sono i progetti le cui ore devono essere indicate nel time-sheet unico? Tutti i progetti di ricerca in cui è impegnata la risorsa (progetti regionali, ministeriale e UE), i soli progetti cluster, i soli progetti FAR?

pubblicato 01 ottobre 2014

Per il personale docente coinvolto dovranno essere prodotti time- sheet con evidenziate tutte le attività nelle quali il docente è impegnato.

99. Come rendicontare i costi relativi alle prestazioni svolte da parte di soggetti che ricoprono cariche sociali?

pubblicato 30 settembre 2014 [ aggiornato il 04 novembre 2014 ]

I costi relativi alle prestazioni svolte per il progetto da parte di soggetti che ricoprono cariche sociali sono ammissibili nell'ambito della voce di spesa A) Spese di personale e sono rendicontabili sia a costi reali che nella forma del contributo in natura nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che si tratti di un evento eccezionale;

- che l'incarico venga affidato con una delibera del consiglio di amministrazione o dall'assemblea (libro dei verbali) da cui risulti che:

- l'amministratore si è astenuto dalla votazione;
- la procedura di affidare incarichi agli amministratori/soci è conforme alle norme statutarie;
- le motivazioni eccezionali e le competenze del consigliere/socio che giustificano l'incarico;
- le attività da svolgere e l'arco temporale previsto;
- il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare, deve essere allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto finanziato.

100. Cosa si intende per buste paga quietanzate?

pubblicato 30 settembre 2014 [ aggiornato il 04 dicembre 2014]

Le buste paga quietanzate sono quelle per le quali risultano i pagamenti effettuati nei confronti dei lavoratori. La procedura proposta con riferimento alle spese del personale (evidenza della quota dei singoli partecipanti al progetto; evidenza, nel file dei bonifici, del bonifico al singolo dipendente, dettaglio F24 e autodichiarazione delle relative quote per ciascun lavoratore);

101. In merito ai partecipanti ai corsi (voce formazione) è obbligatorio vidimare i registri dei corsi nelle sedi Miur competenti? Quali sono le sedi competenti? Questo vale anche per i Ph.D, per i quali in genere, non è prevista la firma di alcun registro?

pubblicato 30 settembre 2014

La vidimazione dei registri è necessaria esclusivamente per i corsi di formazione che abbiano luogo in area convergenza.

Solo in tal caso:

- per la vidimazione è competente la sede MIUR di Roma, Piazza J. F. Kennedy, 20;
- in alternativa, la vidimazione potrà essere effettuata anche da un notaio (ove ricorrano, da capitolato tecnico, le condizioni di ribaltamento dei costi sulle spese generali della formazione).

## **SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

### **C.MODALITÀ DI EROGAZIONE**

1. Essendo un progetto partito con due anni di ritardo è possibile per un partner NON richiedere la quota di credito agevolato anche se il resto del partenariato ne usufruisce?

pubblicato 08 luglio 2016

In relazione al quesito si segnala che solo in fase di presentazione della domanda il soggetto proponente può richiedere, in alternativa al credito agevolato di cui ai commi 19 e 20 del DM 593/00, l'intervento del MIUR nella forma del contributo in conto di interessi indicando, quale ente finanziatore, uno dei soggetti convenzionati di cui all'art. 4, comma 5 del citato DM. La richiesta di alternatività del contributo in conto interessi, rispetto al credito agevolato, è comunque valutata dal MIUR in considerazioni delle proprie risorse disponibili di cui al comma 28 dell'art. 5 del DM 593/00. Pertanto, salvo questa opzione, che deve essere necessariamente indicata in sede di domanda, le misure delle agevolazioni (contributo alla spesa e credito agevolato) sono necessariamente collegate poiché intendono finanziare quanto necessario all'investimento richiesto dal/i soggetto/i beneficiario/i stessi.

2. Il DMef n. 55 del 3 aprile 2013 ha stabilito l'obbligatorietà di emettere esclusivamente fatture elettroniche a partire dal 6/6/2014 nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale mentre per tutte le altre pubbliche amministrazioni, tra cui anche il CNR, l'obbligo di fatturazione elettronica ha decorrenza 31/03/2015. Questo comporta che non sarà possibile avere il cartaceo delle fatture su cui apporre il timbro di annullamento della spesa. Pertanto, come procedere nella rendicontazione del progetto, alla luce di questa innovazione procedurale?

pubblicato 10 giugno 2015

Quest'ufficio non ha evidenza del gestionale di riferimento e, dunque, il suo Help Desk è quello che può fornire la migliore risposta al quesito.

In linea generale, pertanto, si conferma che la problematica della stampa della fattura elettronica va risolta direttamente con il gestionale di riferimento, dal quale si potranno ricevere tutte le necessarie indicazioni operative. La fattura elettronica è, infatti, un file XML per il quale - al fine di consentire una lettura più simile a quella delle classiche fatture - i gestionali rendono generalmente disponibile, fra gli strumenti a supporto della fatturazione elettronica verso la PA, un visualizzatore che ne permette anche la stampa in formato PDF.

Comunque, qualora non fosse possibile - per qualsiasi motivo - assolvere all'obbligo di annullamento della fattura attraverso la sua stampa cartacea, esso potrà essere rispettato facendo inserire nella causale delle fatture elettroniche gli stessi contenuti previsti dal timbro (dati identificativi del progetto, importo esposto a rendiconto, ecc.).

3. Sarebbe possibile chiedervi di verificare la correttezza della compilazione dello schema di garanzia, in vista delle prossime richieste di anticipazione ? I soggetti beneficiari del progetto, si sono rivolti a

Finanziarie, Banche ed Assicurazioni che si sono trovate in difficoltà, ed hanno manifestato l'esigenza di avere un aiuto in tal senso.

pubblicato 24 aprile 2015

Invitando ad attenervi agli schemi di garanzia pubblicati nel link di seguito riportato:[http://www.ponrec.it/notizie/2013/aprile/schema\\_garanzia/](http://www.ponrec.it/notizie/2013/aprile/schema_garanzia/), si sottolinea che dovrà essere cura dell'Istituto di credito/assicurativo/finanziario effettuare il controllo sotto il profilo formale (piena rispondenza allo schema previsto dalla normativa di riferimento) e sostanziale (correttezza degli importi indicati, delle percentuali, assenza di clausole o di inserzioni nel testo che ne possano alterare la validità e l'efficacia) della garanzia presentata.

4. Il contributo ammesso potrebbe essere richiesto per una sola parte concessa ( Contributo alla spesa o Credito Agevolato) ?

pubblicato 08 gennaio 2015, [ aggiornato in data 11 febbraio 2015 ]

Va segnalata la natura unitaria dell'operazione, così come definita in fase di ammissione al bando, e finalizzata alla realizzazione di un Progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione di capitale umano. Le modalità della concessione del finanziamento, pertanto, non sono optabili.

Infatti Il Disciplinare con il relativo atto d'obbligo e il contratto di finanziamento sono negozi funzionalmente collegati poiché preordinati al conseguimento di un risultato economico unitario e complesso.

5. Si potrebbe avere, una bozza del contratto di fidejussione in modo che i partner possano iniziare contattare degli Istituti e predisporre la documentazione in vista della richiesta di anticipo che intendo presentare?

pubblicato 09 dicembre 2014, [ aggiornato in data 6 febbraio 2015 ]

Per quello che riguarda bozza del contratto di fidejussione si può già trovare questa url:  
[http://www.ponrec.it/notizie/2013/aprile/schema\\_garanzia/](http://www.ponrec.it/notizie/2013/aprile/schema_garanzia/)

Inoltre si invita ad attenersi a quanto previsto dallo schema di garanzia di cui al D.D. del 19 aprile 2013 n.723. Sarà cura dell'Istituto di credito, effettuare il controllo sotto il profilo formale (piena rispondenza allo schema previsto dalla normativa di riferimento) e sostanziale (correttezza degli importi indicati, delle percentuali, assenza di clausole o di inserzioni nel testo che ne possano alterare la validità e l'efficacia) della garanzia presentata.

6. Quale durata dovrà avere la fidejussione per la richiesta di anticipo?

pubblicato 11 novembre 2014 [ aggiornato in data 06 febbraio 2015 ]

Si invita ad attenersi a quanto previsto dallo schema di garanzia di cui al D.D. del 19 aprile 2013 n.723. Sarà cura dell'Istituto di credito, effettuare il controllo sotto il profilo formale (piena rispondenza allo schema previsto dalla normativa di riferimento) e sostanziale (correttezza degli importi indicati, delle percentuali, assenza di clausole o di inserzioni nel testo che ne possano alterare la validità e l'efficacia) della garanzia presentata.

7. Come funziona l'erogazione dei fondi e se è possibile chiedere un acconto (se sì, con quali modalità)?

pubblicato 27 ottobre 2014

L'erogazione dei fondi è prevista per stati di avanzamento semestrali, opportunamente approvati dall'esperto tecnico-scientifico e dall'Istituto di credito.

Il Decreto Direttoriale di concessione, conferma già la facoltà di chiedere le anticipazioni necessarie, nelle forme e modalità previste dall'Art. 3, commi 1 e 2.

L'istanza potrà essere inviata tramite raccomandata A/R al MIUR – Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca – Piazza J. Kennedy, 20 – 00144 Roma, corredata dalla documentazione fideiussoria a supporto.

8. È possibile adottare un conto bancario dedicato in via non esclusiva, presso il quale il beneficiario desidera sia ricevere gli accrediti delle agevolazioni sia far transitare le spese (pagamento stipendi, fatture ecc. )?

pubblicato 15 ottobre 2014

È possibile (non consigliabile), purché nell'utilizzo del conto bancario sia assicurata la puntuale tracciabilità dei flussi finanziari relativi al progetto finanziato.

Per le uscite inerenti il progetto bisognerà adottare un puntuale sistema di codifica nelle causali di spesa, senza eccezioni.

9. Modalità e i tempi di erogazione del finanziamento per le Università e Centri di Ricerca: in che date sono previsti eventuali S.A.L.intermedi?

pubblicato 14 ottobre 2014

Le date di scadenza dei S.A.L.sono quelle indicate alla SEZIONE V delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.

10. Quali saranno le modalità per ricevere le anticipazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione ?

pubblicato 14 ottobre 2014

Entro 45 giorni dalla firma del Disciplinare /Contratto di finanziamento è possibile richiedere l'anticipo presentando apposita richiesta

11. Nelle ricevute bancarie, inerenti ai pagamenti del personale, non è possibile inserire il riferimento al progetto. In tale contesto, come si ovvia?

pubblicato 14 ottobre 2014



In questo caso si preparerà una distinta come specificato dettagliatamente nel documento Linee Guida.

12. In merito alla richiesta relativa al conto corrente, potrebbe risultare impraticabile far transitare tutti i pagamenti relativi al Progetto da un'unico c/c. Quali alternative?

pubblicato 08 ottobre 2014

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari è prevista l'apertura di un conto corrente o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva, al fine di rendere agevolmente individuabili le entrate e le uscite relative al progetto approvato. Pertanto, ogni operazione finanziaria relativamente al progetto può essere realizzata tramite uno o più conti correnti utilizzati anche promiscuamente, purché sia effettuata la comunicazione circa il conto o i conti utilizzati e che le uscite siano agevolmente individuabili e riconducibili al progetto approvato.

13. Al fine della compilazione della DSAN relativa al conto corrente dedicato: il contributo sarà erogato dal MIUR oppure dalla banca?

pubblicato 06 ottobre 2014

Dal Miur

14. La DSAN relativa al conto corrente dedicato richiede di indicare anche il n° e la data del DD di ammissione a finanziamento del progetto a cui si riferisce. Ma nel caso non risulta ancora emesso tale DD in quanto è variato il partenariato, come procedere? Si attende il decreto o non si indica nella DSAN?

pubblicato 06 ottobre 2014

Nel caso specifico è opportuno attendere la rimodulazione del progetto e l'esito della valutazione istruttoria in base alla quale si procederà al decreto di ammissione a finanziamento.

15. Il conto corrente che un beneficiario vorrebbe indicare non è "dedicato" ma quello sul quale paga gli stipendi: può andar bene lo stesso?

pubblicato 03 ottobre 2014

E' possibile ricorrere all'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al progetto

16. Per la Fideiussione la garanzia deve essere richiesta per l'intero importo agevolato o anche per una quota? Quale è il periodo temporale da legare alla garanzia stessa? La Fidejussione è bancaria o assicurativa? La banca è quella indicata in fase di sottomissione della domanda?

pubblicato 03 ottobre 2014, [ aggiornato in data 06 febbraio 2015 ]

La garanzia deve essere prestata relativamente alla quota di anticipo. Come previsto all'art.3 dello schema di garanzia, la presente garanzia ha una durata ed efficacia triennale. Inoltre, deve essere prestata da una banca o da una compagnia assicurativa abilitata.

Infine si invita ad attenersi a quanto previsto dallo schema di garanzia di cui al D.D. del 19 aprile 2013 n.723. Sarà cura dell'Istituto di credito, effettuare il controllo sotto il profilo formale (piena rispondenza allo schema previsto dalla normativa di riferimento) e sostanziale (correttezza degli importi indicati, delle percentuali, assenza di clausole o di inserzioni nel testo che ne possano alterare la validità e l'efficacia) della garanzia presentata.

17. Il regolamento delle attività di subcontracting tra enti pubblici, come ad esempio tra Università, avviene in regime di esenzione IVA?

pubblicato 03 ottobre 2014

Relativamente al trattamento dell'IVA, per i soggetti (Enti pubblici e privati, Consorzi, Associazioni, Altre organizzazioni senza personalità giuridica) che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali.

Per tali soggetti, quindi, in quanto non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, non opera la presunzione assoluta prevista dalla legge per le società di capitali e per gli enti commerciali, in forza della quale le operazioni eseguiti si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa e perciò soggette all'IVA. Essi si considerano quindi soggetti passivi dell'IVA solo in relazione alle operazioni compiute nell'esercizio d'impresa commerciale. Per gli Enti pubblici sono sempre escluse dal campo di applicazione dell'IVA le attività istituzionali, anche quando consistono in un'attività economica, purché tale attività sia sempre svolta in regime di puro ed esclusivo diritto amministrativo, cioè nell'esercizio di una pubblica autorità. Sono invece soggetti passivi all'IVA ogni qual volta pongono in essere anche nella loro veste pubblicistica rapporti commerciali di natura privatistica.

18. In che date sono previsti eventuali S.A.L. ottobre intermedi?

pubblicato 03 ottobre 2014

Le date di scadenza dei S.A.L. sono quelle indicate alla SEZIONE V delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.

19. Quali saranno le modalità per ricevere le anticipazioni da parte delle Università e Centri di Ricerca dei fondi per lo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione ?

pubblicato 03 ottobre 2014

Entro 45 giorni dalla firma del Disciplinare/Contratto di finanziamento è possibile richiedere l'anticipo presentando apposita richiesta

20. In caso di progetti di ricerca già avviati alla data di trasmissione delle Linee Guida, le disposizioni in esse contenute possono essere derogate per quanto già realizzato fino alla stessa data di trasmissione e non realizzato secondo le modalità indicate nelle Linee Guida?

pubblicato 02 ottobre 2014

Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire i documenti giustificativi di pagamento che attestano in maniera inequivoca e correlata ai documenti di spesa, l'effettivo pagamento della prestazione o fornitura, nel rispetto della normativa applicabile in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Resta fermo che per i costi sostenuti, rendicontati e giustificati in modalità differenti rispetto a quelle sopra descritte, sarà cura dei competenti organi di controllo verificare l'ammissibilità dei costi sulla base della documentazione resa disponibile dal soggetto beneficiario

21. Richiesta di anticipo: quali le modalità e i tempi di presentazione della richiesta? E tale richiesta può essere presentata disgiuntamente, nei tempi e nei modi, dai singoli soggetti?

pubblicato 02 ottobre 2014

La richiesta può essere presentata disgiuntamente dai singoli soggetti utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile immediatamente dopo la stipula dei contratti.

22. I beneficiari destinatari esclusivamente di contributi a valere su fondi FAR, sono tenuti alla sottoscrizione anche del "Disciplinare di concessione delle agevolazioni a valere su fondi PON R&C 2007-2013 destinate ai Cluster Tecnologici Nazionali" e dell'"Atto di obbligo e di accettazione delle agevolazioni a valere su fondi del PON 2007-2013".

pubblicato 01 ottobre 2014

I soggetti beneficiari delle sole agevolazioni a valere su fondi FAR sono tenuti unicamente alla sottoscrizione del contratto FAR.

23. Riguardo alla predisposizione\inoltro della documentazione per la stipula dei contratti di finanziamento per i beneficiari, potrebbe risultare impossibile procedere alla convocazione dei Consigli di amministrazione prima di settembre: in alternativa si può sopperire alla richiesta con una DSAN del legale rappresentate e all'eventuale formalizzazione successiva dei consigli di amministrazione ?

pubblicato 01 ottobre 2014

Per i soggetti privati, ai fini della sottoscrizione dei contratti di finanziamento, poiché si tratta di Atti di straordinaria Amministrazione, si chiede l'estratto autenticato della delibera di assunzione del finanziamento in cui viene designata la persona che dovrà firmare gli atti.

Nella maggior parte dei casi infatti il potere di straordinaria Amministrazione lo ha il CdA ed è per questo motivo che viene richiesta la delibera.

Pertanto, non è possibile accettare una Dichiarazione del Legale rappresentante, ma l'estratto autenticato della delibera del CdA in cui risulti la persona a cui vengono assegnati poteri di straordinaria amministrazione.

24. Per gli interessi di legge relativi alla fideiussione si fa riferimento alla rivalutazione ISTAT?

pubblicato 01 ottobre 2014, [ aggiornato in data 13 ottobre 2014 ]

L'importo dell'anticipazione per le attività di ricerca e formazione è erogato previa presentazione di garanzia a prima richiesta. La somma da garantire dovrà coprire la somma da erogarsi a titolo di anticipazione, oltre rivalutazione e interessi dovuti come per legge. Per rivalutazione si intende il capitale rivalutato (rivalutazione monetaria) con l'applicazione degli interessi legali.

25. In analogia con quanto già accaduto in passato su progetti nazionali o progetti regionali finanziati dal FSE, è possibile per gli atenei, in qualità di enti pubblici di formazione, procedere direttamente alla predisposizione e vidimazione del registro presenze? E' possibile utilizzare un time-sheet elettronico per il rilevamento delle presenze dei destinatari della formazione? Qual è l'Ufficio MIUR competente per tali procedure?

pubblicato 01 ottobre 2014, [ aggiornato in data 7 ottobre 2014 ]

Sarà cura del soggetto beneficiario, prima dell'avvio delle attività formative, provvedere alla vidimazione di tale registro presso l'Ufficio MIUR preposto. La circolare 2 del MLPS del 2/2/2009 prevede che i registri debbano 'essere vidimati dalla PA referente', in questo caso dal MIUR. In alternativa il Registro di presenza può essere vidimato dal notaio e rendicontare i relativi costi nella voce di spese generali della formazione. Il time sheet elettronico può essere utilizzato purché vi sia la possibilità di evidenziare tutte le indicazioni richieste dal registro cartaceo.

26. Un soggetto industriale può rinunciare alla quota di credito agevolato, senza rinunciare però a quella di contributo a fondo perduto?

pubblicato 30 settembre 2014, [ aggiornato in data 4 luglio 2016 ]

Le misure d'intervento previste dal DM 593/00 non consentono al soggetto beneficiario di rinunciare alla quota di credito agevolato.

Solo in fase di presentazione della domanda il soggetto proponente può richiedere, in alternativa al credito agevolato di cui ai commi 19 e 20 del DM 593/00, l'intervento del Miur nella forma del contributo in conto di interessi indicando, quale ente finanziatore, uno dei soggetti convenzionati di cui all'art. 4, comma 5 del citato DM. La richiesta di alternatività del contributo in conto interessi, rispetto al credito agevolato, è comunque valutata dal Miur in considerazioni delle proprie risorse disponibili di cui al comma 28 dell'art. 5 del DM 593/00.

27. In esito alle verifiche condotte da un Istituto di Credito convenzionato ai fini della contrattualizzazione, nel caso che un soggetto beneficiario non rispetta il parametro di affidabilità economico-finanziaria oneri finanziari su fatturato (OF/F), deve rinunciare al progetto?

pubblicato 30 settembre 2014, [ aggiornato in data 2 ottobre 2014 ]

Per consentire il proseguimento del progetto, è necessario far pervenire via mail al MIUR la dichiarazione di impegno del beneficiario a produrre adeguata garanzia fideiussoria per l'intero importo delle agevolazioni spettanti, secondo quanto previsto dallo "Schema di garanzia a prima richiesta"

In alternativa, entro lo stesso termine sopra indicato, dovrà pervenire al MIUR:

- a) da parte del soggetto, la rinuncia formale al proseguimento delle attività progettuali;
- b) da parte del responsabile di progetto, la rimodulazione del progetto di ricerca e formazione e dei relativi capitolati tecnici, approvato dai restanti soggetti attuatori, da sottoporre a nuova valutazione istruttoria tecnico-scientifica ed economico-finanziaria.

28. Le prestazioni svolte da soggetti che ricoprono cariche sociali sono rendicontabili anche nella forma di contributo in natura? nel caso si può utilizzare la tariffa stabilita a livello di Consiglio di Amministrazione oppure, vale la tariffa dei 200 euro a giornata definita per i soci dei soggetti beneficiari? E la tariffa di 200 Euro a giornata deve intendersi "a giornata" indipendentemente dal numero di ore lavorate?

pubblicato 30 settembre 2014, [ aggiornato in data 5 novembre 2014 ]

Le prestazioni svolte per il progetto da parte di soggetti che ricoprono cariche sociali possono essere rendicontate sotto forma di contributo in natura ad una tariffa giornaliera che il MIUR ha stabilito convenzionalmente in un massimo di € 200,00 a giornata; La tariffa giornaliera di € 200,00 dovrà essere riproporzionata in base alle ore effettivamente lavorate nella giornata.

29. Nonostante la richiesta di aprire uno o più conti correnti per facilitare la tracciabilità delle entrate ed uscite relative al progetto, è eventualmente possibile utilizzare i conti aziendali già operativi, avendo l'accortezza di evidenziare tutti i movimenti relativi al progetto per facilitare la verifica?

pubblicato 30 settembre 2014

Si conferma la possibilità di utilizzare i conti con cui attualmente operate, dandone opportuna comunicazione ove ancora necessario, con l'obbligo di codificare tutti i flussi finanziari relativi al progetto in riferimento.

30. Qual è la tempistica di erogazione delle agevolazioni concesse?

pubblicato 29 settembre 2014

Le tempistiche di erogazione saranno definite nel decreto di concessione del finanziamento e nel conseguente atto disciplinare/contrattuale.

31. I progetti approvati vengono finanziati a presentazione delle spese documentate e fatturate?

pubblicato 29 settembre 2014,

Ai sensi dell'art. 5 commi 35 e 36 del DM 593/2000 e ss.mm.ii. i finanziamenti, al netto delle anticipazioni previste, saranno erogati secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali dei progetti e in seguito all'esito positivo delle verifiche tecnico-contabili.

32. In quali casi è richiesta la fideiussione?

pubblicato 29 settembre 2014, [ aggiornato in data 23 ottobre 2014 ]

La fideiussione è necessaria nel caso di richiesta di anticipazioni.

33. Il finanziamento a credito agevolato: come viene gestita la sua ripartizione nel caso di una rete d'impresa o una ATI/ATS?

pubblicato 29 settembre 2014

La quota di finanziamento erogata verrà corrisposta al soggetto che sostiene direttamente i costi.

34. Il pagamento delle borse di studio avviene a consuntivo come per le spese di ricerca o sono previsti anticipi sul finanziamento?

pubblicato 29 settembre 2014,

Il finanziamento delle spese ammissibili riferite ad attività di formazione segue le disposizioni indicate alla FAQ 7.16 e 8.2.

## **SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

### **D. CONTROLLI E VERIFICHE**

Nessuna FAQ presente

## **SEZIONE V – TEMPISTICHE PER LA RENDICONTAZIONE**

### **A.TIMING S.A.L.**

1. Calcolo delle Spese Generali: le spese generali debbono essere calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato alla data di invio del rendiconto, oppure sulla base del bilancio approvato nell'anno di competenza del S.A.L. (ovvero S.A.L. 1 , presentazione giugno 2015, periodo di competenza: anno 2014, spese quietanzate nel 2014 – bilancio 2014)?

pubblicato 08 luglio 2016

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato alla data di invio del rendiconto

2. Nel caso di S.A.L. a cadenza semestrale (01.01 – 30.06) e (01.07 – 31.12), laddove il beneficiario abbia in uso il pagamento degli stipendi/assegni di ricerca il mese successivo, in quale S.A.L. va rendicontato lo stipendio a cavallo con la scadenza del S.A.L. (es. cedolino di giugno, retribuzione netta quietanzata nel mese di luglio), tenendo conto che, di norma, nel S.A.L. al 30.06 verranno predisposti e condivisi con gli organi di controllo la relazione sulle attività svolte sino al 30.06, nonché i time-sheet del periodo?

pubblicato 09 marzo 2016

In presenza di un calendario differito la documentazione da esibire in sede di verifica amministrativa contabile sarà sempre la busta paga quietanzata e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni del periodo.

3. Con riferimento al progetto di formazione, esistono limiti temporali minimi e massimi per il modulo B?

pubblicato 09 marzo 2016

la procedura a cui attenersi è quella evidenziata nelle linee guida (pag.31 - sezione v – tempistiche per la rendicontazione) e nelle faq on line (<https://sites.google.com/site/faqctn01/>)

4. Nel bando art. 4 comma 10 era richiesto che gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a quella prevista dal progetto e non inferiore a 12 (dodici) mesi; qualora il progetto preveda 2 percorsi formativi, necessario che entrambe abbiano durata non inferiore ai 12 mesi oppure se uno dei due percorsi ha durata di almeno 12 mesi, il secondo percorso potrebbe avere una durata inferiore considerando il vincolo dei 12 mesi già rispettato dal primo percorso?

pubblicato 09 marzo 2016

Con riferimento all'art. 4 dell'Avviso, il comma 10 dispone che gli specifici percorsi formativi devono avere una durata massima non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore ai 12 mesi. Pertanto, a ciascuno dei soggetti destinatari dovrà essere erogata una formazione di durata non inferiore ai 12 mesi.



5. Durata percorso di formazione: qualora il progetto preveda 2 percorsi formativi, è necessario che entrambe abbiano durata non inferiore ai 12 mesi oppure se uno dei due percorsi ha durata di almeno 12 mesi, il secondo percorso potrebbe avere una durata inferiore considerando il vincolo dei 12 mesi già rispettato dal primo percorso?

pubblicato 08 marzo 2016

Con riferimento all'art. 4 dell'Avviso, il comma 10 dispone che gli specifici percorsi formativi devono avere una durata massima non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore a 12 mesi. Pertanto, a ciascuno dei soggetti destinatari dovrà essere erogata una formazione di durata non inferiore ai 12 mesi.

6. Proroga: c'è certezza che siano 36 mesi + 12? I progetti possono sfiorare o meno i 36 mesi?

pubblicato 07 marzo 2016

La durata complessiva dei progetti, come previsto dall'art. 4 comma 7 dell'Avviso, è stabilita in 36 mesi, a partire dalla data di avvio delle attività, ufficialmente confermata nel capitolato tecnico già approvato.

Solo in caso di slittamenti o ritardi temporali documentabili e previa valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico incaricato dal MIUR, la durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi (vedi Decreto di concessione all'art. 3 comma 5), attraverso formale presa d'atto del MIUR.

Allo stato attuale, è possibile parlare "tecnicamente" di proroga solo per le attività di progetto previste in area convergenza e che non siano state concluse entro la data del 30 giugno 2015, come previsto dallo stesso Decreto di concessione all'art. 3 comma 6).

Alla luce del Decreto Direttoriale n. 1862 del 5 agosto 2015, che dispone la commutazione delle risorse dal PON ReC 2007-2013 al fondo del Piano di Azione e Coesione (PAC) e l'eventuale proroga delle attività già previste in area Convergenza, da realizzarsi comunque entro i 36 mesi di durata massima dei progetti, si rende necessario presentare urgentemente a questo Ministero, solo ed esclusivamente per le medesime attività in quota PAC, la richiesta di proroga temporale e il relativo aggiornamento del cronoprogramma di progetto.

7. Nel caso che la documentazione di un progetto non sia ancora completa per la data di gennaio-febbraio 2015, come presentare la rendicontazione del primo S.A.L. per il periodo gennaio 2014 - giugno 2015?

pubblicato 16 dicembre 2014

In questo caso le spese potranno essere portate a rendicontazione nel terzo S.A.L., come riportato alla sezione V pag 51 delle Linee Guida Avviso CTN\_23\_07\_14, con presentazione rendiconto entro 15/08/2015.

8. Dalle linee guide fornite alla sezione V "tempistiche per la rendicontazione" è confermata l'indicazione di un S.A.L. da presentare al 15/02/2015 per tutte le attività e spese sostenute fino ad allora?

pubblicato 04 novembre 2014

Si conferma la tempistica del 15/02/2015 per la presentazione dei due distinti S.A.L. relativi alle spese sostenute nel 2013 e nel 2014;

9. Con riferimento ai fondi a carico delle Regioni della Convergenza ed alla richiesta di rendicontare tali attività entro il 31/5/2015, tale vincolo si applica a tutta l'attività del soggetto beneficiario o solo alla quota di attività corrispondente all'agevolazione prevista?

pubblicato 27 ottobre 2014

Il vincolo temporale del 31/05/2015 è relativo alla rendicontazione delle attività in area convergenza e si applica solo alla quota di agevolazione PON.

Il beneficiario potrà pertanto proseguire le attività con le quote di autofinanziamento fino alla conclusione del progetto.

10. Per la rendicontazione dell'ultimo S.A.L. relativa alle attività svolte in area Convergenza (che dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2015), si avranno 45 o 60 giorni di tempo per la consegna della documentazione?

pubblicato 14 ottobre 2014

60 giorni.

11. Bisogna presentare i S.A.L. entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, mentre le linee guida (a pag. 48) forniscono la tempistica per la rendicontazione, prevedendo diversi raggruppamenti a seconda della data di inizio dei progetti. Quale è l'interpretazione corretta?

pubblicato 30 settembre 2014

Si confermano le tempistiche indicate nelle linee guida che riportano scadenze uguali per tutti i progetti.

12. Per i S.A.L. intermedi si avranno a disposizione 45 giorni per presentare i rendiconti ma le spese rendicontate devono essere quietanzate entro la data di fine dei S.A.L. con esclusione dell'ultimo S.A.L. per il quale si hanno a disposizione 60 giorni per quietanzare le fatture?

pubblicato 30 settembre 2014, [ aggiornato in data 10 ottobre 2014 ]

Si

## **SEZIONE V – TEMPISTICHE PER LA RENDICONTAZIONE**

### **B.TIMING RENDICONTAZIONE**

1. I progetti che non sono ancora stati firmati possono prevedere la modifica della data di avvio dichiarata in origine?

pubblicato 08 marzo 2016

No, considerando la possibilità di utilizzare gli strumenti di maggiorazione della durata del progetto già indicati.

2. Alla luce del Decreto Direttoriale n. 1862 del 5 agosto 2015, che dispone la commutazione delle risorse dal PON ReC 2007-2013 al fondo del Piano di Azione e Coesione (PAC): Quando bisogna con esattezza richiedere la proroga?

pubblicato 07 marzo 2016

L'istanza di maggiorazione della durata di progetto potrà essere presentata opportunamente – meglio se a contratto già stipulato e previa rendicontazione dei S.A.L. – entro data di scadenza prevista.

3. I soggetti che hanno firmato il contratto a valere su fondi FAR possano presentare la prima rendicontazione con scadenza 30/06?

pubblicato 10 giugno 2015

I soggetti beneficiari dei progetti potranno procedere solo dopo la firma del disciplinare e degli atti d'obbligo.

Tutto ciò in ragione della natura unitaria dell'operazione.

Il disciplinare con il relativo atto d'obbligo e il contratto di finanziamento sono da considerarsi negozi funzionalmente collegati poiché preordinati al conseguimento di un risultato economico unitario e complesso.

4. Se le previsioni di firma del Disciplinare e del contratto FAR per il Progetto sono rispettate (fine gennaio 2015), si devono rispettare le scadenze fissate da Linee Guida per i rendiconti (15 febbraio 2015)?

pubblicato 17 dicembre 2014

Il Beneficiario può optare per il S.A.L. 1 e 2 dove potranno essere portate a rendicontazione le spese effettuate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (S.A.L. 1) e/o dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (S.A.L. 2). In alternativa le spese potranno essere portate a rendicontazione nel terzo S.A.L., come riportato alla sezione V pag 51 delle Linee Guida Avviso CTN\_23\_07\_14, con presentazione rendiconto entro 15/08/2015

5. I progetti, sullo stesso Cluster o su altri Cluster, devono comunque rispettare la scadenza per la rendicontazione del 15/02/2015 oppure devono aspettare la firma del contratto prima di presentare le spese sostenute.?

pubblicato 04 novembre 2014

Possono rendicontare soltanto i soggetti/progetti contrattualizzati.

6. Quando verranno forniti i format per la presentazione delle spese?

pubblicato 04 novembre 2014

La modulistica relativa alla rendicontazione è in corso di predisposizione e sarà nostra cura informarvi al riguardo;

7. Qual è la data ultima per terminare le attività progettuali sia di ricerca che di formazione? Questa informazione risulta particolarmente rilevante per capire il costo rendicontabile di una borsa di dottorato.

pubblicato 31 ottobre 2014

Con riferimento all'art. 4 dell'Avviso:

- il comma 7, dispone che la durata massima dei progetti di ricerca non deve superare i 36 mesi
- il comma 10, dispone che gli specifici percorsi formativi devono avere una durata massima non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore a 12 mesi.

Pertanto, la data ultima per terminare le attività progettuali sia di ricerca che di formazione è determinata in funzione della data di inizio individuata per il progetto di ricerca e di formazione e della durata stabilita, nel rispetto dei limiti sopra indicati. Inoltre, si precisa che solo nel caso in cui i costi per le borse di dottorato siano attribuiti alla quota PON, la data di conclusione delle attività è fissata per il 31/05/2015, nel rispetto dei regolamenti comunitari.

8. In merito all'obbligo di 'concludere e rendicontare le attività previste nelle Regioni Convergenza entro il 31 maggio 2015, è necessario che il proponenti debbano inviare la rendicontazione delle spese sostenute in area Convergenza indipendentemente dalle regolari scadenze di rendicontazione estrapolando solo quelle spese? oppure nelle rendicontazioni periodiche che saranno inviate tutte le spese sostenute in area Convergenza debbano essere anteriori al 31 maggio?

pubblicato 23 ottobre 2014, [ aggiornato in data 31 ottobre 2014 ]

Si precisa che, ad ogni scadenza prevista per la presentazione del S.A.L., dovranno essere esposte a rendiconto la totalità delle spese sostenute in area convergenza e fuori convergenza, nel rispetto del principio di cassa.

L'unica attenzione consiste nel fatto che, per l'area convergenza, le spese dovranno risultare regolarmente pagate e quietanzate entro il 31 maggio 2015.

9. Facendo riferimento alle Linee Guida Sezione V - Tempistiche per la rendicontazione, risulta che il S.A.L.2 comprende le attività di tutto il 2014. Non è quindi necessario dividere per semestre i giustificativi e la documentazione di supporto?

pubblicato 14 ottobre 2014

Eccezionalmente per l'anno 2014, come anche per il 2013 nell'eventualità che siano stati già sostenuti costi ammissibili, la rendicontazione potrà essere prodotta per annualità.

10. Da Linee guida di rendicontazione, è scritto che la data di conclusione delle attività a valere sui Fondi comunitari è il 30 giugno 2015, mentre nella Sezione V il 15/8/2015. Invece sul Decreto di concessione "le attività devono essere concluse e rendicontate obbligatoriamente entro il 31 maggio 2015." Qual è dunque la scadenza da considerare?

pubblicato 09 ottobre 2014

Per quanto concerne le date di riferimento fa fede esclusivamente il documento Linee Guida, che aggiorna al 30 giugno 2015 la data di conclusione delle attività e la quietanza delle relative spese. L'allineamento sarà presente anche nel Disciplinare/Atto d'obbligo. Si conferma che la presentazione della rendicontazione finale è inderogabilmente fissata al 15 agosto 2015.

11. L'iter per presentare i rendiconti sarà: il referente amministrativo di soggetto produce la rendicontazione che deve essere validata dal referente di progetto e quindi trasmessa dal referente amministrativo di soggetto al MIUR? Il tutto in 45 o 60 gg a seconda del SAL?

pubblicato 30 settembre 2014

Si conferma che il referente amministrativo di soggetto produce la rendicontazione che sarà validata dal referente di progetto entro i termini già indicati.

## **SEZIONE V – TEMPISTICHE PER LA RENDICONTAZIONE**

### **C.CONTROLLI E ISPEZIONI**

1. Conto corrente dedicato che le aziende beneficiarie hanno per le attività del progetto: nel caso in cui l'azienda si trovi nella condizione di dover chiudere tale conto e attivarne un altro, quale tipologia di documentazione vi deve pervenire (comunicazioni ufficiali, PEC)?

pubblicato 06 aprile 2016

Va inoltrata al Miur una comunicazione ufficiale con allegata DSAN, relativa al conto corrente dedicato con all'interno tutti i dati di c/c forniti dall'istituto bancario, indicante inoltre il n° di protocollo e la data del Decreto Direttoriale di ammissione a finanziamento del progetto a cui si riferisce.

## SEZIONE VI - MODIFICHE PROGETTUALI

### A.MODIFICHE E RIMODULAZIONI

1. Con riferimento al progetto di formazione, è possibile che alcune delle attività appartenenti al modulo B siano svolte dai formandi (dottorandi) in stretta collaborazione ed in collegamento web con il personale delle aziende ma fisicamente presso le università di riferimento?

pubblicato 09 marzo 2016

La procedura a cui attenersi è quella evidenziata nelle linee guida (pag.38 e 39) e nelle FAQ on line (<https://sites.google.com/site/faqctn01/>) costantemente aggiornate;

2. Nei progetti di formazione non risulta chiaro se sono ammissibili alcune voci di spesa: preparazione materiali, progettazione, e-learning.

pubblicato 08 marzo 2016

Premesso che

- a) le voci di spesa ammissibili sono quelle previste all'art. 13 dell'Avviso;
- b) potranno essere ammessi soltanto i costi preventivamente dichiarati e/o approvati nella rimodulazione dei rispettivi capitolati tecnici;
- c) nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, capitolo 2) "Attività di formazione", Lettera C) Altre spese correnti è specificato che nella categoria "Altre spese correnti" vanno riportati i costi per le forniture necessarie al progetto di formazione nonché eventuali prestazioni di terzi necessarie al progetto ma non classificabili come attività di formazione, informazione e pubblicità;

l'ammissione dei costi in questione sarà comunque subordinata all'approvazione degli organi di controllo.

3. A fronte di una rinuncia da parte di un formando alla borsa di studio in uno stadio del percorso tale da non permettere il raggiungimento dell'obiettivo previsto, sono da considerarsi comunque ammissibili i costi pregressi già sostenuti?

pubblicato 27 aprile 2015

A fronte della rinuncia da parte di un formando alla borsa di studio in uno stadio del percorso tale da non permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale e laddove le cause della rinuncia non siano imputabili al beneficiario ma al destinatario della formazione, il beneficiario può rendicontare i costi fino al momento della rinuncia. Resta inteso che l'ammissibilità del costo, al momento della rendicontazione, è sottoposto alla valutazione dell'ETS che dovrà verificare almeno l'eventuale raggiungimento, da parte del formando, di un obiettivo intermedio.

4. Ipotizzando un percorso formativo diverso da persona a persona, con docenti e tutor differenti è possibile far compilare un registro per ciascun formando?

pubblicato 27 aprile 2015

E' necessario procedere all'adozione del format pubblicato, eventualmente predisposto in un numero di format pari al numero dei formandi.

5. Essendo il percorso formativo iniziato a giugno dello scorso anno, avendo già provveduto alla compilazione e alla raccolta dei diari giornalieri della formazione, utilizzando un fac-simile interno che contiene per lo più tutte le informazioni già previste dal format Ministeriale. Fermo restando che utilizzeremo d'ora in avanti il format Ministeriale, è possibile per il pregresso presentare i diari compilati come da fac-simile in allegato? Se sì, vanno integrati con altre informazioni?

pubblicato 27 aprile 2015

Si conferma la possibilità di utilizzare il registro già in uso soggetto a vidimazione dal MIUR.

6. Nel caso di rinuncia di uno dei partner di un progetto, è possibile far subentrare un nuovo soggetto che non faceva parte della compagine che ha presentato la domanda?

pubblicato 22 ottobre 2014

Nel caso di rinuncia di un soggetto non è possibile il subentro di un nuovo soggetto estraneo alla compagine proponente.

Il Responsabile di Progetto dovrà anzitutto provvedere a comunicare al MIUR la rinuncia del soggetto in questione (allegando l'atto di rinuncia), potendo optare - in accordo con l'intera compagine - per una delle due soluzioni seguenti:

- a) Decurtazione del budget;
- b) Subentro di uno o più partner di progetto alle linee di attività e ai costi del soggetto rinunciatario.

In entrambi i casi il MIUR provvederà ad avviare i supplementi istruttori necessari alla valutazione di fattibilità e, comunque, alla rettifica del Decreto di ammissione alla concessione delle agevolazioni.

7. Una volta approvata una proposta di rimodulazione con la nuova versione del disciplinare tecnico, come si deve procedere?

pubblicato 17 ottobre 2014

Vista l'esigenza di revisionare per sopravvenuta necessità alcuni contenuti e linee di attività progettuali con conseguente variazione/riallocazione di costi, onde procedere alla regolare istruttoria per la rettifica del Decreto di ammissione alla concessione delle agevolazioni.

E valutata l'ammissibilità delle proposte e verificato che non vi è alcun aumento di costo complessivo rispetto alla "scheda costi e agevolazioni" del suddetto Decreto, così come nessuna redistribuzione di costi è prevista tra area convergenza (PON) e area extra-convergenza (FAR), l'istanza di revisione progettuale deve essere inoltrata formalmente dal Responsabile di progetto al RUP e Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, specificando sinteticamente e puntualmente le variazioni richieste (contenuti e linee di attività e variazione/riallocazione costi) anche rispetto alla "scheda costi e agevolazioni".

La richiesta dovrà essere formalizzata su carta intestata del Responsabile di progetto e trasmessa via e-mail in formato pdf, per conoscenza anche a tutti i partner di progetto.



Sulla base di tale istanza, il MIUR procederà ad attivare formalmente il supplemento istruttorio dell'ETS - ed eventualmente dell'Istituto di Credito – invitandola a motivare l'ammissibilità e l'approvazione delle variazioni in una puntuale relazione istruttoria.

Insieme alla relazione istruttoria è possibile contestualmente inviare il progetto esecutivo rimodulato, siglato in ogni pagina e firmato alla fine per approvazione.

8. Nel caso un'azienda ha affittato un ramo di un'altra azienda a partire da marzo 2014: questa modifica comporterebbe delle integrazioni documentali? Come debbono procedere?

pubblicato 14 ottobre 2014

Con riferimento all'elenco dei documenti richiesti ai soggetti beneficiari per le verifiche propedeutiche alla stipula di disciplinari e contratti, di competenza delle banche, al punto 8 è richiesta la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le eventuali modifiche dell'assetto aziendale intervenute dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e una copia dei relativi atti che attestano tali variazioni. Pertanto, sarà cura del soggetto beneficiario presentare la Dichiarazione con l'attestazione delle modifiche aziendali intervenute unitamente agli atti documentali integrativi.

9. Per le richieste di rimodulazione sono previste una procedura ed una documentazione specifica? Quando sarà possibile presentare le richieste? (ad esempio, contestualmente alla presentazione dei SAL)

pubblicato 14 ottobre 2014

A seguito della contrattualizzazione, l'Esperto tecnico-scientifico potrà valutare la necessità di eventuali rimodulazioni o varianti di progetto.

10. Quale è la procedura (iter e documentazione necessaria) per uscire dal un partenariato di un progetto vinto (come partner) nell'ambito dei cluster nazionali? Che conseguenze tale uscita possa avere sul resto del partenariato?

pubblicato 13 ottobre 2014

Il soggetto interessato dovrà comunicare, con lettera intestata e firmata dal Legale Rappresentante e indirizzata al MIUR – Cluster Tecnologici Nazionali e ai Referenti di progetto (Responsabile Ricerca, Responsabile Formazione e Referente Amministrativo), la propria rinuncia al progetto. Il documento dovrà essere anticipato via email ai rispettivi indirizzi.

Sulla base di tale rinuncia, il MIUR richiederà al partenariato di rimodulare il progetto esecutivo e il capitolato tecnico per sottoporli alla valutazione istruttoria dell'Esperto tecnico-scientifico incaricato e, in caso di rimodulazione dei costi all'interno dei singoli soggetti partner, anche alla valutazione istruttoria della Banca convenzionata.

11. È possibile proporre una variante al piano finanziario a totali invariati, portando a decremento una certa somma da "ATTREZZATURE tecnico-scientifiche" (in quanto molte delle elaborazioni da realizzare saranno effettuate con attrezzature nel frattempo acquisite con altri progetti o già in dotazione) e portando ad incremento della medesima somma la voce "PERSONALE a Tempo

Indeterminato", in quanto occorre una maggior contributo di detto personale proprio per le elaborazioni in questione?

pubblicato 30 settembre 2014, [ aggiornato il 04 novembre 2014 ]

Le Varianti all'articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto e relative Attività Progettuali, nonché, nell'ambito delle aree economicamente depresse, all'articolazione territoriale delle medesime, purché in coerenza con l'Agevolazione disposta e secondo le rispettive percentuali di intervento, autonomamente apportate da ciascun/dal Soggetto Beneficiario nell'ambito della/e propria/e quota/e di costo, e purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e non incidano sugli obiettivi del Progetto, sono ammissibili, nei limiti in cui siano attestate come tali dall'Esperto e dal Soggetto Convenzionato.

Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate al Soggetto Convenzionato e all'Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima del verificarsi della modifica.

Il Soggetto Convenzionato invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte, ai fini della valutazione da parte del Ministero. La comunicazione dell'eventuale ammissione a dette modifiche da parte del Ministero formerà parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Inoltre, si precisa che, con riferimento alle variazioni che non comportano modifiche al profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e che non incidono sugli obiettivi del progetto, i soggetti proponenti in sede di rendicontazione indicheranno le variazioni apportate nel rapporto tecnico, che saranno attestate da Banca ed Esperto in sede di analisi del SAL, a meno che questi ultimi non ritengano necessario chiedere parere al MIUR.